

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (1)
Riforma del sistema regionale e locale (2).

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 26 aprile 1999, n. 52.

(2) Con Delib.G.R. 12 novembre 2001, n. 2382 sono state approvate le linee-guida per l'approvazione e la gestione degli interventi del piano di azione ambientale per un futuro sostenibile, ai sensi della presente legge. Vedi, anche, la Delib.G.R. 2 ottobre 2006, n. 1339, la Delib.G.R. 29 dicembre 2006, n. 1987, la Delib.G.R. 12 dicembre 2011, n. 1827, la Delib.G.R. 18 marzo 2013, n. 271, la Delib.G.R. 31 marzo 2014, n. 409, la Delib.G.R. 30 novembre 2015, n. 1939, la Delib.G.R. 30 novembre 2015, n. 1940, la Delib.G.R. 29 marzo 2016, n. 407, la Delib.G.R. 5 marzo 2018, n. 289, la Delib.G.R. 11 marzo 2019, n. 335 e la Delib.G.R. 9 giugno 2021, n. 838.

Parte prima
Disposizioni generali e norme di principio
TITOLO I
Finalità e principi

Art. 1

Finalità e indirizzi generali.

1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, attua la riforma del sistema regionale e locale e dell'assetto delle funzioni in armonia con i principi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dei decreti emanati per la loro attuazione, attenendosi ai seguenti indirizzi generali:

a) la riqualificazione e l'alleggerimento degli apparati burocratici, sia attraverso la riduzione delle strutture organizzative dell'amministrazione regionale diretta, indiretta e strumentale a quelle strettamente necessarie all'esercizio delle funzioni proprie della Regione, sia attraverso l'individuazione delle attività e dei servizi che possono essere svolti da soggetti privati, fermi restando i compiti di regolazione e controllo pubblico;

b) la semplificazione delle procedure amministrative, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, e la riduzione dei vincoli all'esercizio delle attività private;

c) l'adozione di misure finalizzate all'introduzione di regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi pubblici locali, al fine di assicurare la loro maggiore efficacia.

2. La Regione pone a fondamento dei provvedimenti legislativi il principio della integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo le necessarie forme di coordinamento. Assicura, altresì, il concorso e la partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale alla formazione delle scelte legislative di riforma e dei procedimenti di attuazione.

3. Sono oggetto specifico della presente legge:

a) l'adeguamento dell'ordinamento e dell'organizzazione regionale, le necessarie misure per il riordino della legislazione regionale e gli strumenti per realizzare l'integrazione tra i livelli istituzionali del governo locale;

b) il conferimento di funzioni ai comuni, alle Unioni di comuni, alle Associazioni intercomunali, alle Comunità montane, alla città metropolitana di Bologna e alle province,

nonché alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura quali enti funzionali.

Art. 2

Principi.

1. La presente legge si ispira ai principi generali definiti dal presente articolo.
2. Nel ripartire le funzioni tra i livelli del governo territoriale e nel disciplinare, ove occorra, le funzioni, essa persegue i seguenti obiettivi:
 - a) la valorizzazione dell'autonomia della società civile e delle formazioni sociali, in attuazione del principio di sussidiarietà;
 - b) la razionalizzazione dell'assetto e dell'organizzazione delle funzioni;
 - c) la valorizzazione dell'apparato organizzativo esistente, affidando, ove possibile, le ulteriori nuove funzioni a strutture già esistenti;
 - d) l'affidamento a soggetti esterni all'amministrazione di attività che possono più utilmente essere svolte in tale forma sulla base di una valutazione obiettiva dei criteri di efficacia, efficienza e qualità.
3. Nella distribuzione di funzioni e competenze tra i diversi livelli istituzionali, si ispira alla piena applicazione dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, perseguendo l'obiettivo dell'integrazione del sistema regionale e locale, sulla base dei principi di collaborazione e nel pieno rispetto dell'autonomia costituzionale garantita agli enti del sistema locale.
4. Nel disciplinare i procedimenti amministrativi:
 - a) regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche attraverso lo sviluppo delle modalità di concertazione dell'azione amministrativa;
 - b) agevola l'esercizio delle attività private mediante l'eliminazione di vincoli procedurali.
5. Nella revisione e nel completamento della legislazione regionale:
 - a) provvede alla abrogazione espressa delle norme superate o incompatibili;
 - b) razionalizza il quadro legislativo fissando principi e criteri per la elaborazione di testi unici o coordinati di norme;
 - c) provvede alla revisione delle norme di contabilità regionale.
6. La presente legge provvede, nei settori interessati dai conferimenti di funzioni, a disporre le modifiche sostanziali nella legislazione vigente, ovvero a fissare i principi ed i criteri generali per l'ulteriore riordino della legislazione regionale.
7. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso della attribuzione alla Regione di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle province e agli Enti locali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

Criteria per le disposizioni di parte terza.

1. In coerenza con i principi dell'art. 2, la parte terza della presente legge contiene, per ciascuna materia, norme espresse concernenti:
 - a) la definizione dei contenuti generali;
 - b) il conferimento di funzioni a ciascun livello istituzionale, incluse le funzioni connesse e strumentali;
 - c) le conferme eventuali di conferimenti già disposti dalla legislazione vigente;
 - d) la disciplina dei procedimenti;
 - e) le modalità di determinazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane;
 - f) la disciplina sostanziale della materia, ovvero il rinvio a provvedimenti legislativi collegati, quali atti di indirizzo espressi in forma legislativa dal Consiglio regionale alla Giunta.

Art. 4

Conferimento a soggetti esterni di attività amministrative.

1. La Regione, nonché le province ed i comuni nell'ambito dei propri ordinamenti, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, possono conferire, per motivate ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, a soggetti esterni alle rispettive amministrazioni lo svolgimento di attività propedeutiche all'adozione di provvedimenti finali, ovvero lo svolgimento di attività materiali di supporto all'esercizio delle loro funzioni.
2. Il conferimento di cui al comma 1 è regolato da apposite convenzioni stipulate sulla base dei principi di concorrenzialità e mediante procedure ad evidenza pubblica; le convenzioni devono comunque contenere:
 - a) la descrizione delle attività oggetto della convenzione con le modalità di realizzazione di essa;
 - b) gli obblighi, compreso quello della applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e le responsabilità del soggetto al quale vengono affidate le attività;
 - c) le modalità dei controlli della Regione sull'espletamento delle attività oggetto della convenzione;
 - d) la durata ed il compenso.
3. La Regione può affidare mediante convenzione, anche pluriennale, ad uno o più

soggetti esterni l'istruttoria e l'erogazione di contributi. La convenzione può altresì riguardare la loro concessione esclusivamente nel caso di meccanismi automatici di selezione. L'affidamento avviene attraverso procedure ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Parte prima
Disposizioni generali e norme di principio
TITOLO II
Norme sulla decorrenza delle funzioni e sui trasferimenti di beni e risorse

Art. 5

Decorrenza delle funzioni e azione congiunta della Regione e degli enti locali.

1. Salvo che non sia diversamente stabilito, la decorrenza delle funzioni conferite alla Regione e agli Enti locali è fissata dai decreti previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e dall'art. 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
2. Ai fini della congrua individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alla Regione e agli Enti locali, la Regione e il sistema delle autonomie dell'Emilia-Romagna collaborano con gli organi dello Stato, affinché i provvedimenti di cui all'art. 7 della legge n. 59 del 1997 siano assunti nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e delle esigenze di certezza in ordine alle modalità e procedure di conferimento, nonché in ordine ai criteri di ripartizione del personale, di cui al comma 4 dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo.

Art. 6

Procedure per la definizione puntuale delle modalità di trasferimento.

1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e personale si realizza con l'esecutività dei decreti del Presidente del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 ed in base all'accordo generale sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali), e dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998, dalla Conferenza unificata in data 22 aprile 1999, come modificato in data 4 novembre 1999 ed integrato in data 20 gennaio 2000 (3).

(3) Comma così sostituito dall'art. 36, comma 1, L.R. 24 marzo 2004, n. 6. Il testo originario era così formulato: «1. La definizione puntuale del trasferimento di beni, risorse e personale si realizza attraverso le seguenti modalità:

- a) previa definizione dell'entità complessiva dei trasferimenti di personale, beni e risorse, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112 del 1998, riferita globalmente a ciascun livello istituzionale, la puntuale individuazione delle quote spettanti ad ogni Ente locale è effettuata con appositi decreti del Presidente della Regione, col parere della Conferenza Regione-Autonomie locali e della Commissione consiliare competente, ricognitivi del personale, dei beni e delle risorse rispettivamente attribuite;
- b) il trasferimento è operato direttamente dai D.P.C.M. e si perfeziona con l'adozione dei suddetti decreti ricognitivi del Presidente della Regione».

Art. 7

Copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali e relative modalità.

1. Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge nella parte concernente la riallocazione delle funzioni di cui al D.Lgs. n. 112 del 1998 si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i D.P.C.M. di cui al comma 1 dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. La Regione, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 1, provvede all'esercizio delle funzioni mantenute, nonché al finanziamento di quelle conferite agli Enti locali; a tal fine corrisponde ai medesimi le somme occorrenti per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate in ragione d'anno, con decorrenza dalla data di effettivo esercizio delle stesse.
3. L'individuazione delle risorse da trasferire ai sensi del comma 2 avviene entro 180 giorni dalla entrata in vigore di ciascun D.P.C.M. emanato ai sensi del comma 1 dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e comunque non prima di 180 giorni dal loro effettivo accreditamento.
4. Alle spese per l'attuazione della presente legge, nella parte concernente la riallocazione e la disciplina di funzioni regionali non ricomprese nel comma 1, si provvede di norma senza incremento delle risorse utilizzate dalla Regione per l'esercizio delle stesse in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni, tenuto conto dei vincoli, degli obiettivi e delle regole di variazione delle entrate e delle spese previste dal bilancio regionale, per quanto concerne le spese di natura corrente. Per quanto concerne le spese di investimento in conto capitale, si tiene conto dei finanziamenti già previsti nel bilancio pluriennale 1998-2000 della Regione, fatte salve specifiche autorizzazioni di spesa che trovino apposita copertura nell'ambito dei

bilanci pluriennali adottati per gli esercizi successivi, nel rispetto dei vincoli e delle compatibilità finanziarie del bilancio regionale.

5. La legge di bilancio determina le somme e i criteri di trasferimento delle stesse agli Enti locali.

6. La legge di bilancio determina l'entità delle spese per l'attuazione della presente legge nella parte concernente la riallocazione e la disciplina delle funzioni regionali non ricomprese al comma 1. A tal fine e là ove necessario, la legge di bilancio provvede ad istituire o modificare i relativi capitoli e a disporre le necessarie autorizzazioni di spesa ai sensi degli articoli 11 e 13-bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 8

Mobilità del personale.

1. Il conferimento agli Enti locali e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di funzioni previste dalla presente legge e precedentemente esercitate dalla Regione comporta il trasferimento del relativo personale.

2. Il trasferimento del personale regionale è disposto con decreto del Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, relativamente al personale trasferito agli Enti locali, e sentita la Camera di Commercio competente per territorio relativamente al personale ad essa trasferito.

3. A seguito dei trasferimenti di cui al comma 2, la Regione riduce in maniera proporzionale la propria dotazione organica e il proprio tetto di spesa, ivi compresi i fondi per il salario accessorio. Gli Enti locali destinatari del personale adeguano corrispondentemente le loro dotazioni organiche.

4. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, compresa l'anzianità già maturata.

5. Al personale trasferito possono essere corrisposti incentivi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva.

6. I trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dai contratti collettivi in materia di relazioni sindacali. Al fine di rendere più funzionali i trasferimenti, la Regione può definire percorsi di formazione e aggiornamento dei dipendenti trasferiti.

6-bis. Gli oneri derivanti dai trasferimenti di cui al presente articolo e di cui al comma 1, dell'art. 238, sono a carico della Regione. La Giunta regionale disciplina i criteri per la determinazione di tali oneri e le modalità per il riparto tra i soggetti destinatari del personale trasferito (4).

(4) Comma aggiunto dall'art. 51, L.R. 28 febbraio 2000, n. 15.

Art. 9

Osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle politiche del personale. Rapporto sullo stato delle autonomie.

1. Nell'ambito delle strutture regionali viene esercitata la funzione di osservatorio sulla riforma amministrativa, sulle strutture organizzative e sulle politiche del personale, con riferimento agli Enti territoriali della Regione, anche al fine di individuare strumenti per la valorizzazione e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici.
2. La Giunta regionale presenta un rapporto annuale sulla riforma amministrativa e sull'impiego pubblico, con particolare riferimento alle risorse finanziarie impiegate e agli esiti della contrattazione in sede decentrata. Il rapporto è elaborato sulla base di criteri confrontati con la Conferenza Regione-Autonomie locali, con la Conferenza regionale per l'economia e il lavoro e con le associazioni rappresentative degli utenti. Sulla base di tale rapporto, la Giunta regionale presenta periodiche relazioni al Consiglio regionale sulla attuazione della riforma amministrativa.
3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale ed alla Conferenza Regione-Autonomie locali un rapporto sullo stato delle autonomie al fine di coordinare ed integrare le politiche locali. A tal fine gli Enti locali inviano periodicamente alla Regione i dati e le informazioni necessarie, ivi compresa la relazione previsionale e programmatica.

Parte seconda

Soggetti istituzionali del governo territoriale e strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione sociale

TITOLO III

Livelli del governo territoriale e principi per la ripartizione delle funzioni

Capo I - Ruolo dei soggetti istituzionali

Art. 10

Principi generali per la ripartizione delle funzioni.

1. Le funzioni amministrative del sistema regionale e locale sono esercitate dai soggetti del governo territoriale, nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:
 - a) sussidiarietà, ai fini del conferimento della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative al livello istituzionale più vicino ai cittadini e idoneo, anche per dimensione demografica, territoriale ed organizzativa;
 - b) adeguatezza, in relazione alla oggettiva capacità dell'amministrazione ricevente a

garantire l'effettivo esercizio delle funzioni;

c) ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee in capo ad un medesimo livello istituzionale;

d) differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, territoriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei compiti.

Art. 11

Funzioni dei comuni.

1. È attribuita ai comuni la generalità delle funzioni amministrative non riservate agli altri Enti locali, alle autonomie funzionali o alla Regione, secondo i criteri stabiliti dalla presente legge.

2. I comuni svolgono le funzioni amministrative loro conferite in forma singola o associata entro livelli ottimali di esercizio definiti ai sensi della presente legge.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 2 e salve le diverse disposizioni recate nella parte terza, le funzioni conferite ai comuni dalla presente legge sono esercitate entro i livelli ottimali, definiti con le procedure dell'art. 23.

Art. 12

Funzioni delle province.

1. Le province, oltre alla generalità delle funzioni di programmazione territoriale ed economico-sociale, esercitano le funzioni amministrative di area vasta che non possono essere adeguatamente svolte dai comuni singoli o associati, nonché quelle individuate nella parte terza della presente legge.

Art. 13

Funzioni della città metropolitana di Bologna.

1. Saranno attribuite alla città metropolitana di Bologna, dal momento della sua istituzione, tutte le funzioni coerenti con i principi stabiliti dalla presente legge e dalla L.R. 12 aprile 1995, n. 33, di delimitazione della corrispondente area metropolitana.

Art. 14

Funzioni della Regione.

1. La Regione svolge esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
2. Svolge altresì le funzioni di coordinamento finalizzate all'unitario sviluppo del sistema delle autonomie, attraverso le procedure di concertazione previste dalla presente legge.
3. Svolge inoltre, in coerenza con tale ruolo, le funzioni di programmazione e pianificazione regionale, di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite o delegate al sistema delle autonomie locali, nonché le funzioni di alta amministrazione.
4. La Regione, al fine di garantire l'efficace coordinamento delle informazioni e la comunicazione istituzionale con il sistema locale, promuove lo sviluppo ed il raccordo di un sistema informatico ed informativo regionale che assicuri la connessione telematica fra la Regione e gli Enti locali stessi.
5. Compete alla Regione l'adozione delle misure sostitutive connesse alla verifica dell'efficacia delle funzioni conferite, con le modalità definite dall'art. 15, nonché l'adozione, in via sostitutiva, degli atti omessi nell'esercizio di funzioni conferite nei casi previsti dall'art. 16.

Art. 15

Controllo sull'efficacia della gestione delle funzioni conferite.

1. La Regione, al fine di realizzare il massimo grado di efficacia dell'azione complessiva del sistema amministrativo regionale e locale, dispone gli interventi necessari a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali.
2. A tale fine la Regione adotta misure per la verifica dell'efficace esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, sulla base di indicatori definiti d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
3. Qualora, sulla base degli indicatori di cui al comma 2, si rilevino significativi elementi di inefficace esercizio di determinate funzioni conferite, la Regione e gli enti interessati concordano gli appositi correttivi e il termine entro cui essi devono essere attuati.

Art. 16

Potere sostitutivo (5).

- [1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e dal comma 45 dell'art. 17 della legge n. 127 del 1997, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, nelle forme stabilite d'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. A tal fine, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali.
3. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati] (6).

(5) Vedi, anche, l'art. 16, comma 2, L.R. 20 ottobre 2003, n. 20.

(6) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 5, L.R. 24 marzo 2004, n. 6.

Capo II - Camere di commercio industria artigianato agricoltura.

Art. 17

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come definite e nell'ambito delle attribuzioni ad esse specificamente assegnate dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580, collaborano con i comuni, le province e la Regione a svolgere le funzioni di competenza di questi ultimi, al fine dell'integrazione delle politiche economiche con quelle territoriali.
2. Apposite norme della parte terza definiscono le competenze da attribuire specificamente agli enti funzionali e segnatamente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, regolandone altresì i rapporti con la Regione e con gli altri Enti territoriali.

Art. 18

Controllo sugli organi.

1. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi del comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. I Consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nei casi previsti dall'art. 5 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, fatte salve le limitazioni di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

Art. 19

Consultazione.

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 17, la Giunta regionale promuove periodiche riunioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unione regionale delle Camere di commercio al fine di garantire i necessari rapporti di collaborazione.
2. Al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112 del 1998, l'Unioncamere presenta ogni anno una relazione sulla attività delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli interventi attuati, ai programmi realizzati e ai risultati conseguiti.
3. Unitamente alla relazione di cui al comma 1, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere trasmettono alla Regione:
 - a) il bilancio preventivo e i relativi allegati;
 - b) il conto consuntivo e i relativi allegati;
 - c) le deliberazioni di costituzione di aziende speciali.

Parte seconda

Soggetti istituzionali del governo territoriale e strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione sociale

TITOLO III

Livelli del governo territoriale e principi per la ripartizione delle funzioni

Capo III - Forme associative e strumenti di integrazione dei comuni

Art. 20

Forme associative.

1. I rinvii alle forme associative di cui al presente Capo, contenuti nella Parte III, si intendono riferiti alla legge regionale di disciplina delle forme associative tra Enti locali (7).

(7) Articolo così sostituito dall'art. 20, comma 1, L.R. 26 aprile 2001, n. 11. Il testo originario era così formulato: «Art. 20. Unioni di comuni. 1. La Regione promuove, ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142 e della L.R. 8 luglio 1996, n. 24, le Unioni tra i comuni.

2. La decisione in ordine alla fusione è rimessa in ogni caso alla volontaria iniziativa dei comuni in qualunque fase e stadio della esperienza dell'Unione. La legge regionale in ordine alla fusione è comunque preceduta da referendum tra le popolazioni interessate.».

Art. 21

Associazioni intercomunali.

[1. La Regione promuove l'istituzione di Associazioni intercomunali finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e all'organizzazione di servizi; a tal fine i contributi previsti per le Unioni di comuni dall'art. 16 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 e dai successivi provvedimenti attuativi sono estesi alle Associazioni intercomunali conformemente a quanto previsto nel presente articolo e nell'art. 24.

2. Le Associazioni intercomunali ai fini della presente legge sono costituite da comuni di qualsiasi dimensione demografica, tra loro confinanti. Ad esse si applicano in quanto compatibili le norme in vigore per gli altri Enti locali territoriali. Nessun Comune può appartenere allo stesso tempo ad una Unione e ad una Associazione intercomunale.

3. Le Associazioni sono costituite con conformi deliberazioni dei Consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta, con le quali vengono approvati l'atto costitutivo e il regolamento dell'Associazione.

L'istituzione delle Associazioni è dichiarata con decreto del Presidente della Regione.

4. Il regolamento della Associazione intercomunale deve:

a) individuare gli organi di governo dell'Associazione, disciplinando le modalità per la loro elezione e prevedendo comunque che il Presidente dell'Associazione sia eletto tra i Sindaci dei comuni associati e che gli altri eventuali organi vengano formati dai componenti degli organi dei comuni associati;

b) disciplinare le modalità per il conferimento delle funzioni e per il trasferimento dell'organizzazione dei servizi dai singoli comuni alla Associazione, prevedendo modalità atte a definire gli eventuali profili successori;

c) dettare le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Associazione, prevedendo la costituzione di uffici comuni operanti con personale distaccato o comandato dagli enti partecipanti;

d) regolare le forme di utilizzazione del personale.

5. La Regione può prevedere che l'accesso ai contributi sia subordinato al raggiungimento di un grado minimo di integrazione rilevato sulla base dell'entità percentuale del personale e delle risorse messe a disposizione dell'Associazione dai singoli comuni] (8).

(8) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lettera a), L.R. 26 aprile 2001, n. 11.

Art. 22

Comunità montane: modifiche alla L.R. n. 22 del 1997.

[1. Le funzioni delle Comunità montane sono determinate dalla L.R. 19 luglio 1997, n. 22, recante «Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della

montagna».

2. Alla L.R. n. 22 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... (9).

b) ... (10).

3. In sede di prima applicazione della presente legge, le Comunità montane che devono rinnovare i propri organi entro il 30 giugno del 1999 adeguano il proprio Statuto alle disposizioni del comma 2 in tempo utile per l'avvio delle procedure di rinnovo degli organi. In caso di mancato adeguamento, le norme statutarie in contrasto sono da considerarsi prive di ogni effetto e per il rinnovo degli organi si applicano le disposizioni dell'art. 12 della L.R. n. 22 del 1997, come modificato dal comma 2.

4. Le restanti Comunità montane adeguano il proprio Statuto entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta e il Presidente in carica, se eletti sulla base delle disposizioni previgenti in contrasto, decadono e contestualmente il Presidente della Regione diffida i Consigli a procedere alla elezione del Presidente e della Giunta della Comunità montana. I Consigli che, in seguito alla diffida, persistano a non adempiere nei successivi venti giorni, sono sciolti con deliberazione motivata della Giunta regionale. Per la procedura di scioglimento si applicano altresì le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 15 della L.R. n. 22 del 1997.

5. È delegata alla Provincia competente per territorio la regolazione dei profili successivi derivanti dalla trasformazione della Comunità montana in Unione e di quelli connessi all'eventuale successivo scioglimento dell'Unione] (11).

(9) Sostituisce l'art. 12, L.R. 19 luglio 1997, n. 22.

(10) Sostituisce il comma 2 dell'art. 14, L.R. 19 luglio 1997, n. 22.

(11) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lettera a), L.R. 26 aprile 2001, n. 11.

Art. 23

Ambiti associativi per l'esercizio delle funzioni comunali e definizione dei livelli ottimali.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'esercizio delle funzioni loro conferite ai sensi dell'art. 11 e in attuazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112 del 1998, i comuni, e in ogni caso quelli con meno di 10.000 abitanti, scelgono autonomamente quale forma associativa adottare tra quelle previste dal capo VIII della L. 8 giugno 1990, n. 142 e della presente legge, orientandosi prioritariamente verso le forme associative previste agli articoli 20 e 21 o conferendo alle Comunità montane le suddette funzioni.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, gli ambiti territoriali entro i quali devono essere costituite le forme associative sono determinati, in via sostitutiva, dalla Provincia competente per territorio, sentiti i Sindaci dei comuni interessati. Le province assumono in via sostitutiva l'esercizio delle funzioni fino alla costituzione di forme associative entro gli ambiti territoriali così determinati. In caso di inerzia delle province si applicano le disposizioni di cui all'art. 16.

Art. 24

Programma di riordino territoriale.

[1. Il programma di riordino territoriale di cui all'art. 6 della L.R. 8 luglio 1996, n. 24 effettua periodicamente la ricognizione dei livelli ottimali per l'esercizio associato di funzioni comunali ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112 del 1998. Il suddetto programma indica altresì le forme associative costituite in attuazione dell'art. 21.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16 della L.R. n. 24 del 1996, il programma determina i criteri per la concessione dei contributi a sostegno delle Unioni e delle Associazioni intercomunali, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) i contributi riconosciuti alle Unioni di comuni in relazione al numero e alle caratteristiche demografiche e geomorfologiche dei comuni aderenti, ed alle funzioni e ai servizi trasferiti, sono proporzionalmente superiori rispetto a quelli previsti per le Associazioni intercomunali;

b) i contributi riconosciuti alle Unioni di comuni o alle Associazioni intercomunali sono determinati in rapporto più che proporzionale rispetto al numero dei comuni che le compongono;

c) costituisce criterio prioritario ai fini della determinazione dei contributi riconosciuti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali il grado di integrazione tra gli uffici ed il personale dei comuni aderenti;

d) nella definizione dei criteri per la determinazione dei contributi riconosciuti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali viene assicurato che la quantità e l'importanza delle funzioni e dei servizi trasferiti alle Unioni e alle Associazioni intercomunali assuma valore prioritario rispetto al numero e alle caratteristiche demografiche e geomorfologiche dei comuni aderenti.

3. Sulla base di criteri individuati dalla Giunta regionale, alle Unioni di comuni, alle Associazioni intercomunali e alle Comunità montane sono inoltre concessi contributi in conto capitale per investimenti volti a favorire e rafforzare l'esercizio associato delle funzioni.

4. Nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di affari istituzionali è costituito un Comitato regionale per le Unioni comunali composto dai Sindaci che esercitano le funzioni di Presidenti delle Unioni di comuni e delle Associazioni intercomunali. Il Comitato svolge funzioni di supporto alla Giunta regionale nelle politiche di sostegno alle forme associative tra comuni. In particolare esso cura l'attività relativa all'istituzione di un osservatorio sui piccoli comuni e sulle forme associative. Ai componenti del Comitato viene corrisposta una indennità pari al 25% dell'indennità di carica lorda dei consiglieri regionali] (12).

(12) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lettera a), L.R. 26 aprile 2001, n. 11.

Parte seconda

Soggetti istituzionali del governo territoriale e strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione sociale

TITOLO IV

Strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione sociale

Capo I - Conferenza Regione-Autonomie locali e strumenti di concertazione

Art. 25

Composizione.

1. È istituita la Conferenza Regione-Autonomie locali come strumento di raccordo tra Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali è presieduta dal Presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore competente in materia di affari istituzionali. Prendono parte altresì ai lavori della Conferenza gli assessori competenti nelle materie di volta in volta poste all'ordine del giorno.
3. La Conferenza è composta inoltre, per gli Enti locali, da:
 - a) i Presidenti delle province;
 - b) i Sindaci dei comuni capoluogo, i Sindaci dei comuni ed i Presidenti delle Associazioni intercomunali e delle unioni di comuni con più di 50.000 abitanti (13);
 - c) tredici Sindaci di comuni non capoluogo con meno di 50.000 abitanti, eletti secondo le procedure indicate dall'art. 26.
4. Partecipano ai lavori della Conferenza i soggetti di cui al comma 3 o gli assessori da questi delegati. I Presidenti delle Associazioni intercomunali possono delegare la partecipazione ad altro Sindaco dell'Associazione (14).

(13) Lettera così modificata dall'art. 31, comma 2, L.R. 24 marzo 2004, n. 6.

(14) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 2, L.R. 26 aprile 2001, n. 11, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo originario era il seguente: «4. L'espressione della volontà dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia componenti della Conferenza, ai fini della formulazione dei pareri e delle intese, può essere delegata solo ad altro componente della Conferenza. Alle sedute della Conferenza possono intervenire, su delega espressa dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia che ne sono componenti, membri delle Giunte da questi presiedute o, su delega espressa di componenti della Conferenza che siano Sindaci di comuni parte di Unioni o Associazioni intercomunali, Sindaci degli altri comuni che compongono l'Unione o l'Associazione intercomunale.».

Art. 26

Elezione dei rappresentanti dei comuni con meno di cinquantamila abitanti.

1. Ai fini dell'elezione dei componenti della Conferenza di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, il Presidente della Regione convoca con suo decreto l'assemblea dei Sindaci dei comuni della Regione con meno di 50.000 abitanti.
2. L'assemblea dei Sindaci elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti nella Conferenza.
3. L'elezione avviene sulla base di una lista di candidati composta da tutti i Sindaci dei comuni della Regione con meno di 50.000 abitanti, che ne facciano richiesta in forma scritta al Presidente della Regione entro i termini fissati nel decreto di convocazione.
4. I Sindaci presenti possono esprimere un solo voto indicando il nome ed il cognome di uno dei candidati presenti in tale lista. Nella lettera di convocazione dell'assemblea, il Presidente della Regione indica le modalità per la eventuale espressione del voto per corrispondenza tali da garantire la segretezza dello stesso.
5. Dopo la verifica delle schede il Presidente della Regione dichiara eletti tredici candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti e determina la graduatoria dei candidati non proclamati eletti disponendoli in ordine decrescente in relazione al numero di voti ricevuti. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età. Qualora uno dei candidati non proclamati eletti decada dalla carica di Sindaco viene espunto dalla graduatoria.
6. Sulla base dei risultati delle elezioni, il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede alla nomina dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali. Con il medesimo decreto convoca la seduta di primo insediamento.

Art. 27

Durata in carica.

1. I componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 3 dell'art. 25, decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco o di Presidente di Provincia. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Regione con proprio decreto.
2. La Conferenza Regione - Autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 25 entro novanta giorni dalle elezioni amministrative concernenti più della metà dell'insieme dei comuni della Regione (15).
3. Nell'ipotesi di decadenza nel corso della legislatura regionale di uno dei componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, il Presidente della Regione dichiara eletto a nomina, in sostituzione, il primo dei candidati presenti nella graduatoria di cui al comma 5 dell'art. 26.
4. Qualora nel corso della legislatura decadano più della metà dei componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, ovvero qualora non sia possibile procedere alla sostituzione di un componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria dei non eletti, il Presidente della Regione dispone affinché si proceda, ai sensi dell'art. 26, a

nuove elezioni di tutti i componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25.

5. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei loro successori.

(15) Comma così sostituito dall'art. 20, comma 3, L.R. 26 aprile 2001, n. 11. Il testo originario così recitava: «2. La Conferenza Regione-Autonomie locali viene rinnovata per la quota di componenti di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 25, all'inizio di ogni legislatura regionale.».

Art. 28

Convocazioni.

1. La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia di affari istituzionali, delegato ai sensi del comma 2 dell'art. 25. La Conferenza è convocata inoltre qualora ne faccia richiesta, con indicazione degli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno, almeno un quinto dei componenti espressione degli Enti locali.

Art. 29

Compiti.

1. Al fine di garantire la partecipazione delle province e dei comuni ai processi decisionali che assumono interesse e rilevanza per le autonomie locali, la Conferenza Regione-Autonomie locali:

- a) formula proposte sui temi di interesse delle autonomie locali;
- b) esprime pareri, ai sensi dell'art. 30;
- c) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 31;
- d) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra la Regione, le province e i comuni;
- e) promuove ed esamina rapporti e studi sul processo di attuazione della riforma amministrativa, sul pubblico impiego e sulla attuazione delle politiche pubbliche regionali e locali.

Art. 30

Espressione dei pareri.

1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta regionale pareri in ordine a:
 - a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;
 - b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina delle funzioni degli Enti locali;
 - c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;
 - d) atti generali di programmazione regionale.
2. La Giunta regionale può richiedere comunque pareri alla Conferenza Regione-Autonomie locali in ordine a proprie proposte e iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di coordinamento.
3. I pareri di competenza della Conferenza Regione-Autonomie locali sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti. Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della Conferenza.
4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare competente.

Art. 31

Intese.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali espressione degli Enti locali.
3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali espressione degli Enti locali è espresso di regola all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza assoluta di tali componenti.
4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 è comunicata ai Sindaci dei comuni interessati

non componenti la Conferenza i quali possono entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente entro i dieci giorni successivi con le medesime modalità di cui al comma 3.

5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.

6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni successive.

Art. 32

Spese di partecipazione.

1. Le spese relative alla partecipazione ai lavori della Conferenza di ogni singolo componente sono a carico dell'amministrazione di cui egli è espressione.

Art. 33

Programmazione negoziata.

1. La Regione, al fine di favorire la cooperazione tra gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative e l'impiego integrato delle risorse finanziarie promuove attività di programmazione negoziata per la predisposizione e la realizzazione di programmi di intervento finalizzati alla valorizzazione e alla qualificazione di specifiche aree territoriali.

2. La programmazione negoziata si svolge tra la Regione, gli Enti locali, altri soggetti pubblici e con la partecipazione delle parti sociali, di soggetti privati interessati ed è rivolta a realizzare le condizioni per lo sviluppo locale sostenibile, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, provinciale e comunale.

3. Le disposizioni della presente norma, nonché quelle di cui all'art. 66 sulle intese istituzionali, costituiscono principi informativi per la legislazione regionale.

Parte seconda

Soggetti istituzionali del governo territoriale e strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione sociale

TITOLO IV

Strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione sociale

Capo II - Strumenti della concertazione sociale

Art. 34

Conferenza regionale per l'economia e il lavoro.

1. La Conferenza regionale per l'economia e il lavoro, istituita con provvedimento della Giunta regionale 5 ottobre 1993, n. 4859 costituisce strumento di confronto tra la Giunta regionale e le associazioni economiche e sindacali, ferme restando le forme di consultazione delle associazioni economiche e sindacali.

Essa inoltre costituisce sede di concertazione secondo le modalità indicate ai sensi del comma 2.

2. Con successivi provvedimenti della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono previste ulteriori modalità di organizzazione, funzionamento e composizione della Conferenza.

Art. 35

Conferenza regionale del Terzo settore (16).

1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli organismi del Terzo settore è istituita la Conferenza regionale del Terzo settore, a cui partecipano gli organismi rappresentativi dei soggetti del Terzo settore aventi sede ed operanti nel territorio regionale, con particolare riferimento a quelli del volontariato, della cooperazione sociale e dell'associazionismo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di composizione,

organizzazione e funzionamento della Conferenza.

(16) Articolo così sostituito dall'art. 45, comma 1, L.R. 30 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 1 della medesima legge), ad eccezione dell'art. 28, comma 2 e dell'art. 47, comma 2, lettera c) della suddetta legge, che entrano in vigore il 1° luglio 2015. Per le norme transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 46, commi da 1 a 4, della suddetta legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 35. Conferenza regionale del terzo settore.

1. Per il confronto e la concertazione tra la Giunta regionale e gli enti, gli organismi e le associazioni rappresentativi del terzo settore, è istituita la Conferenza regionale del terzo settore con riferimento agli organismi rappresentativi del volontariato, della cooperazione sociale e delle associazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono definite le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento della Conferenza.».

Parte seconda

Soggetti istituzionali del governo territoriale e strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione sociale

TITOLO IV

Strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione sociale

Capo III - Comitato regionale di controllo

Art. 36

Modifiche alla L.R. n. 7 del 1992.

1. In attuazione della legge n. 127 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni alla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, recante «Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli enti dipendenti dalla Regione».

2. ... (17).

3. ... (18).

4. ... (19).

5. ... (20).

6. ... (21).

7. ... (22).

8. ... (23).

9. ... (24).

10. ... (25).

11. [...] (26).

(17) Sostituisce l'art. 2, L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.

(18) Sostituisce l'art. 23, L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.

(19) Sostituisce l'art. 25, L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.

(20) Sostituisce l'art. 26, L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.

(21) Sostituisce l'art. 28, L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.

- (22) Sostituisce l'art. 30, L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.
(23) Sostituisce l'art. 31, L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.
(24) Sostituisce l'art. 32, L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.
(25) Sostituisce l'art. 33, L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.
(26) Comma abrogato dall'art. 64, comma 2, lettera i), L.R. 12 marzo 2003, n. 2. Sostituiva l'art. 44, L.R. 7 febbraio 1992, n. 7, abrogato anch'esso dal suddetto art. 64.

Art. 37

Abrogazioni e norma interpretativa.

1. Sono abrogati gli articoli 24, 35, 36 e 37 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato è articolato in un'unica sezione e le tre attuali sezioni sono prorogate sino alla nomina dei componenti dell'unica sezione del Comitato.
2. Il Consiglio regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede alla nomina dei componenti del Comitato. Gli articoli 3 e 6 della L.R. n. 7 del 1992, sono abrogati dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione.
3. Dalla data di insediamento del Comitato in unica sezione, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992, si riferisce alle « Sezioni del Comitato regionale di controllo» o ai «Presidenti delle sezioni » è da intendere che si riferisca al «Comitato» ed al «Presidente del Comitato». Sino a tale data, in tutti i casi in cui la L.R. n. 7 del 1992, si riferisce al «Comitato» ed al «Presidente del Comitato» è da intendere che si riferisca alle «Sezioni del Comitato regionale di controllo» o ai «Presidenti delle sezioni».
4. Nel comma 1 dell'art. 5 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 recante «Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale» sono abrogate le parole da «e per essi» fino a «Comunità montane».

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Sviluppo economico e attività produttive
Capo I - Agricoltura

Art. 38

Esercizio delle funzioni.

1. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni conferite dal D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143, secondo le norme di cui alla L.R. 30 maggio 1997, n. 15, recante «Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34», come modificata dalla L.R. 9 ottobre 1998, n. 31.
2. La Regione persegue la qualificazione dei sistemi agricolo-alimentari anche con le modalità e nelle forme della programmazione negoziata disciplinate dalla sezione III del capo V del titolo V, individuando le relative azioni nell'ambito di quelle previste dall'art. 64 in quanto compatibili.
3. Lo sportello unico per le attività produttive di cui al capo VI del titolo V svolge le proprie attività anche con riguardo alle imprese agricole e agroalimentari.
4. La concessione, l'erogazione, il controllo e la revoca degli aiuti nel settore agricolo e agroalimentare previsti dalla vigente legislazione regionale sono effettuati con riferimento alle tipologie e alle procedure disciplinate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 in quanto compatibili.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Sviluppo economico e attività produttive
Capo II - Artigianato

Art. 39

Oggetto.

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione, degli Enti locali e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle funzioni in materia di artigianato così come definita dall'art. 12 del D.Lgs. n. 112 del 1998, comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi degli articoli 14 e 48 dello stesso decreto.
2. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste dal comma 1 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse.
3. Resta ferma l'estensione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, contributi o incentivi comunque denominati, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

Art. 40

Funzioni della Regione.

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione ed indirizzo, nonché:
 - a) il coordinamento delle funzioni conferite alle province e agli Enti locali ai sensi del presente capo, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;
 - b) la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonché delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
 - c) l'approvazione di programmi regionali oggetto di cofinanziamento ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 112 del 1998;
 - d) la promozione e l'attuazione di programmi regionali per la valorizzazione delle produzioni, il sostegno alle esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese (27);
 - e) il sostegno a progetti speciali di rilievo regionale diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore;
 - f) la disciplina della convenzione con Artigiancassa e degli interventi regionali in materia di prestazione di garanzia, nonché i rapporti con gli istituti di credito;
 - g) le attività inerenti l'osservatorio regionale dell'artigianato e la connessione con il Sistema informativo e osservatorio economico nazionale (S.I.O.E.).

(27) Vedi, anche, la Delib.G.R. 17 maggio 2006, n. 680, la Delib.G.R. 17 marzo 2008, n. 355 e la Delib.G.R. 29 dicembre 2008, n. 2348.

Art. 41

Funzioni delle province.

1. Alle province sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in conformità alle previsioni del Piano territoriale regionale e del Piano Territoriale di coordinamento provinciale;
 - b) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli indirizzi di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 40;
 - c) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo.
2. Le province esercitano inoltre le funzioni conferite alla Regione dall'art. 14 del D.Lgs. n. 112 del 1998 non ricomprese tra quelle riservate alla Regione o conferite ai sensi degli articoli 42 e 43.
3. Le province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni

stipulate dalla Regione ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

4. Le province possono, nel rispetto della normativa vigente, affidare mediante convenzione anche pluriennale ad uno o più soggetti terzi la concessione e l'erogazione dei contributi oggetto del programma provinciale dell'artigianato.

Art. 42

Funzioni dei comuni.

1. I comuni esercitano le funzioni attribuite dalla legislazione regionale, ed in particolare dalla L.R. 16 maggio 1994, n. 20, e concorrono alla determinazione degli obiettivi e delle priorità contenuti nel programma provinciale di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 41.

Art. 43

Funzioni delle C.C.I.A.A.

1. Le funzioni amministrative relative alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane, esercitate dalle Commissioni provinciali dell'artigianato, sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ferme restando le competenze delle Commissioni provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato previste dalla legislazione statale e dalla L.R. 4 giugno 1988, n. 24.

2. La Giunta regionale emana direttive per armonizzare le procedure di iscrizione all'albo delle imprese artigiane con quelle del registro delle imprese.

Art. 44

Riparto delle risorse.

1. Le risorse finanziarie regionali sono ripartite tra le province con deliberazione della Giunta regionale, che determina altresì le modalità di trasferimento.
2. Il riparto, qualora le risorse siano previste su base pluriennale, può riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.

Art. 45

Rinvii.

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del D.P.C.M. di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs n. 112 del 1998, la Regione adotta gli atti necessari per il subentro nelle convenzioni con Artigiancassa e per assicurare il raccordo e il coordinamento con la legislazione regionale vigente. A tal fine, la Regione recepisce, in quanto applicabili, le indicazioni derivanti dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e provvede alla disciplina dei comitati tecnici regionali e al raccordo con il sistema regionale dei Consorzi fidi e delle cooperative di garanzia per l'artigianato, nonché con il sistema bancario.
2. La Regione adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento relativo alla procedura n. 96 «Procedure relative alla composizione e al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e cancellazione all'Albo delle imprese artigiane» di cui all'allegato 1 della legge n. 59 del 1997, un provvedimento legislativo relativo alla disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonché alle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane.
3. Fino alla ricostituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per l'artigianato, queste sono prorogate nella composizione vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 46

Modifiche alla L.R. n. 20 del 1994.

1. L'art. 15 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, recante «Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana», è abrogato.
2. ... (28).
3. Nel comma 3 dell'art. 17 della L.R. n. 20 del 1994 sono soppresse le parole «realizzato nel periodo previsto dal comma 2 o».
4. Il capo II del titolo III della L.R. n. 20 del 1994 è abrogato.

(28) Sostituisce la lettera a) del comma 2 dell'art. 17, L.R. 16 maggio 1994, n. 20.

Art. 47

Norma finale.

1. Le province esercitano le funzioni conferite dal presente capo a decorrere dall'anno successivo al subentro nelle convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 45.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Sviluppo economico e attività produttive
Capo III - Conferimento delle funzioni in materia di industria

Art. 48

Oggetto.

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia dell'industria così come definita dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. Le funzioni regionali in materia di industria comprendono qualsiasi attività imprenditoriale esercitata dalle imprese, in qualsiasi forma costituite, diretta alla

lavorazione e alla trasformazione delle materie prime, alla produzione e allo scambio di semilavorati, di merci e di beni anche immateriali, nonché l'erogazione di servizi a sostegno di tali attività, fatte salve le limitazioni di cui al comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

3. La Regione esercita tutte le funzioni ad essa conferite ai sensi degli articoli 19, 23, 26, 48 e 49 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

4. La Regione subentra alle amministrazioni statali nelle convenzioni previste dal comma 12 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e provvede all'eventuale revisione delle stesse secondo quanto stabilito all'art. 56.

Art. 49

Funzioni della Regione.

1. Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e le funzioni amministrative concernenti:

a) la partecipazione all'elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali in materia di industria;

b) la gestione del Fondo unico regionale per le attività produttive industriali di cui all'art. 53;

c) la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998;

d) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese;

e) la promozione di programmi di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico;

f) la promozione di interventi per singoli settori industriali e per la cooperazione tra imprese;

g) il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione del sistema produttivo;

h) lo sviluppo dell'occupazione e dei servizi reali alle imprese;

i) il sostegno agli investimenti per impianti ed acquisto macchine;

l) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa;

m) l'attuazione di programmi comunitari;

n) il coordinamento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, in attuazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

2. La Regione svolge attività al fine di favorire la salvaguardia dei livelli di occupazione.

3. La Regione, in attuazione dei commi 1 e 3 dell'art. 1 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, individua le procedure per la gestione degli interventi in materia di attività produttive industriali.

4. La Regione provvede con apposita legge alla disciplina delle aree industriali anche ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

Art. 50

Funzioni degli Enti locali.

1. Le province e i comuni partecipano all'elaborazione delle politiche regionali in materia di attività produttive industriali nell'ambito della Conferenza Regione - Autonomie locali e possono concorrere, con proprie risorse, al sostegno e allo sviluppo dei sistemi produttivi locali.
2. Gli Enti locali promuovono progetti di sviluppo delle attività produttive di cui alla sezione III del capo V del presente titolo.
3. Alle province competono le funzioni amministrative concernenti:
 - a) lo svolgimento delle funzioni di programmazione negoziata e la promozione della concertazione con gli Enti locali territoriali, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito delle previsioni di cui al presente capo;
 - b) la promozione e il coordinamento della rete degli sportelli unici, nell'ambito di quanto previsto al capo VI del presente titolo.
4. Ai comuni competono le funzioni amministrative concernenti:
 - a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 112 del 1998;
 - b) la istituzione e la gestione degli sportelli unici per le attività produttive, nel rispetto delle previsioni del capo VI del presente titolo.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Sviluppo economico e attività produttive
Capo IV - Cooperazione

Art. 51

Esercizio delle funzioni.

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di cooperazione conferite dall'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:

- a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei suoi settori di intervento;
 - b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione;
 - c) le agevolazioni per gli investimenti derivanti da iniziative destinate a programmi di innovazione;
 - d) le agevolazioni per programmi ed investimenti destinati a sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione;
 - e) le agevolazioni alle cooperative per l'accesso al credito;
 - f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative;
 - g) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività d'impresa in forma cooperativa.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate secondo quanto previsto dalla legislazione regionale.

Art. 52

Modifiche alla L.R. n. 22 del 1990.

... (29).

(29) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 7, L.R. 23 marzo 1990, n. 20.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Capo V - Ulteriori provvedimenti di attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998 e riordino della
legislazione regionale vigente in materia di attività produttive
Sviluppo economico e attività produttive
Sezione I - Ulteriori provvedimenti in attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998

Art. 53

Fondo unico regionale per le attività produttive industriali.

1. È istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali nel quale

confluiscono le risorse statali di cui al comma 5 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e tutte le ulteriori risorse regionali destinate ad interventi di sostegno alle attività produttive industriali, per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma regionale di cui all'art. 54.

Art. 54

Programma regionale (30).

1. Per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi della Regione in materia di attività produttive industriali, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale e dell'art. 10 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123, e per perseguire finalità di delegificazione e semplificazione, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, un programma regionale di norma triennale. La Giunta regionale può proporre annualmente al Consiglio, per l'approvazione, aggiornamenti parziali del programma stesso.

2. La Giunta regionale predispone il programma regionale, sentita la Conferenza per l'economia e il lavoro secondo le modalità di cui al comma 2 dell'art. 34, previa consultazione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria più rappresentative (31).

3. Il programma regionale riguarda l'insieme delle attività spettanti alla Regione e dà attuazione, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998, agli interventi previsti dalla legislazione statale nel rispetto delle finalità, tipologie di interventi e soggetti beneficiari ivi stabiliti. A tale programmazione si raccordano gli interventi previsti dalla legislazione regionale in materia di politiche per le imprese.

4. Il programma regionale sostiene inoltre, nel quadro della legislazione regionale vigente:

a) la creazione di nuove imprese e la successione nella conduzione di impresa, in particolare a favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile;

a-bis) lo sviluppo dell'imprenditorialità nelle zone montane (32);

b) la qualificazione delle risorse umane;

c) l'attività nel lavoro autonomo e nelle professioni;

d) la promozione, nell'ambito della attuazione delle funzioni conferite alla Regione dal D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, di iniziative a sostegno delle aziende in difficoltà, in particolare per la ricerca di iniziative imprenditoriali sostitutive, anche in forma cooperativa, che possono garantire la prospettiva del mantenimento di livelli occupazionali adeguati, anche ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

e) l'utilizzo di risorse umane per la ricerca e l'innovazione e la partecipazione ai relativi programmi comunitari e nazionali;

f) la realizzazione di interventi di innovazione nei prodotti, nelle tipologie e nei processi produttivi;

g) la realizzazione di sistemi di qualità aziendale, la loro certificazione e l'applicazione di metodologie di qualità totale basate sulla partecipazione attiva dei lavoratori;

h) l'applicazione di norme e procedure riguardanti la prevenzione di rischi, la tutela

della salute, la qualità ambientale interna ed esterna alle imprese;

i) la realizzazione di iniziative delle imprese volte a favorire l'esportazione e l'internazionalizzazione.

5. Il programma regionale sostiene altresì:

a) l'agevolazione dell'accesso al credito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 112 del 1998, e la capitalizzazione di impresa, nonché la definizione dei criteri per il rapporto con gli istituti di credito;

b) il sostegno di interventi per la ricerca applicata, l'innovazione e il trasferimento tecnologico, sviluppati da piccole e medie imprese, anche in forma associata;

c) la promozione e l'attuazione di progetti per la valorizzazione delle produzioni e per il sostegno all'esportazione, nonché per l'internazionalizzazione delle imprese;

d) lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, anche in riferimento all'attuazione degli interventi previsti dalla legislazione nazionale, promuovendo altresì lo sviluppo e la qualificazione tecnologica delle aree di insediamento industriale e artigianale e le reti territoriali di servizi alle imprese.

(30) Per la proroga del programma triennale per le attività produttive 2003-2005, vedi l'art. 27, L.R. 26 luglio 2007, n. 13.

(31) Con Delib.Ass.Legisl. 25 luglio 2012, n. 83 è stato approvato il programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico di cui al presente comma.

(32) Lettera aggiunta dall'art. 22, comma 1, L.R. 20 gennaio 2004, n. 2.

Art. 55

Modalità e procedure di intervento (33).

1. Il programma regionale individua gli obiettivi e le priorità tra le diverse linee di intervento. I fabbisogni finanziari necessari per l'attuazione del programma sono indicati nel bilancio annuale.

2. Il Programma regionale, fermo restando quanto disposto al comma 3 dell'art. 54, determina inoltre:

a) le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi, nell'ambito delle procedure previste dal D.Lgs. n. 123 del 1998;

b) gli ambiti di intervento e le relative tipologie di contributi;

c) i soggetti beneficiari, in relazione ai singoli ambiti di intervento.

3. La Giunta regionale, sulla base degli indirizzi definiti dal programma regionale, approva le spese ammissibili e i criteri di concessione, erogazione e revoca dei benefici, le modalità di presentazione delle domande e le misure dei contributi.

(33) Per la proroga del programma triennale per le attività produttive 2003-2005, vedi l'art. 27, L.R. 26 luglio 2007, n. 13.

Art. 56

Convenzioni.

1. La Giunta regionale definisce le modalità di subentro della Regione alle Amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 12 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998, ne individua i necessari adeguamenti e definisce la loro modalità di stipula.
2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre ad affidare mediante convenzione anche pluriennale ad uno o più soggetti esterni l'erogazione dei contributi oggetto del programma regionale. La convenzione può altresì riguardare la concessione dei contributi qualora la procedura adottata sia quella automatica di cui all'art. 4 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 57

Monitoraggio e valutazione del programma regionale.

1. La Regione svolge l'attività di monitoraggio e valutazione del programma regionale di cui all'art. 54. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione, sui risultati conseguiti dal programma stesso nell'anno precedente e sull'efficacia degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi perseguiti.

Parte terza

Riparto delle funzioni e discipline di settore

TITOLO V

Capo V - Ulteriori provvedimenti di attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998 e riordino della
legislazione regionale vigente in materia di attività produttive

Sviluppo economico e attività produttive

Sezione II - Riordino della legislazione regionale vigente in materia di attività produttive industriali

Art. 58

Attuazione delle funzioni delegate in materia di agevolazione del credito.

1. La Regione sviluppa azioni volte ad agevolare l'accesso al credito, disciplina i rapporti con gli istituti di credito, determina i criteri dell'ammissibilità al credito agevolato e i controlli sulla sua effettiva destinazione. La Regione determina altresì i criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzia e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.
2. La Regione può costituire propri fondi per interventi di concessione di garanzia, primaria e accessoria, presso soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente in materia di garanzia e credito, con i quali stipula apposite convenzioni. Le convenzioni definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i criteri di selezione dei beneficiari delle garanzie e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie.
3. La Regione può intervenire anche mediante l'erogazione di contributi a favore dei consorzi e società consortili fidi di primo e di secondo grado dell'artigianato, della cooperazione e delle piccole e medie imprese, costituiti anche in forma cooperativa, per incrementare la capacità di garanzia ed agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine delle imprese.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri, le modalità ed i termini di presentazione delle domande di contributo di cui al comma 3, nonché i criteri relativi alla finalizzazione dei contributi stessi ovvero alla rifinalizzazione, secondo criteri definiti nell'ambito del programma regionale di cui all'art. 54, di contributi precedentemente concessi, le modalità di controllo e di eventuale revoca degli stessi.
5. La Regione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 112 del 1998, può sottoscrivere accordi integrativi con l'istituto tesoriere, ovvero con gli istituti tesorieri, ovvero con altri istituti di credito, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.
6. Gli accordi integrativi di cui al comma 5 definiscono l'individuazione delle risorse finanziarie messe a disposizione, i parametri di determinazione dei tassi di riferimento, i tempi e le procedure per la concessione dei finanziamenti.
7. Gli accordi integrativi definiscono, altresì, le tipologie di investimento aziendale prioritarie, nel quadro degli obiettivi di politica industriale definiti dal Programma regionale di cui all'art. 54.
8. La Regione può concedere contributi alle piccole e medie imprese al fine di ridurre il tasso di interesse sui finanziamenti concessi dagli istituti di credito convenzionati. In tal caso l'entità della riduzione del tasso di interesse è determinata dagli accordi integrativi di cui al comma 5.

Art. 58-bis

Misure a favore della liquidità del Terzo settore a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (34).

1. Al fine di agevolare la continuità dell'attività delle imprese e degli altri enti del Terzo settore per i quali l'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) prevede l'iscrizione nell'apposito Registro, nonché delle associazioni e società sportive dilettantistiche e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017, operanti in Emilia-Romagna, la Regione assegna ai Consorzi fidi, abilitati ai sensi degli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), risorse destinate ad erogare contributi per l'abbattimento dei costi di accesso al credito ed alla garanzia relativi a finanziamenti di breve-medio periodo per il superamento delle difficoltà derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione del comma 1, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

(34) Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 29 maggio 2020, n. 1, a decorrere dal 30 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

Art. 59

Attuazione delle funzioni delegate in materia di capitalizzazione delle piccole e medie imprese.

1. La Regione realizza azioni finalizzate alla capitalizzazione delle piccole e medie imprese, in particolare attraverso iniziative volte a favorire il loro accesso al mercato dei capitali, nonché attraverso la prestazione di garanzie su prestiti partecipativi e su acquisizioni di partecipazione al capitale di rischio delle imprese.
2. La Regione contribuisce al fondo costituito presso Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella L. 19 luglio 1993, n. 237, e definisce criteri e modalità della concessione delle anticipazioni e per la selezione dei soggetti abilitati.

Art. 60

Attuazione delle funzioni delegate per lo sviluppo di programmi per il trasferimento tecnologico.

1. La Regione, al fine di dare attuazione alle funzioni delegate inerenti la realizzazione di programmi per la ricerca applicata, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo, nell'ambito degli indirizzi comunitari e nazionali in materia, predispone un provvedimento legislativo finalizzato a promuovere:

a) lo sviluppo efficace e coordinato di:

1) iniziative di ricerca applicata e innovazione;

2) una rete per il trasferimento e la diffusione di conoscenze tecnologiche, aperta a Università, enti di ricerca, centri pubblici e privati, imprese singole e associate, realizzata anche in collaborazione con enti e strutture di ricerca nazionali ed internazionali;

3) iniziative comuni con i soggetti di cui al punto 2) per l'attuazione di un sistema regionale volto all'accrescimento della competitività tecnologica delle imprese;

b) l'impegno delle imprese nel campo della ricerca precompetitiva, della ricerca applicata, dell'innovazione, agevolando a tal fine sia l'accesso delle piccole e medie imprese, di aggregazioni di imprese e dei sistemi produttivi locali ai programmi nazionali e dell'Unione Europea, sia le attività specializzate rivolte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di innovazione;

c) l'impegno delle risorse umane presenti nelle Università, negli Enti di ricerca, nelle professioni e nelle imprese in attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico e di incontro tra domanda e offerta di innovazione.

2. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 armonizza altresì la legislazione regionale vigente in materia di interventi inerenti il trasferimento tecnologico.

Art. 61

Attuazione delle funzioni delegate per il sostegno delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese.

1. La Regione in attuazione delle funzioni delegate inerenti lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese, di cui agli articoli 19 e 48 del D.Lgs. n. 112 del 1998, e in concorso con altri soggetti sostiene le seguenti finalità:

a) la realizzazione di eventi e progetti organici di promozione finalizzati alla penetrazione di mercati esteri;

b) l'erogazione di servizi informativi e di assistenza a sostegno

dell'internazionalizzazione delle imprese;

c) la promozione degli investimenti esteri in Emilia-Romagna, anche con le modalità di cui all'art. 66; il monitoraggio di tali investimenti e di partecipazioni di imprese estere entro il territorio regionale.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione stipula accordi con le amministrazioni centrali dello Stato, l'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), il sistema camerale, le associazioni imprenditoriali, le associazioni delle categorie produttive, gli enti fieristici e altri soggetti pubblici e privati ritenuti idonei.

3. La Regione, con apposito provvedimento legislativo, promuove la costituzione di un organismo unitario per l'attuazione dei programmi di internazionalizzazione e di promozione degli scambi commerciali a sostegno del sistema produttivo regionale ai sensi dell'art. 3 della L. 25 marzo 1997, n. 68.

Parte terza

Riparto delle funzioni e discipline di settore

TITOLO V

Capo V - Ulteriori provvedimenti di attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998 e riordino della legislazione regionale vigente in materia di attività produttive

Sviluppo economico e attività produttive

Sezione III - Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata per lo sviluppo del sistema produttivo

Art. 62

Attuazione delle funzioni di programmazione negoziata.

1. La Regione persegue la qualificazione delle condizioni di sviluppo nelle diverse aree territoriali, promuovendo, con gli Enti locali, gli istituti e strumenti di programmazione negoziata, al fine, in particolare, di favorire ruoli e modalità di confronto e concertazione degli Enti locali e delle forze economiche e sociali, con il concorso delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

2. Costituiscono strumento di attuazione della programmazione negoziata regionale nel campo dello sviluppo del sistema produttivo, oltretutto gli istituti previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, i progetti di sviluppo delle attività produttive di cui all'art. 64.

Art. 63

Soggetti proponenti e ambiti dei progetti di sviluppo delle attività produttive.

1. I progetti di sviluppo delle attività produttive possono essere proposti dalla Regione, Enti locali, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.
2. Le province adottano apposite modalità di concertazione al fine di conseguire l'intesa per la proposta del progetto di sviluppo. Alla concertazione partecipano i soggetti proponenti i progetti di sviluppo nell'ambito delle rispettive attribuzioni e quelli indicati al comma 1. Nell'ambito della concertazione i soggetti che assumono impegni per la realizzazione dei progetti concludono un'apposita intesa.
3. In attuazione degli interventi per i sistemi produttivi locali, anche ai sensi della legislazione nazionale, i progetti di sviluppo delle attività produttive riguardano ambiti territoriali corrispondenti al territorio provinciale o ad aree infraprovinciali caratterizzate da omogeneità economica e sociale, nonché specifiche aree interprovinciali aventi caratteristiche di contiguità territoriale e fattori economici e produttivi comuni.

Art. 64

Progetti di sviluppo delle attività produttive.

1. I progetti di sviluppo delle attività produttive definiscono:
 - a) la delimitazione territoriale del progetto;
 - b) l'individuazione dei soggetti partecipanti e del soggetto responsabile del progetto;
 - c) gli obiettivi perseguiti, le azioni, le fasi di attuazione e le tipologie di intervento;
 - d) gli effetti sull'economia del territorio interessato;
 - e) il piano finanziario, compresi gli oneri a carico dei soggetti aderenti al progetto, nonché l'indicazione del contributo regionale.
2. La Regione può fornire assistenza tecnica per la predisposizione del progetto di sviluppo delle attività produttive.
3. I progetti di sviluppo delle attività produttive prevedono di norma le seguenti tipologie di azioni:
 - a) partenariato economico in ambito infra-regionale e interregionale;
 - b) servizi comuni alle imprese e servizi per il lavoro e per l'occupazione;
 - c) iniziative mirate alla promozione territoriale e all'insediamento di nuove imprese e di nuovi settori ad elevato contenuto tecnologico;
 - d) iniziative mirate alla promozione di attività economiche concernenti l'economia sociale e ambientale;
 - e) iniziative per favorire la localizzazione e la realizzazione di insediamenti industriali e artigianali, in particolare di aree ecologicamente attrezzate, nonché la riqualificazione e

il recupero infrastrutturale e dei servizi di aree esistenti.

4. L'attuazione degli interventi previsti alla lett. e) del comma 3 è demandata ai comuni competenti per territorio.

Art. 65

Convenzione di realizzazione.

1. La Giunta regionale approva la convenzione di realizzazione del progetto di sviluppo delle attività produttive, verificata la sua coerenza con i propri strumenti di programmazione e con le altre tipologie di intervento in materia di attività produttive. La convenzione è stipulata con il soggetto responsabile dell'attuazione del progetto e ne prevede compiti e obblighi.

2. La convenzione di realizzazione contiene il piano finanziario previsto dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 64, disciplina i rapporti tra i soggetti firmatari, prevede gli impegni reciproci, quantifica l'apporto finanziario della Regione e stabilisce le modalità di erogazione dei finanziamenti regionali.

Art. 66

Intese istituzionali.

1. La Regione promuove, ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, intese istituzionali di programma con l'amministrazione centrale per l'attuazione degli strumenti della programmazione negoziata inerenti agli obiettivi di sviluppo produttivo locale.

2. Con le modalità di cui al comma 1 la Regione concorre a promuovere con l'amministrazione centrale anche i contratti di programma di cui alla lett. e) del comma 203 della legge n. 662 del 1996, per la promozione di programmi d'investimento e di sviluppo produttivo e occupazionale di imprese nazionali ed estere, singole o associate, sul territorio regionale, nonché per l'attuazione di iniziative e progetti di investimento e collaborazioni produttive in aree del Mezzogiorno.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V

Capo V - Ulteriori provvedimenti di attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998 e riordino della
legislazione regionale vigente in materia di attività produttive
Sviluppo economico e attività produttive
Sezione IV - Norme comuni

Art. 67

Interventi.

1. La Giunta regionale, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente capo, concede contributi ai soggetti di cui all'art. 68, secondo quanto previsto dal Programma regionale e nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi del comma 3 dell'art. 55.
2. Gli interventi oggetto di contributo ricomprendono spese per l'acquisizione di beni materiali e immateriali, nonché di servizi strumentali al conseguimento degli obiettivi di qualificazione competitiva delle imprese, di cui al presente capo.

Art. 68

Soggetti beneficiari e regimi di aiuto.

1. Fatte salve ulteriori specificazioni rispetto ai soggetti beneficiari previste dalla legislazione statale di delega, nonché dalla legislazione regionale vigente, possono essere finanziati, secondo quanto previsto nel Programma regionale ai sensi della lett. c) del comma 2 dell'art. 55, progetti presentati da:
 - a) le piccole e medie imprese industriali e di servizi alla produzione in qualsiasi forma costituite, aventi sede operativa nel territorio della Regione;
 - b) i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, aventi la maggioranza delle imprese associate nel territorio della Regione;
 - c) i consorzi fidi e le cooperative di garanzia;
 - d) le imprese di cui alla lett. a) temporaneamente associate per la realizzazione di progetti comuni;
 - e) le imprese eccedenti i limiti dimensionali di piccola e media impresa, previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, limitatamente ai regimi

autorizzati dalla Commissione Europea;

f) le associazioni imprenditoriali;

g) le associazioni dei consumatori e degli utenti;

h) le fondazioni aventi quali finalità statutarie la promozione e lo sviluppo del sistema delle imprese;

i) le Università, i centri di ricerca e i centri di servizio alle imprese;

l) gli Enti locali e loro società partecipate, le autonomie funzionali e loro associazioni.

2. Ai regimi di aiuto derivanti dal presente titolo si applica il regime di aiuto di minima entità, così come disciplinato dalla normativa comunitaria vigente.

3. Qualora un regime di aiuto previsto dal programma regionale, ovvero dalla normativa statale di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 112 del 1998, deroghi a quanto previsto al comma 2, la Regione provvede alla notifica del medesimo alla Commissione europea, nel caso in cui non sia già stato notificato.

L'attuazione del regime di aiuto è subordinata all'esito positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato dell'Unione europea.

Art. 69

Norma finale.

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti di bilancio afferenti la legge regionale 2 maggio 1983, n. 13, la legge regionale 22 novembre 1991, n. 31, la legge regionale 3 settembre 1992, n. 37, e la legge regionale 15 febbraio 1994, n. 9, confluiscono nel Fondo unico di cui all'art. 53.

2. Fino all'approvazione del programma regionale di cui all'art. 54, la Regione interviene a favore delle imprese secondo quanto stabilito dalle leggi indicate al comma 1.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Capo VI - Sportello unico

Art. 70

Sportello unico per le attività produttive.

1. I comuni istituiscono, singolarmente o in forma associata secondo le modalità di cui all'art. 23, lo sportello unico per le attività produttive ai fini dello svolgimento del procedimento autorizzativo.
2. La Regione attua la razionalizzazione della distribuzione delle funzioni e delle competenze fra gli Enti locali e provvede, nelle materie di propria competenza, alla ridisciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Lo sportello unico cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, cessazione e riattivazione di impianti produttivi, nonché all'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa, incluso il rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi del comma 8 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997, fermo restando che la concessione o autorizzazione edilizia è rilasciata dal Comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale lo sportello unico attiva, altresì, la procedura di valutazione di impatto ambientale come disciplinata dalla legge regionale prevista dal D.P.R. 12 aprile 1996.
4. Lo sportello unico, per assicurare efficacia e tempestività nell'azione amministrativa, sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241.
5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 112 del 1998, per la realizzazione dello sportello unico i comuni possono stipulare convenzioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
6. La Giunta regionale può concedere contributi ai comuni, singoli o associati, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le modalità e i criteri per la concessione.
7. Nell'ambito delle attività di cui alla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, la Regione promuove la realizzazione di iniziative formative rivolte al personale addetto agli sportelli unici.

Art. 71

Assistenza e informazione alle imprese.

1. In attuazione del comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di assistenza ed informazione alle imprese ed, in particolare, con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, promuove una rete integrata di servizi finalizzata alla raccolta e alla diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili e agli strumenti agevolativi ivi compresi quelli contributivi e fiscali a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

2. L'attività di assistenza e informazione alle imprese è realizzata anche attraverso gli sportelli unici istituiti dai comuni ai sensi dell'art. 70.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Capo VII - Fiere

Art. 72

Esercizio delle funzioni.

1. La Regione esercita in materia di fiere le funzioni conferite dall'art. 41 del D.Lgs. n. 112 del 1998, nel quadro della più generale azione di sviluppo e qualificazione delle manifestazioni fieristiche e della loro collocazione nell'ambito di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato.
2. Sono trasferite ai comuni, anche in forma associata, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.
3. La Regione con un apposito provvedimento legislativo disciplina l'attività fieristica e lo sviluppo del sistema fieristico. Tale provvedimento provvede altresì al riordino degli enti fieristici, prevedendone la trasformazione in società di capitali e le modalità e i tempi per attuarla.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Capo VIII - Commercio

Art. 73

Oggetto.

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia del commercio, così come definita dall'art. 39 del D.Lgs.

n. 112 del 1998.

2. Le funzioni regionali in materia di commercio comprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

3. Si intendono altresì ricomprese nella definizione della materia commercio le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio di cui alla lett. e) del comma 2 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

Art. 74

Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio ad essa conferite dalle lettere d), e), f) e g) del comma 2 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 112 del 1998, dal D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, nonché quelle previste dagli articoli 5 e 6, dal comma 5 dell'art. 9, dall'art. 10, dal comma 3 dell'art. 12, dal comma 6 dell'art. 15 e dagli articoli 23 e 28 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

2. Sono di competenza della Regione, in particolare, i compiti e le funzioni concernenti:

- a) il coordinamento delle funzioni delegate alle province ai sensi del presente capo, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi (35);
- b) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei pubblici esercizi;
- c) la costituzione di un osservatorio per la realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio della rete distributiva.

(35) Vedi, anche, la Delib.G.R. 25 febbraio 2000, n. 287, recante la definizione degli indirizzi e le modalità di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in materia di concessione dei contributi e la Delib.G.R. 26 aprile 2001, n. 662. Vedi, anche, la Delib.G.R. 6 maggio 2002, n. 685.

Art. 75

Funzioni degli Enti locali.

1. Sono delegate alle province le funzioni inerenti:

a) l'individuazione, nel rispetto del piano territoriale di coordinamento e degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio regionale, degli ambiti territoriali sovracomunali rilevanti ai fini della programmazione commerciale, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;

b) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande e di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e degli indirizzi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 74.

2. Sono di competenza dei comuni le funzioni amministrative loro conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e dalla legislazione statale. Essi esercitano in particolare, le funzioni concernenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni e l'attività sanzionatoria relative all'apertura, al trasferimento e all'ampliamento dei pubblici esercizi;

b) la definizione dei criteri per stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione, per i tributi e le entrate di competenza per le attività effettuate su posteggi posti nelle aree di cui al comma 17 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998;

c) la definizione dei criteri per la concessione di agevolazioni a favore degli esercizi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 114 del 1998;

d) l'individuazione, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 114 del 1998, delle aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale e la definizione delle attività incompatibili con le esigenze delle predette aree o edifici, ai soli fini della localizzazione e apertura degli esercizi di vendita.

Art. 76

Norma finale.

1. Le province esercitano le funzioni conferite dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 75 a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 77

Rapporti con il sistema camerale.

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di attività produttive e nell'interesse del sistema delle imprese, riconoscendo e valorizzando il ruolo delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura quali enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale, promuove rapporti di collaborazione con il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche per il tramite della loro Unione regionale, e tra queste ed il sistema degli Enti locali, mediante la sottoscrizione di accordi per iniziative comuni e programmi, in particolare per attività di analisi e ricerca sulla struttura economica regionale, per il monitoraggio dell'efficacia delle politiche anche nazionali sul territorio regionale, nonché per iniziative volte a coordinare le azioni in materia di servizi alle imprese.
2. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cooperano con gli Enti locali ai fini della loro partecipazione alle politiche locali di sviluppo delle attività produttive, nonché con i comuni per la realizzazione degli sportelli unici di cui all'art. 70.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Capo X - Pesca marittima e maricoltura

Art. 78

Oggetto.

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni concernenti la materia della pesca marittima, maricoltura e attività connesse, ivi comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143.

Art. 79

Funzioni della Regione (36).

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione degli interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse.
2. Sono altresì riservate alla Regione le funzioni amministrative relative alla lett. f) del primo comma dell'art. 2 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3.
3. La Giunta regionale, nell'esercizio delle funzioni di programmazione degli interventi, approva un programma annuale degli interventi in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse, che definisce modalità, criteri e priorità di attuazione degli interventi delegati.

(36) Con Delib.G.R. 26 settembre 2005, n. 1538, con Delib.G.R. 21 aprile 2008, n. 538, con Delib.G.R. 13 luglio 2009, n. 983 e con Delib.G.R. 30 maggio 2011, n. 744 è stato redatto, ai sensi del presente articolo, il programma annuale delle modalità dei criteri e delle priorità di attuazione degli interventi per la pesca marittima, la maricoltura e le attività connesse, rispettivamente per l'anno 2005, per l'anno 2008, per l'anno 2009 e per l'anno 2011.

Art. 80

Delega di funzioni.

1. Sono delegate alle province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini le funzioni amministrative di concessione, di liquidazione dei contributi e di controllo sulla destinazione dei medesimi.
2. Le province esercitano le funzioni loro delegate nel quadro della normativa regionale vigente in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse, così come modificata dal presente capo.

Art. 81

Riparto delle risorse.

1. Le risorse finanziarie regionali sono ripartite tra le province costiere di Ferrara,

Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini con deliberazione della Giunta regionale che determina altresì le modalità di trasferimento.

2. Il riparto, qualora le risorse siano previste su base pluriennale, può riguardare l'intera autorizzazione pluriennale di spesa.

Art. 82

Modifiche alla L.R. n. 3 del 1979.

1. Al primo comma dell'art. 7 della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3, recante «Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche», le parole « vanno indirizzate al Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «vanno indirizzate alla Provincia competente per territorio».

2. Sono abrogati i commi primo, secondo, terzo, sesto e decimo dell'art. 8 della L.R. n. 3 del 1979.

3. ... (37).

4. Al secondo comma dell'art. 9 della L.R. n. 3 del 1979, le parole «della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti «della Provincia».

(37) Sostituisce il nono comma dell'art. 8, L.R. 14 febbraio 1979, n. 3.

Art. 82-bis

Istituzione della Consulta ittica regionale (38).

1. È istituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta ittica regionale, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di pesca e acquicoltura o suo delegato, composta dai rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali, cooperative e sindacali della pesca professionale e dell'acquicoltura maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. In relazione ai temi oggetto di consultazione, la Consulta può essere integrata da un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura e da rappresentanti designati dagli organismi espressione dei soggetti operanti nella filiera, ivi comprese le associazioni dei consumatori e dei pescatori sportivi.

3. La Consulta è organo consultivo della Giunta regionale e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:

a) sulle linee generali di politica della pesca professionale, dell'acquicoltura e delle attività ad esse connesse e di pianificazione dell'uso del territorio e del mare per l'esercizio delle suddette attività;

b) sui progetti di legge e direttive regionali riguardanti il settore ittico;

c) sulle proposte dei bilanci pluriennali e preventivi annuali per la parte dedicata al settore ittico;

d) sui programmi di attività e di intervento, compresi quelli di attuazione della politica europea, sui criteri e modalità di riparto dei finanziamenti relativi al settore ittico;

e) ogni altro argomento che venga ad essa sottoposto dall'Assessore competente.

4. I componenti della Consulta ed i supplenti sono nominati con deliberazione della Giunta regionale in base alle designazioni di cui al comma 1.

5. La partecipazione alle sedute della Consulta non comporta la corresponsione di alcun compenso o rimborso di qualsiasi natura a favore dei partecipanti.

(38) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, L.R. 24 luglio 2014, n. 22. Per le disposizioni transitorie, vedi l'art. 15 della medesima legge.

Art. 83

Norma finale.

1. Le province esercitano le funzioni delegate dal presente capo a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Capo XI - Energia
Sezione I - Funzioni in materia di energia (39)

Art. 84

Definizioni e funzioni della Regione.

[1. Il presente capo disciplina le funzioni relative alla materia energia conferite alla Regione dagli articoli 30 e 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998. Ai fini della presente legge rientrano nella materia energia le attività relative alla ricerca, coltivazione, produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili e le risorse geotermiche, l'elettricità, l'energia nucleare, il petrolio e il gas naturale, nonché le attività inerenti la produzione e l'utilizzo di impianti, sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia. Sono comprese nella materia altresì le attività di servizio a sostegno delle medesime attività.

2. Compete alla Regione la definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica regionale, attraverso l'adozione del piano energetico regionale, nonché l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento per la sua articolazione a livello territoriale. Il piano di cui al presente comma è predisposto ed approvato secondo le modalità previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e definisce prescrizioni, indirizzi e direttive per i piani territoriali di coordinamento provinciale.

3. La Regione esercita, in particolare, le funzioni concernenti:

a) la approvazione di programmi a dimensione regionale, nonché di progetti di interesse regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale;

b) la ripartizione fra gli enti delegati delle disponibilità finanziarie regionali per l'attuazione dei programmi e progetti di loro competenza, ivi compresi i piani comunali di cui al comma 1 dell'art. 86;

c) la promozione, nell'osservanza delle linee di indirizzo e coordinamento fissate in ambito nazionale, di attività di ricerca applicata, nonché di attività sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni con enti ed istituti di ricerca;

d) la promozione dello sviluppo e qualificazione dei servizi energetici di pubblica utilità di interesse regionale;

e) la promozione della ricerca delle risorse energetiche nel territorio regionale;

f) la definizione delle procedure per la individuazione e la localizzazione, nel rispetto delle competenze dello Stato, di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;

g) la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998 entro i limiti fissati ai sensi della lett. i) del comma 1 dell'art. 33 del medesimo decreto;

h) la formulazione di intese con altre Regioni per le attività ed i servizi che interessano i rispettivi territori.

4. In materia di fonti rinnovabili, risparmio energetico e uso razionale dell'energia, la Regione esercita, in particolare, le funzioni concernenti:

a) la concessione di contributi per la progettazione e realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia o combustibile non tradizionali, ovvero di prototipi a basso consumo specifico, nonché di iniziative utilizzanti tecnologie che non abbiano raggiunto la maturità commerciale e di esercizio, nel rispetto delle linee di indirizzo e coordinamento fissate in ambito nazionale;

b) la promozione della ricerca applicata, dello sviluppo dimostrativo e della diffusione degli impianti e sistemi ad alta efficienza energetica;

c) il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per l'attuazione del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412;

d) l'assistenza agli Enti locali per le attività di informazione e orientamento degli utenti finali dell'energia;

e) l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti

termici.

5. Le determinazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 3 ed alle lettere b) e d) del comma 4 e le procedure per il coordinamento finanziario degli interventi regionali e degli Enti locali sono adottate sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.

6. Nel rispetto della normativa statale in materia, la Regione esercita i compiti conoscitivi ed informativi concernenti le funzioni conferite agli Enti locali, al fine di assicurare la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, nonché ai fini dell'esercizio delle funzioni di programmazione e delle funzioni amministrative di competenza regionale] (40).

(39) La presente sezione, unitamente agli articoli che la compongono (articoli da 84 a 89), è stata abrogata dall'art. 30, L.R. 23 dicembre 2004, n. 26.

(40) La sezione I, unitamente agli articoli che la compongono (ivi compreso il presente articolo), è stata abrogata dall'art. 30, L.R. 23 dicembre 2004, n. 26.

Art. 85

Funzioni delle province.

[1. Le province concorrono alla determinazione della politica energetica regionale secondo quanto previsto dal presente capo ed esercitano le seguenti funzioni:

a) la adozione di programmi e progetti di intervento finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico territoriale, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, salvo quanto previsto per i comuni dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 86;

b) la autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica, nel rispetto delle competenze dello Stato;

c) la autorizzazione alla installazione ed all'esercizio delle reti di trasporto e distribuzione dell'energia;

d) le autorizzazioni inerenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche;

e) le concessioni di coltivazione e le autorizzazioni per lo stoccaggio di idrocarburi in terraferma, ad eccezione che nei giacimenti;

f) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche di cui al comma 2 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998;

g) le altre funzioni attribuite da specifiche disposizioni legislative statali] (41).

(41) La sezione I, unitamente agli articoli che la compongono (ivi compreso il presente articolo), è stata abrogata dall'art. 30, L.R. 23 dicembre 2004, n. 26.

Art. 86

Funzioni dei comuni.

[1. I comuni possono dotarsi di piani comunali relativi all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico e alle fonti rinnovabili.

2. I comuni esercitano le funzioni relative:

a) alla programmazione e alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti di teleriscaldamento che riguardino il territorio comunale, con particolare riferimento alla individuazione delle aree che risultano idonee alla realizzazione degli impianti e delle reti di teleriscaldamento nonché dei limiti e dei criteri nel cui ambito deve essere privilegiato il ricorso all'allaccio e alle reti da parte di soggetti i cui immobili rientrano in dette aree, ai sensi dell'art. 6 della L. 9 gennaio 1991, n. 10;

b) alla formulazione e alla valutazione dei programmi e progetti per la riqualificazione energetica del sistema edilizio urbano, anche attraverso la formulazione di programmi integrati, ai sensi della legislazione regionale in materia.

3. I comuni esercitano inoltre le altre funzioni attribuite loro da specifiche disposizioni legislative statali] (42).

(42) La sezione I, unitamente agli articoli che la compongono (ivi compreso il presente articolo), è stata abrogata dall'art. 30, L.R. 23 dicembre 2004, n. 26.

Art. 87

Esercizio delle funzioni conferite.

[1. Le province ed i comuni esercitano le funzioni conferite ai sensi degli articoli 85 e 86 nel rispetto degli obiettivi della programmazione energetica regionale nonché delle direttive regionali da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge in attuazione dei principi della semplificazione e dell'armonizzazione dei procedimenti amministrativi] (43).

(43) La sezione I, unitamente agli articoli che la compongono (ivi compreso il presente articolo), è stata abrogata dall'art. 30, L.R. 23 dicembre 2004, n. 26.

Art. 88

Convezioni.

[1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere convenzioni e accordi con E.N.E.A. (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), in applicazione della lett. b) del comma 2 dell'art. 2 della L. 25 agosto 1991, n. 282, e con altri enti pubblici e privati, funzionali alla predisposizione del piano energetico regionale e a fornire alle province e ai comuni informazioni, consulenza tecnica e assistenza nella predisposizione degli strumenti di programmazione energetica locale] (44).

(44) La sezione I, unitamente agli articoli che la compongono (ivi compreso il presente articolo), è stata abrogata dall'art. 30, L.R. 23 dicembre 2004, n. 26.

Art. 89

Norma transitoria.

[1. Nelle more dell'adozione del piano energetico regionale, la Giunta regionale propone al Consiglio l'adozione di indirizzi generali di politica energetica regionale] (45).

(45) La sezione I, unitamente agli articoli che la compongono (ivi compreso il presente articolo), è stata abrogata dall'art. 30, L.R. 23 dicembre 2004, n. 26.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Capo XI - Energia
Sezione II - Semplificazioni in materia di distribuzione di energia elettrica

Art. 90

Modifiche alla L.R. n.10 del 1993.

1. ... (46).
2. ... (47).
3. ... (48).
4. ... (49).
5. L'art. 6 della L.R. n. 10 del 1993 è abrogato.
6. ... (50).
7. ... (51).
8. All'art. 10 della L.R. n. 10 del 1993 le parole «L'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione» sono sostituite da «La Provincia».
9. Al comma 3 dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 1993 le parole successive a «della Regione» sono soppresse.
10. ... (52).
11. L'art. 17 della L.R. n. 10 del 1993 è abrogato.

(46) Sostituisce l'art. 2, L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.

(47) Sostituisce l'art. 3, L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.

(48) Sostituisce l'art. 4, L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.

(49) Sostituisce il comma 2 dell'art. 5, L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.

(50) Sostituisce l'art. 7, L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.

(51) Sostituisce l'art. 9, L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.

(52) Aggiunge il comma 4-bis all'art. 15, L.R. 22 febbraio 1993, n. 10.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO V
Capo XII - Turismo

Art. 91

Esercizio delle funzioni.

1. Le funzioni in materia di turismo conferite dagli articoli 43 e seguenti del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono esercitate dalla Regione e dagli Enti locali secondo quanto disposto dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 e dalla legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3.

Art. 92

Modifiche alla L.R. n. 23 del 1997

[1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della L.R. 26 luglio 1997, n. 23, recante «Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo », è abrogata] (53).

(53) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2, L.R. 31 marzo 2003, n. 7. Detto articolo ha abrogato anche la L.R. 26 luglio 1997, n. 23.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Territorio, ambiente e infrastrutture
Capo I - Pianificazione territoriale ed urbanistica

Art. 93

Principi per la riforma della legislazione urbanistica.

1. La Regione, in attuazione dei principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997, provvede alla riforma della legislazione nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica con una legge organica in materia.

2. La legge regionale dovrà perseguire, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) la qualità ambientale, urbana e insediativa, quale principale riferimento per il governo del territorio;

b) un sistema di pianificazione, imperniato sui livelli comunale, provinciale e regionale, in cui le decisioni siano poste in capo al livello di governo più adeguato a svolgere le funzioni, in relazione alla scala e alla natura dei problemi, e più prossimo al

controllo diretto dei cittadini;

c) la previsione di percorsi decisionali, semplici ed efficaci, che nella pianificazione assicurino la rappresentazione unitaria e coerente di tutte le scelte di valenza territoriale, proprie di ciascun livello e soggetto istituzionale coinvolto;

d) l'attribuzione alla pianificazione urbanistica comunale del ruolo di carta unica del territorio, in cui il cittadino e gli operatori possano trovare chiara e certa rappresentazione delle possibilità e delle regole per la realizzazione degli interventi.

Art. 94

Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali: modifiche alla L.R. n. 26 del 1978.

[1. La tutela del valore paesaggistico del territorio regionale è garantita dalla pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso il piano territoriale regionale (P.T.R.), come integrato dal piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.) approvato ai sensi dell'art. 1-bis della L. 8 agosto 1985, n. 431, nonché attraverso i piani territoriali di coordinamento provinciali (P.T.C.P.) e i piani regolatori generali (P.R.G.), che ne costituiscono attuazione.

2. I comuni provvedono alla gestione dei vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1° agosto 1978, n. 26, rilasciando le relative autorizzazioni a norma del comma 3.

3. Negli ambiti territoriali individuati dall'art. 1 della legge n. 431 del 1985, gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 costituiscono il parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 7 della L. 29 giugno 1939, n. 1497. Negli ambiti territoriali interessati da vincoli paesaggistici di cui alla legge n. 1497 del 1939 ed alla L.R. n. 26 del 1978, un ulteriore parametro ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è costituito dalle specifiche normative e indicazioni degli elementi meritevoli di tutela, definite dall'atto di apposizione del vincolo di cui alla lett. a) del comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 26 del 1978.

4. ... (54)] (55).

(54) Sostituiva il terzo comma dell'art. 10, L.R. 1° agosto 1978, n. 26, poi abrogata, al pari del presente articolo e con la medesima decorrenza, dall'art. 4, L.R. 30 novembre 2009, n. 23.

(55) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera e), L.R. 30 novembre 2009, n. 23, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 della stessa legge).

Riparto delle funzioni e discipline di settore

TITOLO VI

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo II - Edilizia residenziale pubblica

Art. 95

Principi per la riforma dell'edilizia residenziale pubblica (56).

1. Al fine di dare attuazione al conferimento alla Regione e agli Enti locali delle funzioni amministrative concernenti l'edilizia residenziale pubblica, disposto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione approva una legge di riforma organica della materia, secondo i seguenti principi generali:

a) attribuzione ai comuni di tutte le funzioni concernenti la gestione e l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da esercitare in forma singola o associata ai sensi del capo III del titolo III della presente legge e, comunque, individuando livelli d'esercizio tali da garantire i principi o dell'economicità e il rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia nella gestione;

b) definizione dei criteri generali per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, assicurando la redditività del patrimonio esistente;

c) previsione della costituzione di un fondo sociale, destinato ai nuclei familiari meno abbienti per assicurare il sostegno finanziario al reddito degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per favorire l'accesso al mercato delle locazioni;

d) destinazione dei proventi dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica alla copertura dei costi di gestione e mantenimento degli alloggi stessi, secondo criteri di economicità, ed al concorso nella costituzione di un fondo unico alimentato anche dalle risorse del bilancio regionale, nei limiti delle disponibilità nonché da eventuali fondi nazionali e comunitari;

e) definizione dei principi generali in merito all'assegnazione e la gestione degli alloggi, al fine di assicurare la semplificazione e l'uniformità delle procedure attuate dai comuni.

2. La legge regionale di cui al comma 1 disciplina le procedure di programmazione degli interventi per le politiche abitative, in conformità ai seguenti principi :

a) sviluppo della integrazione delle iniziative pubbliche e private per la realizzazione dei servizi abitativi, anche attraverso la costituzione di società miste;

b) previsione di procedure di concertazione tra Regione, province e comuni, nonché tra questi e le parti sociali interessate, nella predisposizione, approvazione ed attuazione dei programmi, nel rispetto dei principi o di responsabilità e unicità dell'amministrazione competente per ciascun servizio o attività amministrativa, individuata a norma delle lettere c), d) ed e);

c) competenza della Regione alla definizione degli obiettivi generali di settore e delle tipologie di intervento e alla programmazione, d'intesa con gli Enti locali, delle risorse finanziarie del fondo di cui alla lett. c) del comma 1. A tal fine la Regione determina i limiti di costo e i requisiti tecnici e qualitativi degli interventi, promuovendo iniziative di ricerca e sperimentazione, e vigila sull'attuazione dei programmi e sul corretto utilizzo delle risorse finanziarie;

d) competenza delle province alla definizione degli ambiti territoriali nei quali, in considerazione delle esigenze accertate, sviluppare prioritariamente gli interventi di edilizia residenziale pubblica, in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale;

e) competenza dei comuni alla promozione e al coordinamento della gestione e dell'attuazione degli interventi. In particolare le amministrazioni comunali provvedono

alla rilevazione dei fabbisogni abitativi e delle tipologie di intervento atte a soddisfarle, alla individuazione degli operatori privati che partecipano alla realizzazione degli interventi, anche attraverso lo svolgimento di procedure negoziali, alla gestione dei flussi finanziari ed alla concessione di contributi agli operatori, nonché all'accertamento dei requisiti.

(56) Vedi, anche, la L.R. 27 luglio 1999, n. 17.

Art. 96

Alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

1. Le norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui alla L. 24 dicembre 1993, n. 560, sono specificate ed integrate da quanto previsto dai commi successivi, al fine di definire la durata temporale dei piani di vendita.
2. I piani di vendita approvati ai sensi del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993, cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge e gli enti proprietari nei trenta giorni successivi mettono gli alloggi non occupati a disposizione dei comuni per la riassegnazione.
3. Gli enti proprietari perfezionano anche successivamente alla data di cui al comma 2 l'alienazione del patrimonio edilizio inserito nei piani di vendita, qualora alla medesima data ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) per gli alloggi occupati, che gli attuali assegnatari siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993 ed abbiano presentato domanda di acquisto;
 - b) per le unità immobiliari ad uso non abitativo occupate, che sia stato esercitato il diritto di prelazione o sia stata presentata domanda di acquisto, ai sensi del comma 16 dell'art. 1 della legge n. 560 del 1993, ovvero che siano in corso di espletamento le procedure di vendita all'asta di cui al comma 19 della medesima disposizione;
 - c) per gli alloggi e le unità immobiliari ad uso non abitativo liberi, che sia stato emanato un bando di vendita ad asta pubblica, assumendosi come base il valore di mercato determinato dall'ente proprietario.

Art. 97

Determinazione delle economie per interventi di edilizia agevolata.

1. Al fine di quantificare l'ammontare delle economie derivanti dalle leggi di cui all'art. 61 del D.Lgs. n. 112 del 1998, da utilizzare nell'ambito dei programmi regionali di edilizia pubblica, la Giunta regionale, qualora riscontri, nell'ambito della ordinaria gestione dei contributi pubblici di edilizia agevolata di cui alle richiamate leggi, la non coincidenza tra tassi d'interesse dovuti e quelli effettivamente applicati, provvede al rimborso delle somme dovute ed al recupero di quelle risultanti da crediti accertati e non prescritti. Dette disposizioni si applicano ai debiti non interamente estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Territorio, ambiente e infrastrutture
Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione I - Disposizioni generali

Art. 98

Oggetto.

1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione dalle norme contenute nel capo III del titolo III del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. Il presente capo provvede, inoltre, a modificare la legislazione regionale vigente ed a semplificare procedimenti amministrativi nelle materie oggetto di conferimento.

Art. 99

Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile (57) (58).

1. La Regione si dota, attraverso adeguati processi informativi e partecipativi, del Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile, in attuazione di quanto previsto

dall'articolo 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Piano regionale, in attuazione degli obiettivi definiti dalla "Strategia nazionale di sviluppo sostenibile", indica gli obiettivi, la strumentazione, le priorità, le azioni, specificando il contributo della Regione e delle amministrazioni locali alla realizzazione degli obiettivi nazionali.

2. Gli strumenti per lo sviluppo sostenibile definiscono il quadro di riferimento per le valutazioni ambientali strategiche. Detti strumenti, definiti coerentemente ai diversi livelli territoriali, attraverso la partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, assicurano che la crescita economica comporti la riduzione dell'impatto sull'ambiente, il rispetto delle condizioni di stabilità ecologica, la salvaguardia della biodiversità ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione.

3. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile coordina i piani in materia di aria, acqua, suolo, biodiversità, clima, rifiuti e definisce gli obiettivi strategici da raggiungere che dovranno essere recepiti dalla pianificazione territoriale generale e settoriale, in uno scenario complessivo di politiche integrate per la sostenibilità.

4. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile è approvato dall'Assemblea legislativa regionale su proposta della Giunta.

5. Il Piano è aggiornato, di norma, ogni cinque anni sulla base anche degli esiti del monitoraggio.

6. Il Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile è attuato tramite i Piani e gli strumenti di settore nonché il Programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 99-bis.

(57) Il presente articolo, già modificato dall'art. 68, L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, è stato poi così sostituito dall'art. 38, L.R. 20 aprile 2012, n. 3. Il testo precedente era così formulato: «Art. 99. Programma regionale per la tutela dell'ambiente. 1. Al fine di stabilire le linee e le azioni finalizzate alla tutela ed al risanamento dell'ambiente da attuarsi attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Regione si dota del programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente (P.T.R.T.A.).

2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile.

3. Il Programma è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali, con riferimento anche a peculiari situazioni territoriali, determina, in particolare:

- a) gli obiettivi e le priorità delle azioni ambientali anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
- b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine;
- c) i tempi ed i criteri per l'approvazione del quadro triennale degli interventi di cui all'art. 100;
- d) gli ambiti di intervento per i quali le province prevedono contributi ai soggetti indicati alle lettere b) e c) del comma 5.

4. Sulla base del programma le province, sentiti i comuni e le Comunità montane e tenuto conto delle indicazioni contenute nel piano territoriale di coordinamento provinciale e nei piani provinciali di settore, individuano in ordine di priorità gli interventi da realizzare da parte dei soggetti pubblici con l'indicazione presuntiva dei costi e la disponibilità al finanziamento da parte degli stessi.

5. Il programma è attuato:

- a) mediante concessione ad Enti locali di contributi in conto capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti ed opere;
- b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alle finalità del programma;
- c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.

6. Per la predisposizione del P.T.R.T.A. la Giunta regionale attiva gli studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione.

7. Le linee e le azioni contenute nel Programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente sono raccordate con quelle relative all'informazione ed educazione ambientale e alla difesa del suolo.».

(58) Vedi, anche, la Delib.Ass.Legis. 12 luglio 2011, n. 46, il punto 4, Delib.G.R. 25 ottobre 2021, n. 1679 e il punto 2, Delib.G.R. 7 marzo 2022, n. 297.

Art. 99-bis

Programma regionale per la tutela dell'ambiente (59) (60).

1. Al fine di attuare gli obiettivi e gli indirizzi del Piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, nazionali, regionali e degli enti locali, la Giunta regionale, sentite le amministrazioni locali per la programmazione a favore delle stesse, definisce il Programma regionale per la tutela dell'ambiente.
2. Il Programma concerne, in particolare, le azioni in materia di tutela e risanamento delle acque e dell'aria, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di valorizzazione della biodiversità, di prevenzione degli inquinamenti fisici, di riduzione dei gas climalteranti e per lo sviluppo sostenibile.
3. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente è approvato dalla Giunta regionale. Esso, sulla base di una valutazione sullo stato delle singole componenti ambientali determina, in particolare:
 - a) le priorità delle azioni ambientali anche con riferimento a peculiari situazioni territoriali o produttive;
 - b) le fonti e il quadro delle risorse finanziarie da destinare a tale fine.
4. Il Programma regionale per la tutela dell'ambiente può essere aggiornato con le medesime modalità previste per l'approvazione.
5. Il programma è attuato:
 - a) mediante concessione ad enti locali di contributi in conto capitale sino al settantacinque per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti ed opere (61);
 - b) mediante bandi, di norma regionali, ovvero programmazione negoziata per la concessione a soggetti privati di contributi in conto capitale o attualizzati in conto interesse, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per la realizzazione di impianti e opere collegate alle finalità del programma;
 - c) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi, in conformità alla vigente normativa comunitaria, per l'introduzione di azioni e sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.
6. Per la predisposizione del programma la Giunta regionale attiva gli studi e le ricerche necessarie anche ai fini dell'attività di pianificazione.

(59) Articolo aggiunto dall'art. 39, L.R. 20 aprile 2012, n. 3.

(60) Vedi, anche, il punto 4, Delib.G.R. 25 ottobre 2021, n. 1679.

(61) Per l'applicabilità del limite previsto dalla presente lettera vedi l'art. 11, comma 1, L.R. 10 dicembre 2019, n. 29.

Art. 100

Gestione degli interventi del Programma regionale per la tutela dell'ambiente (62).

1. [Le Province provvedono alla gestione dei finanziamenti relativi agli interventi contenuti nei Programmi vigenti e in quelli approvati ai sensi dell'articolo 99-bis sino alla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 14, 15, 6, 17, 18 e 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214] (63).
2. [Per gli interventi la cui realizzazione è coordinata dalle province, la Regione trasferisce alle stesse le risorse finanziarie stanziata a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale secondo le modalità stabilite con l'atto di programmazione] (64).
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificate le modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione finale degli interventi oggetto di finanziamento .

(62) Articolo così sostituito dall'art. 40, L.R. 20 aprile 2012, n. 3. Il testo originario era così formulato: «Art. 100. Quadro degli interventi. 1. La Giunta regionale, sulla base del programma triennale regionale per la tutela dell'ambiente e delle proposte delle province, sentita la conferenza Regione-Autonomie locali, approva il quadro triennale degli interventi.

2. La Giunta regionale può aggiornare annualmente il quadro degli interventi, anche su iniziativa delle province e limitatamente a singoli settori.

3. Le province provvedono alla gestione del quadro triennale degli interventi e con frequenza annuale inviano alla Regione una relazione sul loro stato di attuazione nonché la rendicontazione finale.

4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal quadro triennale, la Regione trasferisce alle province le risorse finanziarie stanziata a tale scopo nel bilancio annuale e poliennale secondo le modalità stabilite dal quadro medesimo.».

(63) Comma abrogato dall'art. 27, comma 1, L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

(64) Comma abrogato dall'art. 27, comma 1, L.R. 30 maggio 2016, n. 9.

Art. 101

Valutazione d'impatto ambientale.

1. Le funzioni conferite alla Regione in materia di valutazione d'impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono esercitate con le modalità stabilite nella legge regionale emanata ai sensi del D.P.R. 12 aprile 1996.

Art. 102

Corpo regionale forestale.

1. La Regione, all'atto del conferimento ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 112 del 1998 delle competenze svolte dal Corpo forestale dello Stato, provvede con appositi provvedimenti:

- a) al riordino delle funzioni di vigilanza e sorveglianza in materia ambientale;
- b) alla ridefinizione delle funzioni svolte da diversi soggetti preposti al controllo ambientale in ambito regionale, secondo il criterio che la stessa funzione non sia esercitata da più di un soggetto operante a livello territoriale regionale;
- c) all'organizzazione di un unitario corpo regionale forestale articolato sul territorio a cui attribuire in via prioritaria le funzioni in materia di:
 - 1) vigilanza e sorveglianza sui boschi e sulle prescrizioni di massima di polizia forestale;
 - 2) vigilanza e sorveglianza sulle aree regionali protette;
 - 3) prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, spegnimento di incendi;
 - 4) supporto agli interventi di protezione civile;
- d) alla definizione delle modalità di partecipazione degli Enti locali alla determinazione degli indirizzi per l'attività del Corpo regionale forestale.

Art. 103

Aree ad elevato rischio di crisi ambientale.

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 74 del D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione, sentiti gli Enti locali interessati, individua le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione e le dichiara ad elevato rischio di crisi ambientale.
2. L'individuazione e la dichiarazione di cui al comma 1 è effettuata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. La dichiarazione ha la validità di cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.
3. Per ciascuna area è redatto un piano di risanamento che individua le misure e gli interventi atti:

a) a ridurre o eliminare i fenomeni di squilibrio ambientale e di inquinamento, anche con la realizzazione e l'impiego di appositi impianti ed apparati;

b) a favorire e promuovere lo sviluppo ambientalmente sostenibile dei settori produttivi e la migliore utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento e dei fenomeni di squilibrio;

c) a garantire la vigilanza e il controllo sullo stato dell'ambiente, sull'attuazione degli interventi e sull'efficacia degli stessi a risolvere lo stato di crisi.

4. Le province, sulla base dei criteri e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, anche in concorso tra di loro nei casi di aree che interessino il territorio di più province, elaborano il piano di risanamento che individua in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale.

5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenuto conto delle proposte di cui al comma 4, per ciascuna area a rischio approva il piano con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni.

6. L'approvazione del piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere in esso previste.

7. Il programma regionale per la tutela dell'ambiente di cui all'art. 99 prevede gli interventi necessari per l'attuazione del piano di risanamento assegnandogli la priorità.

8. Per le aree a rischio già dichiarate alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali non sia ancora stato approvato un piano di risanamento, la Giunta regionale approva il piano con le procedure di cui ai commi 4 e 5. A tal fine la Giunta regionale emana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli indirizzi di cui al comma 4. Entro i successivi centoventi giorni le province elaborano il piano che viene approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento.

9. La Regione utilizza le risorse individuate nel bilancio dello Stato trasferite ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112 del 1998 per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di risanamento.

10. Le province, per il periodo di validità della dichiarazione di cui al comma 1, predispongono annualmente una relazione sull'evoluzione della situazione ambientale con riferimento allo stato di attuazione del piano e la inviano alla Regione.

Parte terza

Riparto delle funzioni e discipline di settore

TITOLO VI

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione II - Parchi e protezione della flora e della fauna

Art. 104

Parchi e riserve naturali.

1. La gestione delle riserve naturali conferita alla Regione e agli Enti locali ai sensi

dell'art. 78 del D.Lgs. n. 112 del 1998 è affidata agli enti di gestione dei parchi regionali qualora tali riserve ricadano all'interno o siano limitrofe al territorio delle aree protette, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

2. L'ente di gestione del parco definisce le norme di gestione della riserva nell'ambito del piano territoriale del parco (P.T.P.) e del regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni stabiliti dall'atto istitutivo.

3. Qualora il P.T.P. sia vigente o in corso di approvazione l'ente di gestione provvede a disciplinare transitoriamente le attività e gli interventi nell'area della riserva nell'ambito del regolamento del parco o attraverso un suo stralcio.

4. Salvo quanto previsto al comma 1, la gestione delle riserve statali è affidata dalla Giunta regionale a uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 26 della L.R. n. 11 del 1988, il quale predispose il programma di gestione ai sensi dell'art. 25-bis della medesima legge.

5. Spetta alla Regione assicurare il coordinamento con lo Stato e vigilare sulla gestione delle riserve naturali di cui al presente articolo, esercitando anche i poteri sostitutivi previsti dalla legislazione regionale.

Art. 105

Protezione della flora e della fauna.

1. [Gli enti di gestione delle aree naturali protette regionali provvedono attraverso il P.T.P. e il regolamento all'individuazione degli habitat e delle specie presenti sul territorio di competenza aventi le caratteristiche di cui alla direttiva 92/43/ CEE (Habitat), nonché alla definizione dello stato di conservazione e delle modalità di gestione idonee a garantire il perseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. In via transitoria l'ente di gestione provvede secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 104] (65).

2. Competono alle province le funzioni amministrative relative alla commercializzazione, detenzione e importazione degli animali selvatici, conferite alla Regione ed agli Enti locali, ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

(65) Comma abrogato dall'art. 8, comma 4, L.R. 14 aprile 2004, n. 7.

Art. 106

Un albero per ogni neonato.

1. In attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549, la Regione eroga contributi ai comuni per la messa a dimora di un albero per ogni neonato, ai sensi della L. 29 gennaio 1992, n. 113.
2. A tal fine la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di erogazione dei contributi. Con apposita direttiva la Giunta regionale individua le tipologie delle essenze arboree da impiantare.

Art. 107

Modifiche alla L.R. n. 2 del 1977.

1. ... (66).
-

(66) Sostituisce il secondo comma dell'art. 3, L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.

Art. 108

Modifiche alla L.R. n. 30 del 1981.

1. ... (67).
-

(67) Aggiunge l'art. 10-bis alla L.R. 4 settembre 1981, n. 30.

Art. 109

Modifiche alla L.R. n. 11 del 1988.

1. Al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, recante «Disciplina dei parchi e delle riserve naturali », le parole da «Tali norme» a «presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «Tali norme hanno validità fino all'approvazione del piano territoriale del parco.».
2. ... (68).
3. Il comma 5 dell'art. 7 della L.R. n. 11 del 1988, è abrogato.
4. ... (69).
5. ... (70).
6. ... (71).
7. ... (72).

(68) Sostituisce la lettera b) del comma 2 dell'art. 4, L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

(69) Sostituisce il comma 1 dell'art. 9, L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

(70) Sostituisce il comma 1 dell'art. 10, L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

(71) Sostituisce il comma 1 dell'art. 11, L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

(72) Aggiunge l'art. 2-bis all'art. 14, L.R. 2 aprile 1988, n. 11.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Territorio, ambiente e infrastrutture
Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione III - Inquinamento delle acque

Art. 110

Funzioni della Regione.

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:
 - a) il coordinamento delle attività di rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici;
 - b) la definizione di criteri generali per la classificazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Regione nel rispetto di quelli statali;
 - c) l'individuazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili e delle aree di particolare protezione;
 - d) il coordinamento delle azioni e degli interventi degli enti ed organismi responsabili dell'attuazione dei piani di risanamento e tutela delle acque;

e) la determinazione di valori limite allo scarico nel rispetto delle normative comunitarie e statali vigenti;

f) il coordinamento del sistema di controllo degli scarichi nonché dell'applicazione delle disposizioni relative al corretto e razionale uso delle acque e al risparmio idrico.

Art. 111

Funzioni delle province.

1. Sono di competenza delle province le seguenti funzioni:

a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche che non recapitano in reti fognarie, delle reti fognarie nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative (73);

b) la formazione e l'aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi di cui alla lett. a);

c) il rilevamento per il tramite dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (A.R.P.A.) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, nonché la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali.

2. Alle province è delegato altresì:

a) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave, delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico (74);

b) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nelle unità geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi.

3. Al fine di assicurare una gestione coordinata ed omogenea le province esercitano le funzioni di cui al presente articolo sulla base di direttive emanate dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge (75).

(73) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, L.R. 24 marzo 2000, n. 22. Il testo originario così disponeva: «a) il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque, fatta eccezione di quelle di competenza dei comuni previste all'art. 112;».

(74) Lettera così modificata dall'art. 12, comma 2, L.R. 24 marzo 2000, n. 22.

(75) Ai sensi dell'art. 8, L.R. 24 marzo 2000, n. 22, i provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati ai sensi del presente articolo nel testo previgente alla L.R. 24 marzo 2000, n. 22 restano validi.

Art. 112

Funzioni dei comuni.

1. È di competenza dei comuni il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque reflue domestiche nonché l'irrogazione e l'introito delle connesse sanzioni amministrative.
2. Il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato (76).

(76) Articolo così sostituito dall'art. 2, L.R. 24 marzo 2000, n. 22. Il testo originario così disponeva: «Art. 112. Funzioni dei comuni. 1. È di competenza dei comuni il rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle pubbliche fognature, nonché quella agli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.». Ai sensi dell'art. 8 della stessa L.R. n. 22/2000, i provvedimenti di autorizzazione agli scarichi adottati ai sensi del presente articolo nel testo previgente alla suddetta L.R. n. 22/2000 restano validi.

Art. 113

Strumenti della pianificazione.

1. Sono strumenti della pianificazione in materia di tutela ed uso delle risorse idriche:
 - a) il piano di bacino di cui all'art. 17 della L. 18 maggio 1989, n. 183;
 - b) il piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque;
 - c) il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.

Art. 114

Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque.

1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle acque finalizzato ad

assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, nonché degli obiettivi di qualità funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico o tratto di esso. Il piano è elaborato nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17 della L. 18 maggio 1989, n. 183. Qualora quest'ultimo non sia approvato, la Regione può comunque dotarsi del piano di tutela, uso e risanamento delle acque.

2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:

a) individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'autorità di bacino nazionale e interregionale;

b) formula indirizzi generali per la determinazione delle destinazioni d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative conseguenti;

c) definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;

d) valuta a livello dell'intera Regione la disponibilità di risorse idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;

e) determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di risparmio della risorsa;

f) individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17 della L. 5 gennaio 1994, n. 36;

g) prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualità delle acque costiere.

3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle province attuata nel piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.

4. Il piano di cui al comma 1 è adottato e approvato secondo le procedure previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.

5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.

6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di pianificazione in materia di acque.

Art. 115

Pianificazione provinciale.

1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.), ai sensi dell'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6:

a) determina gli obiettivi di qualità da conseguire per i singoli corpi idrici nel rispetto degli obiettivi minimi fissati dallo Stato;

b) individua le azioni e gli interventi necessari nel proprio territorio per il raggiungimento degli obiettivi e delle prestazioni stabilite dalla pianificazione regionale per l'uso e la tutela dei corpi idrici.

2. Qualora il P.T.C.P. sia adottato prima dell'approvazione del piano di cui all'art. 114, la

Provincia provvede al suo adeguamento.

3. In relazione a problemi di particolare importanza per il territorio provinciale le province possono adottare piani settoriali stralcio nel rispetto ed in coerenza con il piano territoriale di coordinamento.

Art. 116

Acque idonee alla molluschicoltura (77).

1. Sulla base dei criteri stabiliti ai sensi della lett. q) del comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 112 del 1998, le province, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (A.R.P.A.), designano le acque costiere e salmastre idonee alla molluschicoltura e allo sfruttamento dei banchi naturali di bivalvi, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 530.

2. La Provincia, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela delle acque designate, convoca una conferenza di servizi di tutti i soggetti pubblici interessati, ai sensi dell'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241, per l'adozione dei necessari provvedimenti.

3. Le province, in particolare:

a) curano la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque destinate alla molluschicoltura;

b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i provvedimenti di designazione delle acque destinate alla molluschicoltura;

c) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate ai sensi del presente articolo e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione dell'Unione Europea ogni due anni.

(77) Vedi, anche, la Det. 28 luglio 2000, n. 7206 e la Det. 11 giugno 2002, n. 5306.

Art. 117

Acque dolci idonee alla vita dei pesci (78).

1. Sulla base degli indirizzi forniti dalla Regione, le province, avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (A.R.P.A.), designano e classificano le acque dolci che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 130.

2. Le province, in particolare:

- a) formano appositi elenchi delle acque dolci superficiali designate e classificate;
- b) provvedono a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione i provvedimenti di designazione e di classificazione delle acque;
- c) concedono deroghe in caso di circostanze meteorologiche eccezionali o speciali condizioni geografiche, oppure in caso di arricchimento naturale del corpo idrico da sostanze provenienti dal suolo senza intervento diretto dell'uomo;
- d) trasmettono alla Regione una relazione particolareggiata sulle acque designate e classificate ai sensi del presente articolo e sulle loro caratteristiche essenziali per la presentazione alla Commissione dell'Unione Europea.

(78) Vedi, anche, la Delib.G.R. 20 maggio 2002, n. 800.

Art. 118

Acque idonee alla balneazione (79).

- [1. Le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 4 del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470 sono delegate alle province che le esercitano sulla base di direttive della Regione.
- 2. È facoltà della Provincia richiedere alla Regione le deroghe di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 470 del 1982].

(79) Articolo abrogato dall'art. 88, comma 3, lettera a), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Art. 119

Modifiche alla L.R. n. 44 del 1995.

... (80).

(80) Aggiunge la lettera t-bis) al comma 1 dell'art. 5, L.R. 19 aprile 1995, n. 44, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 81, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 11.

Art. 120

Protezione dell'ambiente costiero.

1. Le province, in collaborazione con i competenti organismi statali, provvedono, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (A.R.P.A.), a svolgere i compiti di protezione e osservazione degli ecosistemi delle zone costiere nonché il monitoraggio sullo stato di inquinamento ed eutrofizzazione delle medesime zone.
2. Il piano di tutela, uso e di risanamento delle acque di cui all'art. 114 prevede gli specifici interventi necessari ad assicurare gli obiettivi di qualità per le acque costiere di cui alla lett. q) del comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
3. Le azioni e gli interventi di cui al presente articolo sono coordinate con quelle relative alla difesa delle coste e degli abitati costieri dal fenomeno dell'erosione e della subsidenza.

Parte terza

Riparto delle funzioni e discipline di settore

TITOLO VI

Territorio, ambiente e infrastrutture

Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

Sezione IV - Inquinamento acustico e atmosferico

Art. 121

Funzioni della Regione in materia di inquinamento atmosferico (81).

1. Ai sensi e nei limiti dell'art. 4 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, la Regione, per la

tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico:

a) determina criteri ed indirizzi per l'individuazione delle zone nelle quali è necessario limitare o prevenire l'inquinamento atmosferico e per la predisposizione di piani finalizzati alla prevenzione, conservazione e risanamento atmosferico;

b) determina, per le zone per le quali è necessario assicurare una speciale protezione, valori di qualità dell'aria più restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale;

c) determina valori limite di emissione nonché particolari condizioni di costruzione e di esercizio per gli impianti produttivi e di servizio con emissioni in atmosfera;

d) definisce obiettivi e prestazioni dei sistemi di controllo e di rilevamento della qualità dell'aria e per l'organizzazione dell'inventario delle emissioni;

e) definisce linee di indirizzo per la gestione delle situazioni di emergenza conseguenti all'instaurarsi di particolari condizioni di inquinamento atmosferico secondo quanto disposto dalle vigenti normative statali.

(81) Con Delib.G.R. 15 maggio 2001, n. 804 sono state approvate le linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli enti locali in materia di inquinamento atmosferico, di cui al presente articolo.

Art. 122

Funzioni degli Enti locali in materia di inquinamento atmosferico (82).

1. Le province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati dalla Regione, individuano le zone per le quali è necessario predisporre un piano finalizzato al risanamento atmosferico idoneo anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonché di episodi acuti.

2. Il piano di cui al comma 1 contiene le azioni e gli interventi necessari ad assicurare valori di qualità dell'aria entro i limiti determinati dallo Stato e dalla Regione. Il piano adottato è trasmesso alla Regione per le eventuali osservazioni da formularsi entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali il piano può essere approvato. Le osservazioni della Regione possono essere qualificate vincolanti dalla medesima e in tal caso il piano non può essere approvato se l'ente preposto non si conforma alle stesse, ovvero non vincolanti e in tal caso il piano può essere motivatamente approvato.

3. Il piano di cui al comma 1 è approvato:

a) dal Comune, qualora interessi esclusivamente il suo territorio;

b) dalla Provincia, sentiti i comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più comuni;

c) dalle province, d'intesa fra loro, sentiti i comuni interessati, qualora riguardi il territorio di più province.

4. Alle province sono delegate, inoltre, le seguenti funzioni amministrative, da esercitarsi sulla base anche di specifiche direttive regionali:

a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera degli impianti di cui agli articoli 6, 15 e 17 del D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203, secondo le modalità e le procedure fissate nel decreto medesimo (83);

b) esercizio del controllo delle autorizzazioni e delle emissioni in atmosfera di cui agli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 203 del 1988;

b-bis) autorizzazione e controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici civili con potenza termica nominale uguale o superiore alle pertinenti soglie stabilite dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (84);

c) espressione del parere di cui al comma 2 dell'art. 17 del D.P.R. n. 203 del 1988, per gli impianti termici di potenza superiore ai 300 MW termici.

5. Sino alla attuazione della direttiva 96/61/CE i valori limite fissati dalla Regione nel rispetto di quelli statali, contenuti nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 203 del 1988, soddisfano i requisiti di cui agli articoli 28 e 33 del D.Lgs. n. 22 del 1997 per le emissioni conseguenti alle attività di recupero dei rifiuti.

(82) Con Delib.G.R. 15 maggio 2001, n. 804 sono state approvate le linee di indirizzo per l'espletamento delle funzioni degli enti locali in materia di inquinamento atmosferico, di cui al presente articolo.

(83) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

(84) Lettera aggiunta dall'art. 53, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

Art. 123

Impianti termici.

1. È delegato alle province il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione, di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 84 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate con le modalità e le procedure indicate all'art. 16 della L. 13 luglio 1966, n. 615.

Art. 124

Inquinamento acustico.

1. Le funzioni amministrative previste ai commi 7 e 8 dell'art. 2 della L. 26 ottobre 1995, n. 447, sono delegate alle province.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Territorio, ambiente e infrastrutture
Capo III - Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti
e gestione dei rifiuti
Sezione V - Gestione dei rifiuti

Art. 125

Principi generali.

1. La Regione regola la gestione dei rifiuti nell'ambito delle disposizioni contenute dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, sulla base dei seguenti criteri:

- a) favorire la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti ed incentivare le attività di recupero, reimpiego e riciclaggio con priorità per il recupero di materia;
- b) assicurare che lo smaltimento dei rifiuti possa avvenire negli impianti idonei più vicini al luogo di produzione e in condizioni di economicità;
- c) garantire, in ciascun ambito territoriale ottimale, l'autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi.

2. È possibile derogare ai principi o di cui alla lett. c) del comma 1 attraverso la definizione di accordi tra le province. Nel caso gli accordi coinvolgano soggetti di altre Regioni, le Regioni interessate definiscono le intese preliminari necessarie (85).

(85) Vedi, anche, la Delib.G.R. 22 febbraio 2000, n. 278.

Art. 126

Strumenti della pianificazione.

1. Sono strumenti della pianificazione della gestione dei rifiuti:
 - a) il piano territoriale regionale (P.T.R.) così come integrato dal piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
 - b) i piani territoriali di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) di cui all'art. 2 della L. R. 30 gennaio 1995, n. 6;
 - c) i piani provinciali per la gestione dei rifiuti (P.P.G.R.).

Art. 127

Piano territoriale regionale.

1. Il piano territoriale regionale (P.T.R.) contiene le linee generali d'indirizzo per la gestione dei rifiuti. Esso, in particolare, indica obiettivi e prestazioni ai piani provinciali di settore, con particolare riferimento:
 - a) alla riduzione della produzione dei rifiuti;
 - b) al sostegno alle attività di recupero e riciclaggio;
 - c) alla definizione degli obiettivi quali-quantitativi della raccolta differenziata;
 - d) all'efficienza, all'economicità e all'efficacia delle gestioni;
 - e) alla disponibilità e al razionale utilizzo degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali anche al fine di realizzare un efficace sistema regionale di smaltimento e recupero dei rifiuti speciali e speciali pericolosi;
 - f) all'instaurarsi di opportune integrazioni tra i sistemi di ambiti ottimali diversi, in particolar modo riferite alle attività di recupero al fine di garantire l'ottimizzazione sia dal punto di vista economico che prestazionale degli impianti.
2. Il P.T.R., come integrato dal piano territoriale paesistico regionale, stabilisce specifici criteri e vincoli per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Art. 128

Pianificazione provinciale.

1. Le province pianificano il sistema di smaltimento e recupero dei rifiuti attraverso le

scelte effettuate nel piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) e con il piano provinciale per la gestione dei rifiuti (P.P.G.R.).

2. Il P.T.C.P., in particolare, sulla base delle tendenze evolutive assunte per i diversi settori economici e per le diverse aree territoriali, analizza l'andamento tendenziale della produzione dei rifiuti e valuta le possibili azioni di razionalizzazione della gestione degli stessi. Il P.T.C.P. individua altresì le zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

3. Il P.P.G.R., in particolare:

a) prevede quanto indicato alle lettere a), b), c), d), f), g) e h bis) del comma 3 dell'art. 22 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;

b) localizza, sentiti i comuni, gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con eventuali indicazioni plurime per ogni tipo di impianto;

c) effettua anche le scelte necessarie ad assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani prevista al comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 22 del 1997;

d) contiene quale parte integrante il Piano delle bonifiche dei siti inquinati di cui al comma 5 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 22 del 1997.

4. Il P.P.G.R. è adottato dalla Provincia, sentiti i comuni, ed è approvato dalla Regione con le procedure di cui all'art. 13 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.

Art. 129

Modifiche alla L.R. n. 27 del 1994.

1. La rubrica dell'art. 10 della L.R. 12 luglio 1994, n. 27, recante «Disciplina dello smaltimento dei rifiuti, è così sostituita: «Efficacia del piano provinciale gestione rifiuti».

2. Ai commi 1 e 2 dell'art. 10 della L.R. n. 27 del 1994, le parole «Piano regionale di settore per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e nei Piani infraregionali» sono sostituite con le parole «Piano provinciale gestione rifiuti».

3. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4, gli articoli da 6 a 9, il comma 3 dell'art. 10, l'art. 11, gli articoli da 20 a 28, gli articoli 33 e 34, e i commi 2 e 3 dell'art. 35 della L.R. n. 27 del 1994.

Art. 130

Direttive regionali (86).

1. La Giunta regionale emana direttive vincolanti per la predisposizione degli strumenti di pianificazione e la gestione unitaria dei rifiuti. Esse riguardano in particolare:
 - a) criteri per l'elaborazione dei piani provinciali per la gestione dei rifiuti;
 - b) criteri per la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali e speciali pericolosi;
 - c) criteri per la redazione dei piani di bonifica delle aree inquinate.
2. Le province adeguano i propri piani alle direttive di cui al comma 1. In caso di inadempienza, la Regione procede ai sensi dell'art. 16.

(86) Vedi, anche, la Delib.G.R. 22 febbraio 2000, n. 278.

Art. 131

Competenze delle province.

1. In attuazione dell'art. 14 della L. 8 giugno 1990, n. 142 alle province competono le funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, previste dagli articoli 27 e 28 e dal capo V del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Le province esercitano le funzioni sopra specificate secondo le modalità e le procedure stabilite dagli articoli 27 e 28 del D.Lgs. n. 22 del 1997 ed in base alle direttive della Giunta regionale per assicurare l'omogeneità ed il coordinamento dei procedimenti amministrativi sul territorio regionale.
3. Le spese istruttorie relative al rilascio delle autorizzazioni specificate nei commi 1 e 2 sono a carico del richiedente. L'importo di tali spese è determinato sulla base di una direttiva della Giunta regionale e viene versato al momento della presentazione della domanda.

Art. 132

Approvazione dei progetti.

1. Le province approvano i progetti e rilasciano le autorizzazioni relative alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, secondo il procedimento definito dall'art. 27 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
2. La conferenza di cui al comma 2 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22 del 1997 è convocata dal responsabile del procedimento che individua i rappresentanti degli enti locali interessati. Le conclusioni della conferenza sono valide se adottate a maggioranza dei presenti che rappresentano la maggioranza dei componenti.
3. Per i progetti approvati ai sensi del comma 1, le province adottano i provvedimenti amministrativi in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui all'art. 11 e seguenti della L. 22 ottobre 1971, n. 865, nonché le occupazioni temporanee e di urgenza.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 3 la Provincia può avvalersi del Comune territorialmente competente.

Art. 133

Garanzie finanziarie.

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti la Provincia determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente è tenuto a fornire alla Provincia stessa.
2. L'importo della garanzia finanziaria è determinato con riferimento ai costi di bonifica dell'area e delle installazioni fisse e mobili che si rendessero comunque necessari, compresi quelli relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette.
3. Nel caso di stoccaggio definitivo l'importo deve essere altresì idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di chiusura dell'impianto e di quelle previste dal piano di recupero dell'area.
4. La Giunta regionale fissa i parametri e le modalità di costituzione della garanzia per la determinazione del relativo importo.

Art. 134

Interventi di bonifica.

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo.
2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6-bis dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 la Regione può concedere ai soggetti obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo, contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della bonifica secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche o nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128, la Giunta regionale può concedere finanziamenti fino al cento per cento a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi (87).
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le entrate e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 6 agosto 1996, n. 31.
5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 e al comma 9 dell'art. 10 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei siti inquinati, sono prestate a favore del Comune quando gli stessi interventi riguardano il territorio comunale (88).

(87) Con Delib.G.R. 23 dicembre 2002, n. 2667 è stata data attuazione al Piano regionale di bonifica delle aree contaminate, ai sensi del presente comma.

(88) Comma aggiunto dall'art. 3, L.R. 24 marzo 2000, n. 22.

Art. 135

Abrogazione di norme della L.R. n. 31 del 1996.

1. È abrogato l'art. 12 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31, recante «Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi».

Art. 136

Delega in materia di eliminazione degli oli usati.

1. Il rilascio delle autorizzazioni previste all'art. 5 e l'esercizio delle funzioni previste all'art. 12 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 sono delegati alle province.

Art. 137

Delega in materia di trasporti transfrontalieri.

1. Sono delegate alle province le funzioni spettanti alla Regione quale autorità competente ai sensi della lett. a) del comma 4 dell'art. 16 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la disciplina di cui al regolamento CEE n. 259/93.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Capo IV - Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione I - Funzioni in materia di risorse idriche, difesa del suolo e miniere

Art. 138

Programmazione e pianificazione.

1. Le funzioni di programmazione e pianificazione in materia di difesa del suolo e risorse idriche sono esercitate dalla Regione, in concorso con gli Enti locali, attraverso il sistema delle Autorità di bacino idrografico, istituite ai sensi della L. 18 maggio 1989, n. 183, che costituiscono sede di cooperazione istituzionale fra Stato, Regioni ed Enti locali.
2. La programmazione e pianificazione di bacino assicurano l'unitario governo idraulico e

idrogeologico dei corsi d'acqua naturali e artificiali, compresi quelli gestiti dai Consorzi di bonifica, e delle risorse idriche in termini di tutela della qualità e di razionale utilizzo della quantità.

3. Nelle Autorità di bacino interregionali e regionali le province interessate partecipano con propri rappresentanti agli organi istituzionali e tecnici nei modi previsti dalle intese e dalle leggi istitutive delle stesse Autorità. La partecipazione delle province interessate alla definizione delle posizioni e delle volontà che la Regione esprime negli organi istituzionali e tecnici dell'Autorità di bacino nazionale del Po è assicurata tramite il comitato di coordinamento di cui all'art. 139. Negli organi tecnici delle Autorità di bacino interregionali e regionali è altresì assicurata la presenza dei Consorzi di bonifica.

Art. 139

Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po.

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 138 è istituito il Comitato di coordinamento dei sottobacini del fiume Po, composto da:

a) il Presidente della Regione, o l'Assessore regionale competente in materia di difesa del suolo da lui delegato, con funzioni di presidente;

b) i Presidenti delle province territorialmente interessate, ovvero gli assessori provinciali competenti in materia di difesa del suolo da essi delegati.

2. Il Comitato di coordinamento supporta la Regione nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite nell'ambito dell'Autorità di bacino del Po, con particolare riguardo alla formulazione di proposte per la redazione dei piani di sottobacino, per la formazione dei programmi nonché per la elaborazione di studi e progetti.

3. Il Comitato di coordinamento si avvale di un nucleo tecnico-amministrativo, composto da esperti della Regione, delle province, dell'Azienda regionale per la navigazione interna (A.R.N.I.) e dei Consorzi di bonifica interessati e coordinato da un dirigente regionale. Tale nucleo è costituito con atto del dirigente regionale competente in materia.

Art. 140

Principi per l'esercizio delle funzioni.

1. La Regione disciplina, con successivi provvedimenti e secondo i principi di cui ai commi seguenti, l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo nonché la riorganizzazione dei competenti servizi.
2. La Regione esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del suolo e risorse idriche, ivi comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998 aventi rilevanza di bacino idrografico, mediante servizi tecnici di bacino. A tal fine i servizi provinciali difesa del suolo e gli uffici statali soggetti a riordino ai sensi degli articoli 92 e 96 del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono riorganizzati in servizi tecnici di bacino.
3. La normativa di riforma in materia di bonifica e di enti di bonifica dovrà essere coerente con quella dettata ai sensi del primo comma.
4. Agli Enti locali sono conferite le funzioni in materia di difesa del suolo e risorse idriche aventi carattere puntuale e rilevanza locale.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998 che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale nel bacino del Po, la Regione promuove le opportune intese con le altre Regioni interessate al fine di stabilire idonei strumenti tecnici interregionali comuni anche con riferimento al riordino del magistrato del Po, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 112 del 1998, e perseguendo l'obiettivo della integrazione con le funzioni di regolazione della navigazione.

Art. 141

Gestione dei beni del demanio idrico.

1. La Regione esercita direttamente le funzioni di gestione dei beni del demanio idrico. Provvede inoltre a determinare e introitare i canoni inerenti alle relative concessioni.
 - 1-bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la determinazione dei canoni di concessione relativi alle aree e alle pertinenze del demanio idrico è effettuata in base ai criteri dettati dalla vigente normativa statale, fino alla emanazione di apposita disciplina da parte della Regione (89).
 - 1-ter. In via transitoria e fino alla determinazione definitiva del canone di concessione, la Regione provvede ad introitare le somme già dovute a qualunque titolo allo Stato, per l'utilizzo dei beni del demanio idrico in essere alla data dell'effettivo esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'art. 86 e della lett. i) del comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998 (90).
 - 1-quater. La Regione può affidare in concessione a soggetti esterni in possesso dei requisiti di affidabilità e solvibilità, secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi, la riscossione dei proventi derivanti dall'utilizzo dei beni del demanio idrico nonché la formazione, aggiornamento e gestione informatizzata degli elenchi dei soggetti tenuti al pagamento dei canoni di concessione (91).
2. [Le aree del demanio idrico ricomprese nelle aree naturali protette, istituite ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, sono concesse in uso gratuito agli enti di gestione per fini di salvaguardia e ripristino ambientale] (92).

3. [La Regione può altresì concedere in uso aree del demanio idrico a Enti locali, singoli o associati, per promuoverne la fruizione pubblica ed il recupero e la valorizzazione ambientale; la Regione può inoltre concederle a privati] (93).

4. [I disciplinari delle concessioni di cui ai commi 2 e 3 prevedono gli usi del bene compatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua e con la salvaguardia ambientale nonché gli eventuali obblighi specifici del concessionario] (94).

(89) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

(90) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

(91) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

(92) Comma abrogato dall'art. 22, comma 5, L.R. 14 aprile 2004, n. 7.

(93) Comma abrogato dall'art. 22, comma 5, L.R. 14 aprile 2004, n. 7.

(94) Comma abrogato dall'art. 22, comma 5, L.R. 14 aprile 2004, n. 7.

Art. 142

Delegificazione di procedure concernenti le risorse idriche.

1. La Regione con apposito regolamento disciplina il procedimento di concessione per l'approvvigionamento di acqua pubblica da corpo idrico superficiale naturale o artificiale, o da acque sotterranee e sorgenti sulla base dei criteri e principi di cui al comma 5 dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997 (95).

2. Le licenze di attingimento previste all'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, accordate per l'anno 1998, ivi comprese quelle già accordate per cinque volte, sono prorogate, qualora permanga la necessità dell'utilizzo della risorsa idrica, sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli utenti sono tenuti a presentare apposita istanza e a versare il canone per l'uso esercitato.

3. Il procedimento istruttorio delle domande di concessione di derivazione di acqua pubblica, presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 e per le quali non sia stata ancora richiesta l'espressione del parere al Ministero delle finanze alla data di entrata in vigore della presente legge, è sospeso sino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento e comunque per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge. È facoltà della Regione, tenuto conto della rilevanza dell'attività idroesigente e della necessità di tutelare la risorsa idrica, rilasciare per la durata della sospensione e sino alla conclusione del procedimento relativo alle domande presentate, e senza che ciò costituisca diritto al rilascio della concessione, un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo dell'acqua necessaria allo svolgimento dell'attività. Il titolare dell'autorizzazione provvisoria è tenuto al pagamento annuale in favore della Regione di un canone calcolato secondo i criteri stabiliti dall'art. 152 (96).

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle richieste di riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'art. 34 della L. 5 gennaio 1994, n. 36.

5. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo non si applicano le disposizioni

dell'art. 240 (97).

(95) Vedi, al riguardo, il Reg. 20 novembre 2001, n. 41.

(96) Il secondo periodo è stato così sostituito con due periodi dall'art. 1, comma 3, L.R. 4 maggio 2001, n. 12 (Vedi, anche, l'art. 5, comma 2, della stessa legge). Il testo originario del periodo sostituito era così formulato: « È facoltà della Regione, tenuto conto della rilevanza economica dell'attività idroesigente e della necessità di tutelare la risorsa idrica, rilasciare per la durata della sospensione e senza che ciò costituisca diritto al rilascio della concessione, un'autorizzazione a titolo provvisorio al prelievo dell'acqua necessaria allo svolgimento dell'attività.».

(97) Comma aggiunto dall'art. 4, L.R. 24 marzo 2000, n. 22.

Art. 143

Dighe.

1. In attesa del funzionamento del Registro italiano dighe (R.I.D.) e fatta salva la possibilità di delega di cui al comma 2 dell'art. 91 del D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione svolge le funzioni di controllo e regolamentazione in materia di dighe ai sensi della L. 21 ottobre 1994, n. 584, attraverso i servizi tecnici di bacino.

Art. 144

Difesa della costa.

1. La Regione e gli Enti locali esercitano, ai sensi della lett. h) del comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs. n. 112 del 1998, le funzioni in materia di difesa della costa, secondo una specifica disciplina da emanarsi a seguito del riordino delle strutture statali di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 96 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e del trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative di cui agli articoli 7 e 9 del decreto medesimo.

Art. 145

Individuazione delle zone sismiche.

1. La Giunta regionale, sentiti le province e i comuni interessati, provvede, ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 112 del 1998, alla individuazione delle zone sismiche nonché alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone ai sensi dell'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 64 e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Stato.

Art. 146

Miniere.

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 84 e 85, le funzioni delegate alla Regione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998, sono sub-delegate alle province ed ai comuni.
2. Alle province compete:
 - a) il rilascio dei permessi di ricerca;
 - b) la zonizzazione delle aree suscettibili di sfruttamento minerario attraverso il piano infraregionale delle attività estrattive, fatta salva l'individuazione delle aree di cui alla L. 6 ottobre 1982, n. 752;
 - c) le funzioni di polizia mineraria relative alle miniere, di cui al comma 2 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
3. Ai comuni compete il rilascio della concessione di coltivazione.
4. Alla Regione compete la determinazione delle tariffe e dei canoni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998, nonché la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari di cui al comma 3 della citata norma.
5. Le tariffe e i canoni di concessione di coltivazione sono introitati dal Comune e sono devoluti nella misura del venti per cento alla Provincia territorialmente competente e nella misura del cinque per cento alla Regione.
6. Al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17, recante «Disciplina delle attività estrattive», la parola «quindici» è sostituita con la parola «venti».
7. Gli obblighi di informazione previsti a carico dei titolari di permessi e di concessioni sono assolti mediante comunicazione alla Provincia, la quale provvede a trasmetterli alla Regione per gli adempimenti di cui al comma 6 dell'art. 34 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

Art. 147

Deleghe di funzioni alle province.

1. Sono delegate alle province le seguenti funzioni, compiti ed attività amministrative:

a) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque minerali e termali di cui alla L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della medesima legge, fermo restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione;

a-bis) provvedimenti ed adempimenti relativi alle acque di sorgente di cui al D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339, ivi compreso l'introito dei diritti proporzionali di cui all'art. 16 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32, ferma restando la competenza della Giunta regionale per la loro determinazione (98);

b) attività di vigilanza in materia di polizia mineraria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17;

c) accertamenti, attestazioni ed altri incumbenti relativi agli impianti di trattamento, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ai fini del relativo finanziamento comunitario, statale e regionale a norma dei regolamenti CEE n. 355/77, 3164/82, 1932/84, nonché dell'art. 4 della L. 8 novembre 1986, n. 752.

2. Sono altresì attribuite alle province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la partecipazione alle seguenti commissioni, già esercitati dal Genio civile o dal Servizio provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali:

a) commissione provinciale per la determinazione dei valori agricoli medi, delle indennità di esproprio e del valore delle costruzioni abusive, di cui all'art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10;

b) commissione tecnica dell'Istituto autonomo case popolari, di cui agli articoli 62 e 63 della L. 22 ottobre 1971, n. 865;

c) commissione provinciale per l'indicazione dei valori fondiari medi, di cui all'art. 4 della L. 26 maggio 1965, n. 590;

d) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, a norma dell'art. 141 del regolamento di Pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;

e) commissione provinciale di controllo delle materie esplodenti a norma dell'art. 89 del regolamento di P.S. n. 635 del 1940;

f) commissione tecnica permanente per i gas tossici, a norma dell'art. 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n. 147.

(98) Lettera aggiunta dall'art. 5, L.R. 24 marzo 2000, n. 22.

Art. 148

Deleghe a province e Comunità montane (99).

1. Alle Comunità montane, alle Unioni di comuni per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza e alle province per il restante territorio, sono delegate, a completamento delle deleghe di cui all'art. 16 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, le funzioni amministrative di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 973 concernente la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno.

2. Alle Comunità montane, alle Unioni di comuni per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza e alle province per il restante territorio, è altresì delegato il rilascio del parere per l'abbattimento delle alberature stradali.

3. Alle Comunità montane per i territori di rispettiva competenza sono delegate le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, già delegate alle province a norma della lett. e) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.

Dette funzioni sono esercitate nel rispetto della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150.

(99) Ai sensi ed in attuazione del presente articolo, con Delib.G.R. 11 luglio 2000, n. 1117 è stata approvata la direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche, relative alla gestione del vincolo idrogeologico.

Art. 149

Deleghe ai comuni (100).

1. Sono delegati ai comuni:

a) le funzioni previste dall'art. 11 della L. 1° novembre 1965, n. 1179, in materia di edilizia abitativa agevolata, ai fini del rilascio degli attestati riguardanti i requisiti soggettivi e tecnici per la concessione dei mutui agevolati o di altri benefici;

b) le funzioni previste dall'art. 4 della L. 5 agosto 1978, n. 457, ovvero da altre disposizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica, compreso il rilascio degli atti di certificazione relativi ai requisiti soggettivi dei soggetti beneficiari (101);

c) i provvedimenti relativi alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, normale o precompresso ed a struttura metallica di cui alla L. 5 novembre 1971, n. 1086;

d) l'autorizzazione e il deposito dei progetti per gli interventi edilizi in zona sismica, secondo le vigenti normative statali e regionali. Per lo svolgimento dei controlli, sistematici o a campione, i comuni possono avvalersi delle strutture tecniche regionali (102).

2. Fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 148, le funzioni relative al vincolo

idrogeologico di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, già delegate alle province a norma della lett. e) del comma 2 dell'art. 41 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6, sono delegate ai comuni che le esercitano nel rispetto della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150. Per i comuni di minore dimensione demografica, le attività preparatorie e istruttorie sono svolte, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dalle forme associative di cui all'art. 23. Sino alla costituzione delle forme associative di cui all'art. 23, le funzioni di cui al presente comma continuano ad essere esercitate dalle province.

(100) Ai sensi ed in attuazione del presente articolo, con Delib.G.R. 11 luglio 2000, n. 1117 è stata approvata la direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche, relative alla gestione del vincolo idrogeologico.

(101) Per l'interpretazione autentica della presente lettera vedi l'art. 2, L.R. 25 febbraio 2000, n. 8.

(102) Il secondo periodo della presente lettera è stato così modificato dall'art. 32, L.R. 27 luglio 2005, n. 14.

Art. 150

Vincolo idrogeologico (103).

1. Il piano di bacino provvede al riordino del vincolo idrogeologico, in relazione alla natura fisica e morfologica dei terreni sia individuando le zone da sottoporre a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero le aree in cui i terreni, per effetto di utilizzazioni non idonee, possono, con danno pubblico, perdere stabilità o turbare il regime delle acque, sia verificando la sussistenza delle predette condizioni per le zone assoggettate a tale vincolo in base alla previgente normativa.

2. Nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico sono soggette all'autorizzazione prevista dagli articoli 7 e seguenti del R.D. n. 3267 del 1923 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, nonché gli interventi di trasformazione degli ecosistemi vegetali, che comportino movimenti di terreno o modifichino il regime delle acque.

3. La domanda di autorizzazione ed i relativi elaborati tecnici sono presentati all'ente delegato che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, anche dettando particolari prescrizioni per la realizzazione dell'intervento.

4. L'ente delegato può chiedere, per una sola volta, chiarimenti od elementi integrativi. In tal caso il termine di cui al comma 3 rimane sospeso e riprende a decorrere, per il tempo residuo, dal momento della ricezione degli atti richiesti.

5. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è richiesta nelle zone soggette a vincolo idrogeologico ricomprese nei perimetri urbanizzati, di cui al numero 3) del comma 2 dell'art. 13 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, per i comuni il cui piano regolatore generale (P.R.G.) è approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

A tal fine il P.R.G. deve individuare, previa apposita verifica geologica, per queste aree, le tipologie di edificazione consentita, le modalità di intervento, nonché le opere necessarie per impedire che i terreni interessati possano perdere la loro stabilità, che venga turbato il regime delle acque e che siano causati danni ai terreni circostanti.

6. Il Comune può adeguare il PRG vigente alle previsioni di cui al comma 5 attraverso apposita variante, adottata ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978 (104).

7. Nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, le opere di modesta entità, che comportano limitati movimenti di terreno, individuati dalla direttiva di cui al comma 9, sono soggette alla presentazione all'ente delegato competente per territorio di una comunicazione di inizio di attività, corredata di relazione tecnico-illustrativa. La direttiva di cui al comma 9 individua altresì nell'ambito delle opere di modesta entità quelle che possono essere iniziate senza previa comunicazione agli Enti delegati (105).

8. L'ente delegato competente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di decadenza, può prescrivere particolari modalità di esecuzione dei lavori ovvero vietarne la realizzazione al fine di evitare i danni previsti dall'art. 1 del R.D. n. 3267 del 1923. Qualora l'ente delegato non si esprima nei predetti termini, i lavori potranno essere senz'altro iniziati.

9. La Giunta regionale, con apposita direttiva, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, specifica le norme tecniche ed i procedimenti amministrativi relativi alla gestione del vincolo idrogeologico, con particolare riguardo alla individuazione delle categorie di opere di cui ai commi 2 e 7.

(103) Ai sensi ed in attuazione del presente articolo, con Delib.G.R. 11 luglio 2000, n. 1117 è stata approvata la direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche, relative alla gestione del vincolo idrogeologico.

(104) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 24 marzo 2000, n. 22. Il testo originario così disponeva: «6. Il Comune può adeguare il P.R.G. vigente alle previsioni di cui al comma 5 attraverso apposita variante, adottata:

a) ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 15 della L.R. n. 47 del 1978, qualora il P.R.G. sia stato approvato in data successiva a quella di adozione del piano territoriale paesistico regionale;

b) ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 47 del 1978, qualora il P.R.G. sia stato approvato in data antecedente.».

(105) Comma così modificato dall'art. 6, comma 2, L.R. 24 marzo 2000, n. 22.

Art. 151

Decorrenza dell'esercizio delle funzioni (106).

1. Gli Enti locali esercitano le funzioni conferite dagli articoli 147, 148 e 149 decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle funzioni di cui al comma 3 dell'art. 148 e al comma 2 dell'art. 149, il cui esercizio decorre dall'emanazione della direttiva di cui al comma 9 dell'art. 150.

(106) Ai sensi ed in attuazione del presente articolo, con Delib.G.R. 11 luglio 2000, n. 1117 è stata approvata la direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche, relative alla gestione del vincolo idrogeologico.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Capo IV - Risorse idriche, difesa del suolo e miniere
Sezione II - Disciplina dei canoni idrici

Art. 152

Canoni per le utenze di acqua pubblica (107).

1. In attuazione dell'art. 86 del D.Lgs. n. 112 del 1998, i canoni annui relativi alle concessioni di derivazione di acqua pubblica e alle licenze annuali di attingimento costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono così stabiliti:

a) per uso irrigazione agricola:

1) 38,73 Euro per ogni modulo di acqua, quando il prelievo sia effettuato a bocca tassata (108);

2) 0,35 Euro per ogni ettaro di terreno, in caso di derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata (109);

b) per ogni modulo di acqua assentito per uso consumo umano, 1.642,33 Euro (110);

c) per ogni modulo di acqua assentito per uso industriale, 12.033,45 Euro, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone è ridotto del 50% se il concessionario attua un riuso delle acque a ciclo chiuso, reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo, o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate (111);

d) per ogni modulo di acqua per uso piscicoltura, per l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, 273,72 Euro (112);

e) per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, 11,20 Euro (113);

f) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'uso dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie, qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e, comunque, per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, 821,17 Euro (114).

2. I canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori ai seguenti importi minimi:

a) 6,20 Euro per uso irrigazione agricola (115);

b) 273,72 Euro per uso consumo umano (116);

c) 1.642,33 Euro per uso industriale (117);

d) 127,76 Euro per piscicoltura ed altri usi indicati alla lettera d) del comma 1 (118);

e) 127,76 Euro per uso idroelettrico (119);

f) 127,76 Euro per uso igienico e per gli altri usi indicati alla lettera f) del comma 1 (120).

3. Gli importi dei canoni verranno aggiornati con cadenza triennale mediante apposita delibera della Giunta regionale che, a tal fine, terrà conto del tasso d'inflazione programmato e delle finalità di tutela, risparmio ed uso razionale della risorsa idrica. Il

primo aggiornamento avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno 2000. In deroga a quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale potrà rideterminare i canoni anche in diminuzione con riferimento a specifiche categorie di utenti o tipologie di utilizzo (121).

4. Il titolare della concessione dovrà effettuare il pagamento del canone all'atto del ritiro del provvedimento di concessione. [In caso di concessione poliennale, il pagamento dei canoni relativi alle annualità successive alla prima andrà effettuato entro il 1° marzo di ogni anno] (122).

5. [In deroga a quanto previsto al comma 4, il titolare di concessione poliennale dovrà effettuare il pagamento del canone relativo all'anno 1999 alla scadenza dell'annualità e in misura corrispondente a quanto dovuto fino al 31 dicembre 1999] (123).

6. Alla presentazione dell'istanza, il richiedente la concessione è tenuto ad effettuare il pagamento del contributo previsto dal secondo comma dell'art. 7 del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775) il cui importo, pari ad 1/40 del canone annuo, non può essere, comunque, di misura inferiore a 43,90 Euro (124). Tale contributo deve essere versato anche quando trattasi di rinnovo o variante della concessione, con esclusione del solo cambio di titolarità.

6-bis. Dalla decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite alla Regione dal D.Lgs. n. 112 del 1998 il contributo di cui all'art. 7 del TU n. 1775 del 1933 è ricompreso nelle spese istruttorie (125).

(107) Con Delib.G.R. 1° agosto 2005, n. 1274 e con Delib.G.R. 29 ottobre 2018, n. 1832 sono stati rideterminati, ai sensi del presente articolo, i canoni e le spese istruttorie per derivazioni di acqua pubblica. Vedi anche l'art. 51, comma 1, L.R. 22 dicembre 2009, n. 24.

(108) Numero così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(109) Numero così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(110) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(111) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(112) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(113) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(114) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(115) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(116) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(117) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(118) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(119) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(120) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(121) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

(122) Il secondo periodo è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

(123) Comma abrogato dall'art. 1, comma 6, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

(124) Periodo così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(125) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 7, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

Art. 153

Spese di istruttoria (126).

1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica sono determinate in modo forfettario nella misura minima di 154,94 Euro (127). Se la particolare complessità dell'istruttoria comporti spese superiori l'importo verrà incrementato secondo parametri stabiliti da apposita direttiva, emanata dalla Giunta regionale con propria deliberazione. L'importo e la relativa motivazione sono indicati nel disciplinare di concessione.
2. Le spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie relative alle domande di licenze annuali di attingimento sono determinate nella misura forfettaria di 51,65 Euro (128).
3. Le spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie relative alle domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono determinate nella misura forfettaria di 77,47 Euro (129).
4. Il pagamento delle spese di istruttoria dovrà essere effettuato all'atto della presentazione della domanda ed eventualmente integrato all'atto della firma del disciplinare di concessione.
5. Con cadenza triennale gli importi di cui ai commi 1, 2 e 3 saranno adeguati al tasso di inflazione programmato mediante il provvedimento di aggiornamento dei canoni indicato al comma 3 dell'art. 152, ovvero saranno rideterminati, anche in diminuzione per particolari categorie di utenti o in relazione a determinate tipologie di utilizzo (130).

(126) Con Delib.G.R. 1° agosto 2005, n. 1274 sono stati rideterminati, ai sensi del presente articolo, i canoni e le spese istruttorie per derivazioni di acqua pubblica.

(127) Periodo così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(128) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(129) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

(130) Comma così modificato dall'art. 1, comma 8, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

Art. 154

Depositi cauzionali.

1. Prima della firma del disciplinare, il richiedente la concessione dovrà effettuare, a favore della Regione, il deposito cauzionale di cui al comma 2 dell'art. 11 del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), nella misura di una annualità del canone previsto, e comunque di importo non inferiore a 51,65 Euro (131).
2. Il deposito può essere costituito in uno dei modi previsti dalla L. 10 giugno 1982, n. 348 e viene restituito alla scadenza della concessione.
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775 del 1933.
4. Il richiedente l'autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori di costruzione delle opere o di variante alle stesse, ai sensi degli articoli 13 e 50 del T.U. n. 1775 del 1933, dovrà costituire a favore della Regione un deposito cauzionale, nelle forme indicate al comma 2, di misura pari al 10% dell'importo dei lavori da eseguire. Tale deposito verrà restituito successivamente al rilascio della concessione, dopo che gli uffici tecnici competenti avranno accertato che le opere sono state eseguite nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'atto di concessione.

(131) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

Art. 155

Vigilanza e sanzioni amministrative.

1. Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia di polizia delle acque nonché la determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinate dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21.
2. Le violazioni alle disposizioni in materia di acque pubbliche di cui all'art. 219 del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), nonché le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento e dall'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sono punite con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 103 Euro a 1.032 Euro (132). Rimane ferma la facoltà della Regione di revocare e di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica per i casi di cui all'art. 55 del T.U. n. 1775 del 1933.
3. La Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

(132) Periodo così modificato dall'art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 5 della stessa legge.

Art. 156

Decorrenza dell'esercizio delle funzioni.

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, per le concessioni di piccola derivazione di acqua pubblica, come individuate dall'art. 6 del T.U. n. 1775 del 1933 (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per le concessioni relative alle grandi derivazioni le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a decorrere dalla data indicata nei decreti previsti dall'art. 7 della legge n. 59 del 1997 e dall'art. 7 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente sezione.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Capo V - Opere pubbliche

Art. 157

Funzioni amministrative.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione in materia di opere e lavori pubblici nel rispetto delle competenze conferite agli Enti locali e di quelle attribuite ad altri enti dalle vigenti disposizioni statali.
2. L'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge ricomprende, ove non sia diversamente disposto, anche la realizzazione delle opere e dei lavori strumentali e connessi.
3. Fatte salve, in particolare, le allocazioni di funzioni disciplinate ai capi IV, VI e VII del presente titolo VI, le altre funzioni di cui al comma 2 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 112 del

1998 sono delegate:

a) ai comuni capoluogo di provincia, nonché ai comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti, nella cui circoscrizione territoriale debbano eseguirsi i lavori;

b) alle province, per i lavori da realizzarsi nel territorio dei restanti comuni.

4. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui al comma 1 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono subdelegate ai comuni e alle province secondo il criterio di cui al comma 3, qualora non siano diversamente conferite ai sensi della presente legge.

5. Gli Enti locali provvedono all'esercizio delle funzioni di loro spettanza ricercando l'attivazione di strumenti e procedure di raccordo e concertazione, ivi compresa la costituzione di uffici comuni e di apposite strutture, anche societarie, deputate alla gestione unitaria dei compiti tecnici ed amministrativi.

Art. 158

Realizzazione di opere pubbliche.

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali o provinciali individuate dagli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionali o provinciali e che comportino variazione degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142, come specificato dall'art. 14 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, purché sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti.

L'approvazione dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e d'urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

2. L'amministrazione competente alla realizzazione dell'opera è tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico studio sugli effetti urbanistico territoriali e ambientali dell'opera e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale nonché gli elaborati relativi alla variante agli strumenti urbanistici.

3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime fra tutte le amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari, l'amministrazione precedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale, che provvede entro il termine di quarantacinque giorni. Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità delle opere. La stessa ha valore di permesso di costruire qualora il progettista abilitato dichiari la conformità del progetto rispetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie (133).

(133) Il secondo periodo è stato così sostituito dall'art. 42, L.R. 25 novembre 2002, n. 31. Il testo originario era così formulato: «Tale approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e d'urgenza delle opere.».

Art. 159

Monitoraggio e assistenza in materia di opere e lavori pubblici e di servizi.

1. La Regione persegue l'obiettivo di migliorare la qualità e la trasparenza dell'azione amministrativa in materia di opere e lavori pubblici e di servizi e, a tal fine, svolge attività di:

a) monitoraggio sulle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere e dei lavori pubblici e di affidamento di prestazione di servizi realizzati nel territorio regionale, finalizzate anche alla diffusione in via telematica delle informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi delle disposizioni vigenti nonché alla creazione e gestione di una apposita banca dati cui potranno accedere tutti i soggetti appaltanti aventi sede nella Regione;

b) assistenza a favore degli Enti locali che lo richiedano per l'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza in materia di opere e lavori pubblici e di servizi, ivi comprese quelle connesse all'espletamento delle procedure di gara.

2. La Regione svolge le attività di cui al comma 1 anche attraverso l'affidamento delle stesse a soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.

3. In conformità ai principi di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997 ed a quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione provvede al riordino delle funzioni amministrative ad essa spettanti in materia di opere e lavori pubblici e di servizi, al fine di assicurarne l'efficiente ed efficace esercizio.

Art. 160

Abrogazione di norme della L.R. n. 18 del 1975.

1. Sono abrogati il terzo comma dell'art. 9 e gli articoli 14 e 15 della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, recante «Riordinamento delle funzioni amministrative e nuove procedure in materia di urbanistica, di edilizia residenziale, agevolata e convenzionata, nonché di viabilità acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 -

Deleghe in materia di espropriazione di pubblica utilità».

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Capo VI - Viabilità (134)

Art. 161

Oggetto (135).

1. Il presente Capo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative di Regione, Città metropolitana di Bologna e Province concernenti la viabilità di interesse regionale come individuata ai sensi dell'art. 163 (136).
2. [Sono fatte salve le funzioni riservate allo Stato dall'art. 98 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112] (137).

(134) Il presente capo, comprendente nella nuova formulazione gli articoli 161, 162, 163, 164, 164-bis, 165, 166, 167, 167-bis, 167-ter e 167-quater, è stato così sostituito dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

(135) Il presente articolo, compreso nel nuovo capo VI, è stato così sostituito dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12. Il testo originario era così formulato: «Art. 161. Oggetto. 1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti la viabilità non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 112 del 1998.».

(136) Comma così modificato dall'art. 79, comma 2, lettera a), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

(137) Comma abrogato dall'art. 79, comma 2, lettera b), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Art. 162

Funzioni della Regione (138).

1. La Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione e programmazione della rete viaria di interesse regionale di cui all'articolo 163 ed al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province.
2. La Regione in particolare provvede:

a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del PRIT, in coerenza con la pianificazione nazionale;

alla programmazione degli interventi di cui agli articoli 167 comma 2 e 167-bis; (139)

b-bis) alla programmazione, attraverso il programma di cui all'articolo 164 ter, commi 2 e 3, delle autostrade regionali; (140)

c) [al coordinamento delle funzioni attribuite alle province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico] (141);

d) [alla ripartizione, nell'ambito delle funzioni generali di coordinamento, di risorse per concorrere alla manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, da utilizzare in via prioritaria su quella ricadente nella rete viaria di interesse regionale e al fine di garantire omogeneità degli standard tecnici e funzionali dell'intera rete provinciale] (142);

e) [all'individuazione, di concerto con gli enti territorialmente interessati, delle opere stradali compensative, connesse o complementari a interventi ricadenti nella rete viaria di interesse regionale, nonché al trasferimento delle risorse di cui all'articolo 167, commi 6 e 7] (143);

f) [alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366 (Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica)] (144).

(138) Il presente articolo, compreso nel nuovo capo VI, già sostituito dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12, poi modificato dall'art. 34, commi 1, 2 e 3, L.R. 28 luglio 2004, n. 17 e dall'art. 22, comma 1, L.R. 28 luglio 2006, n. 13, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 26, L.R. 13 dicembre 2011, n. 20. Il testo precedente era così formulato: «Art. 162. Funzioni della Regione. 1. La Regione esercita le funzioni relative alla pianificazione, programmazione e al coordinamento della rete viaria di interesse regionale di cui all'art. 163.

2. La Regione in particolare provvede:

a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del Piano Regionale Integrato dei Trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale;

b) alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui all'art. 164-bis, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione sulla rete delle strade di interesse regionale, nonché alla programmazione, attraverso il programma di cui all'articolo 164-ter, commi 2 e 3, delle autostrade regionali;

c) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico. Nell'ambito delle funzioni generali di coordinamento la Regione provvede altresì all'individuazione, di concerto con gli enti territorialmente interessati, delle opere stradali compensative o connesse ad interventi ricadenti nella rete viaria di interesse regionale, nonché al trasferimento delle risorse di cui all'articolo 167, commi 5-bis e 5-ter;

d) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366.

3. [La Regione esercita inoltre, in materia di autostrade di interesse regionale, le funzioni relative:

a) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione;

b) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, cui provvede mediante concessione;

c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al riassetto dei piani finanziari e all'applicazione delle tariffe, nonché alla stipula delle relative convenzioni] (comma abrogato dall'art. 34, comma 3, L.R. 28 luglio 2004, n. 27).

4. [Le disposizioni di cui al comma 3 possono essere applicate anche per specifiche tratte di rete di interesse regionale non autostradale, da definire d'intesa con le province nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali] (comma abrogato dall'art. 34, comma 3, L.R. 28 luglio 2004, n. 27).».

(139) Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 20 maggio 2021, n. 5. Il testo precedente era così formulato: «b) alla programmazione, attraverso il programma di cui all'articolo 164-bis, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale, nonché alla programmazione, attraverso il programma di cui all'articolo 164-ter, commi 2 e 3, delle autostrade regionali;».

(140) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 1, lettera b), L.R. 20 maggio 2021, n. 5.

(141) Lettera abrogata dall'art. 79, comma 3, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

(142) Lettera abrogata dall'art. 79, comma 3, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

(143) Lettera abrogata dall'art. 79, comma 3, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

(144) Lettera abrogata dall'art. 79, comma 3, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Art. 163

Rete viaria di interesse regionale (145).

1. La rete viaria di interesse regionale è individuata nella "grande rete" e nella "rete di base principale", così come definite dal PRIT approvato con Delib.C.R. 22 dicembre 1999, n. 1322 nonché dalle strade trasferite dallo Stato, dalle autostrade regionali e dalle opere stradali a queste ultime connesse o complementari o compensative (146).

2. I piani regionali integrati dei trasporti di successiva approvazione individuano la rete viaria di interesse regionale.

3. L'Assemblea legislativa, in deroga alla procedura di cui all'articolo 5-bis della legge regionale n. 30 del 1998, su proposta della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, può apportare eventuali modifiche non sostanziali alla rete viaria di interesse regionale individuata nel PRIT.

(145) Il presente articolo, compreso nel nuovo capo VI, già sostituito dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12, poi modificato dall'art. 34, commi 4 e 5, L.R. 28 luglio 2004, n. 17, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 27, L.R. 13 dicembre 2011, n. 20. Il testo precedente era così formulato: «Art. 163. Rete viaria di interesse regionale. 1. Il Consiglio regionale, su proposta avanzata dalla Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, provvede alla individuazione e alla modifica della rete viaria di interesse regionale.

2. Fino alla adozione della deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 1, per rete viaria di interesse regionale si intende la "grande rete" e la "rete di base principale", così come definite dal Piano regionale Integrato dei Trasporti approvato con delibera consiliare n. 1322 del 22 dicembre 1999, ivi comprese le strade trasferite dallo Stato.»

(146) Comma così modificato dall'art. 79, comma 4, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Art. 164

Funzioni delle province (147).

1. Le strade e le relative pertinenze, già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'art. 162, le province, sulla rete trasferita, esercitano, in conformità agli indirizzi regionali di cui al comma 2 dell'art. 162 ed in coerenza con quanto disposto dal Piano regionale integrato dei trasporti, le funzioni relative a:
 - a) gestione e vigilanza;
 - b) programmazione degli interventi di manutenzione straordinaria in modo da conferire all'intera rete di propria competenza standard tecnici e funzionali omogenei;
 - c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade;
 - e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma di cui all'art. 164-bis (148).
3. Sulla rete trasferita le Province esercitano inoltre tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli enti proprietari di strade, introitandone i relativi proventi e destinandoli alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2.
4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le province trasmettono alla Regione una relazione, per ogni elemento della rete, sullo stato della viabilità di interesse regionale, ivi compresi gli interventi appaltati o completati nell'anno precedente .

(147) Il presente articolo, compreso nel nuovo capo VI, è stato dapprima sostituito dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12 e poi abrogato dall'art. 79, comma 9, L.R. 30 luglio 2015, n. 13. Il testo precedente era così formulato: «Art. 164. Conferimenti alle province. 1. Sono delegate alle province le funzioni relative alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione e alla vigilanza della rete delle strade regionali, ad esclusione delle tratte gestite dalla Regione mediante concessione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 162.

2. Le funzioni delegate sono svolte dalle province in attuazione dei programmi pluriennali e annuali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 162, approvati dalla Regione e nel rispetto dei criteri e delle direttive di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 162.

3. È altresì delegata alle province l'approvazione dei progetti relativi ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete delle strade regionali, comprese nei programmi approvati dalla Regione.

4. Relativamente alla rete delle strade regionali, sono inoltre delegate alle province tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli enti proprietari di strade. I proventi derivanti dall'esercizio di tali funzioni sono introitati dalle province che li destinano alle attività di cui al comma 1.

5. Le strade già appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale regionale, sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti.

6. Sulla rete trasferita, le province esercitano le funzioni relative alla pianificazione e programmazione, progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza, nonché alla determinazione dei criteri per la fissazione e la riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade.

7. Le province esercitano le funzioni delegate e trasferite in coerenza con quanto disposto dal Piano regionale integrato dei trasporti (P.R.I.T.).».

(148) Lettera così modificata dall'art. 28, L.R. 13 dicembre 2011, n. 20.

Art. 164-bis

*Programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale (149)
(150).*

[1. Il programma quinquennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

a) gli interventi per l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale anche realizzabili con la tecnica della finanza di progetto (151);

b) le opere stradali compensative o complementari o connesse alle autostrade regionali di cui all'articolo 164-ter.

2. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano regionale integrato dei trasporti, nonché delle esigenze indicate dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province, predispone il programma sentito il Consiglio delle Autonomie locali (152).

3. L'Assemblea legislativa approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.]

(149) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 20 maggio 2021, n. 5 e relativo allegato A.

(150) Il presente articolo, compreso nel nuovo capo VI, aggiunto dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12, poi modificato dall'art. 34, commi 6 e 7, L.R. 28 luglio 2004, n. 17 e dall'art. 22, commi 2 e 3, L.R. 28 luglio 2006, n. 13, è stato successivamente così sostituito dall'art. 29, L.R. 13 dicembre 2011, n. 20. Il testo precedente era così formulato: «Art. 164-bis. Programma triennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale. 1. Il programma triennale di intervento sulla rete delle strade di interesse regionale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

a) i criteri di riparto dei finanziamenti da destinare agli interventi di cui all'articolo 167, comma 2, lettera a);

b) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale;

c) l'individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

2. La Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili e degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano Regionale Integrato dei Trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle province, predispone il programma, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.

3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.

3-bis. La Giunta regionale approva il riparto delle risorse destinate alla manutenzione straordinaria a favore delle Province, per interventi sulla rete delle strade di interesse regionale, sulla base delle esigenze indicate dalle Province stesse.».

(151) Lettera così modificata dall'art. 8, comma 1, L.R. 18 luglio 2017, n. 16.

(152) Comma così modificato dall'art. 79, comma 5, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Art. 164-ter

Autostrade regionali (153).

1. Per autostrade regionali si intendono le arterie stradali, previste nel Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), finalizzate ad assolvere le richieste di mobilità originate e destinate all'interno del territorio della Regione ed il cui tracciato sia completamente compreso nel territorio regionale. Ai fini di cui al presente capo hanno altresì carattere regionale i raccordi alla rete nazionale o di altre regioni.
2. Il programma per la realizzazione delle autostrade regionali individua, nell'ambito della rete viaria di interesse regionale di cui all'articolo 163 e sulla base di uno studio di fattibilità, le opere da realizzare, il sistema di realizzazione ed il limite dell'eventuale partecipazione finanziaria della Regione.
3. Il programma è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali (154).
4. La realizzazione delle autostrade regionali in attuazione del programma previsto ai commi 2 e 3 trova copertura nelle risorse stanziare per la rete viaria di cui all'articolo 167; le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per la realizzazione di autostrade regionali sono gestite dalla Regione ovvero dalle Province, sulla base di specifiche convenzioni che ne definiscono tempi, modalità e altri adempimenti (155).
5. La Regione esercita, in materia di autostrade regionali, le funzioni relative:
 - a) alla progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, cui provvede mediante concessione di costruzione e gestione ovvero con gli altri sistemi di realizzazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;
 - b) alla approvazione delle concessioni di costruzione e gestione ed alla loro stipula;
 - c) al controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori, alla gestione dell'opera, al riassetto dei piani finanziari e all'applicazione delle tariffe;
 - d) alla classificazione e declassificazione delle autostrade regionali.
6. La Regione può delegare ai concessionari l'esercizio dei propri poteri espropriativi, che si rendano necessari per la realizzazione delle autostrade regionali, che lo esercitano in conformità alla concessione e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti .

(153) Articolo aggiunto dall'art. 33, L.R. 28 luglio 2004, n. 17, poi così modificato come appresso indicato.

(154) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 6), Delib.Ass.Legisl. 16 gennaio 2007, n. 97.

(155) Comma così sostituito dall'art. 30, L.R. 13 dicembre 2011, n. 20. Il testo originario era così formulato: «4. La realizzazione delle autostrade regionali in attuazione del programma previsto ai commi 2 e 3 trova copertura nel fondo unico di cui all'articolo 167; le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per la realizzazione di autostrade regionali sono gestite direttamente dalla Regione ovvero dalle Province, sulla base di specifiche convenzioni che ne definiscono i tempi, le modalità di svolgimento e altri adempimenti.».

Art. 165

Accordi interregionali e interprovinciali (156).

1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali ed autostradali di

interesse interregionale, la Regione promuove accordi con le altre regioni, conformemente a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del D.Lgs. n. 112 del 1998. A tali accordi partecipano anche la Città metropolitana di Bologna e le province territorialmente interessate (157).

2. Analoghi accordi sono altresì promossi dalla Regione al fine di assicurare caratteristiche funzionali, omogenee alle strade di interesse interregionale, nonché per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.

3. Per il coordinamento degli interventi relativi ad autostrade regionali o a strade di interesse regionale che riguardino più province, la Regione promuove specifici accordi con la Città metropolitana di Bologna e le province territorialmente interessate aventi ad oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalità progettuali ed i rispettivi obblighi (158) .

(156) Il presente articolo, compreso nel nuovo capo VI, è stato così sostituito dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12, poi così modificato come indicato nella nota che precede. Il testo precedente così prescriveva: «Art. 165. Accordi interregionali e interprovinciali. 1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali e autostradali interregionali, la Regione, sentite le province territorialmente interessate, promuove, in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del D.Lgs. n. 112 del 1998, accordi con le altre Regioni interessate.

2. Al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle strade di interesse interregionale, nonché per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale, la Regione può altresì promuovere accordi con le Regioni interessate, sentite le province competenti per territorio.

3. Qualora una strada regionale interessi più ambiti provinciali, la Regione può promuovere specifici accordi con le province territorialmente interessate; tali accordi individuano le opere da realizzare, le modalità progettuali e i reciproci impegni ed oneri.».

(157) Comma così modificato dall'art. 79, comma 6, lettera a), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

(158) Comma così modificato dall'art. 34, comma 8, L.R. 28 luglio 2004, n. 17 e dall'art. 79, comma 6, lettera b), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Art. 166

Classificazione delle strade (159) .

[1. Le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, anche se comprese nella rete di interesse regionale, sono esercitate dalle province e dai comuni, nel rispetto della L.R. 19 agosto 1994, n. 35].

(159) Il presente articolo, compreso nel nuovo capo VI, è stato dapprima sostituito dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12 e poi abrogato dall'art. 79, comma 9, L.R. 30 luglio 2015, n. 13. Il testo precedente era così formulato: «Art. 166. Classificazione delle strade. 1. La Regione, sentite le province interessate, esercita le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade ed autostrade regionali. 2. Le funzioni di classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico sono esercitate dalle province e dai comuni, nel rispetto della L.R. 19 agosto 1994, n. 35.».

Art. 167

Risorse per la rete viaria di interesse regionale (160) (161).

La Regione stanZIA distintamente, e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse per la rete viaria di interesse regionale. (162)

2. Tali risorse sono destinate a:

a) interventi per l'ammodernamento, lo sviluppo e la grande infrastrutturazione della rete delle strade di interesse regionale ed opere stradali compensative o complementari o connesse alle autostrade regionali di cui all'articolo 164 ter; (163)

b) manutenzione straordinaria della rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa o di risolvere specifiche criticità sulla rete provinciale (164);

b-bis) interventi di costruzione e manutenzione sulle infrastrutture oggetto degli accordi previsti al comma 2 dell'articolo 165 (165);

b-ter) Interventi di costruzione e manutenzione delle infrastrutture ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati, da disciplinare mediante convenzione (166);

c) opere, rese necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi, volte alla sistemazione della rete stradale provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa (167);

c-bis) interventi di ripristino o consolidamento di opere d'arte rese necessari per evitare limitazioni alla circolazione lungo la rete provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa (168);

d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;

e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;

f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico e costituzione di un centro regionale di monitoraggio;

g) realizzazione di autostrade regionali in attuazione del programma di cui all'articolo 164-ter.

3. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate alla Città metropolitana di Bologna e alle province secondo i criteri, le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale (169).

3-bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettere b bis) e b-ter), sono assegnate alla Città metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito nei relativi accordi e convenzioni approvati dalla Giunta regionale (170).

4. Le risorse specificamente autorizzate dal bilancio regionale per gli interventi di cui al comma 2, lettere c) e c-bis), sono assegnate con delibera della Giunta regionale alle Province interessate (171).

4-bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alla Città metropolitana di Bologna,

alle Province, ai Comuni e alle loro Unioni fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità inseriti in provvedimenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 (Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali) e, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, fondi per interventi sulla viabilità provinciale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati da disciplinare mediante convenzione, approvata dalla Giunta regionale (172).

5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con la Città metropolitana di Bologna, le Province, i Comuni o altri soggetti gestori di infrastrutture. (173)

6. La Regione è altresì autorizzata ad introitare le somme trasferite dai soggetti gestori di infrastrutture, sulla base di apposite convenzioni, al fine della progettazione e realizzazione delle opere stradali compensative o connesse o complementari agli interventi ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale.

7. Le risorse di cui al comma 6 sono trasferite agli enti sul cui territorio ricadranno le opere da progettare e realizzare, sulla base di specifiche convenzioni, attuative di quelle previste al comma 6, che ne definiscano modalità, tempi e procedure.

(160) Rubrica così modificata dall'art. 79, comma 7, lettera a), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

(161) Il presente articolo, compreso nel nuovo capo VI, già sostituito dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12, poi modificato dall'art. 34, commi 9 e 10, L.R. 28 luglio 2004, n. 17, dall'art. 22, commi 4 e 5, L.R. 28 luglio 2006, n. 13 e dall'art. 47, L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 31, L.R. 13 dicembre 2011, n. 20. Il testo precedente era così formulato: «Art. 167. Fondo unico per la rete viaria di interesse regionale. 1. La Regione istituisce un fondo unico per la viabilità di interesse regionale, nell'ambito del quale vengono stanziati, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché le risorse aggiuntive proprie della Regione.

2. Tali risorse sono destinate a:

a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete delle strade di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di intervento di cui all'art. 164-bis;

b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle Province;

c) opere volte alla sistemazione della viabilità provinciale di interesse regionale rese necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;

d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;

e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;

f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico e costruzione di un centro regionale di monitoraggio;

f-bis) realizzazione di autostrade regionali in attuazione del programma di cui all'articolo 164-ter.

3. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettera a) sono assegnate ed erogate alle Province secondo le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.

4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate ad eventi eccezionali e/o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta regionale alla Provincia interessata.

5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con le province.

5-bis. La Regione è altresì autorizzata ad introitare le somme trasferite dai soggetti gestori di infrastrutture, sulla base di apposite convenzioni, al fine della progettazione e realizzazione delle opere stradali compensative o connesse agli interventi ricadenti sulla rete viaria di interesse regionale.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite agli Enti sul cui territorio ricadranno le opere da progettare e realizzare, sulla base di specifiche convenzioni, attuative di quelle previste al comma 5-bis, che ne definiscano modalità, tempi e procedure.».

(162) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 20 maggio 2021, n. 5. Il testo precedente era così formulato: «La Regione stanziata per la rete viaria, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché le risorse aggiuntive proprie della Regione.».

(163) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 2, L.R. 20 maggio 2021, n. 5. Il testo precedente era così formulato: «a) interventi di cui all'articolo 164-bis, comma 1, lettere a) e b);».

- (164) Lettera così modificata dall'art. 9, comma 1, L.R. 18 luglio 2017, n. 16.
- (165) Lettera aggiunta dall'art. 79, comma 7, lettera b), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.
- (166) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 1, L.R. 29 dicembre 2015, n. 22, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 25, comma 1, della medesima legge).
- (167) Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 2, L.R. 18 luglio 2017, n. 16. Il testo precedente era così formulato: «c) opere volte alla sistemazione della viabilità provinciale di interesse regionale rese necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;».
- (168) Lettera aggiunta dall'art. 21, comma 1, L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, a decorrere dal 28 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge).
- (169) Comma così modificato dall'art. 79, comma 7, lettera c), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.
- (170) Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, lettere a) e b), L.R. 1° agosto 2019, n. 17. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 79, comma 7, lettera d), L.R. 30 luglio 2015, n. 13 e dall'art. 6, comma 2, L.R. 29 dicembre 2015, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «3-bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettera b-bis) sono assegnate alla Città metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito negli accordi.».
- (171) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 2, L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, a decorrere dal 28 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate a eventi eccezionali o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta regionale alla provincia interessata.».
- (172) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 6 novembre 2019, n. 23, a decorrere dal 7 novembre 2019 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4-bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province sono tenute a fornire periodicamente, secondo le modalità definite dalla Regione, informazioni relative agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), nonché relative allo stato complessivo della rete di propria competenza.».
- In precedenza il presente comma era già stato modificato dall'art. 79, comma 7, lettera e), L.R. 30 luglio 2015, n. 13 e dall'art. 12, comma 2, L.R. 1° agosto 2019, n. 17.
- (173) Comma dapprima modificato dall'art. 79, comma 7, lettera f), L.R. 30 luglio 2015, n. 13 e poi così sostituito dall'art. 5, comma 3, L.R. 20 maggio 2021, n. 5. Il testo precedente era così formulato: «5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, anche sulla base di apposite convenzioni con la Città metropolitana di Bologna e le Province.».

Art. 167-bis

Contributi per interventi sulla restante viabilità (174) (175).

1. La Regione è autorizzata ad assegnare alla Città metropolitana di Bologna e alle Province fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (176).
2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai comuni proprietari delle strade (177).
3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresì assegnati ed erogati dalle province alle Unioni di Comuni alle quali siano state conferite le funzioni in materia di manutenzione delle strade (178).
4. Le province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere realizzate.
- 4-bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alla Città metropolitana di Bologna e alle Province fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità inseriti in provvedimenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 (Norme in

materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali) ovvero per interventi sulla viabilità provinciale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati da disciplinare mediante convenzione, approvata dalla Giunta regionale (179) .

(174) Rubrica così modificata dall'art. 79, comma 8, lettera a), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

(175) Il presente articolo, compreso nel nuovo capo VI, è stato aggiunto dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

(176) Comma così modificato dall'art. 79, comma 8, lettera b), L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

(177) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 10 luglio 2001, n. 1378.

(178) Comma così modificato dall'art. 35, comma 1, L.R. 27 luglio 2018, n. 11, a decorrere dal 28 luglio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 1, della stessa legge).

(179) Comma aggiunto dall'art. 22, comma 6, L.R. 28 luglio 2006, n. 13, modificato dall'art. 79, comma 8, lettera c), L.R. 30 luglio 2015, n. 13 e poi così sostituito dall'art. 35, comma 2, L.R. 27 luglio 2018, n. 11, a decorrere dal 28 luglio 2018 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: « 4-bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alla Città metropolitana di Bologna e alle Province fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità provinciale inserita nei programmi speciali d'area di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area).».

Art. 167-ter

Spese di funzionamento.

[1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al personale assegnato direttamente dallo Stato alle province, la Giunta regionale assegna alle stesse, per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità, una quota parte delle risorse finanziarie attribuite alla Regione dallo Stato per il personale non trasferito] (180).

(180) Il presente articolo, compreso nel nuovo capo VI, è stato aggiunto dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12, poi abrogato dall'art. 34, comma 11, L.R. 28 luglio 2004, n. 17.

Art. 167-quater

Abrogazioni.

1. Sono abrogati gli articoli 17 e 18 della L.R. 8 marzo 1976, n. 10. I procedimenti di concessione ed erogazione previsti da detti articoli, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le modalità ivi previste (181).

(181) Il presente articolo, compreso nel nuovo capo VI, è stato aggiunto dall'art. 2, L.R. 4 maggio 2001, n. 12.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Capo VII - Trasporti
Sezione I - Conferimento di funzioni

Art. 168

Oggetto (182).

[1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i trasporti non riservate allo Stato ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e non attribuite alle autorità portuali dalla L. 28 gennaio 1994, n. 84, ad eccezione delle funzioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale di cui alla L.R. 2 ottobre 1998, n. 30].

(182) Articolo abrogato dall'art. 79, comma 9, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Art. 169

Funzioni regionali (183).

[1. La Regione esercita le funzioni amministrative conferite dall'art. 105 del D.Lgs. n. 112 del 1998 relative a:

- a) disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua classificati navigabili;
- b) gestione del sistema idroviario padano-veneto;

- c) rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna;
 - d) intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario padano-veneto, ai sensi della lett. ff) del comma 1 dell'art. 104 del D.Lgs. n. 112 del 1998;
 - e) polizia e navigazione nelle vie navigabili;
 - f) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate dalle province competenti per territorio, degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui alla classificazione prevista all'art. 4 della L. 28 gennaio 1994, n. 84;
 - g) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;
 - h) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;
 - i) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale.
2. Le funzioni di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 sono svolte dall'Azienda regionale per la navigazione interna (A.R.N.I.), istituita con la L.R. 14 gennaio 1989, n. 1 (184).
3. Per le funzioni di cui alle lettere a), c), d) e, limitatamente alle modalità di trasporto per vie d'acqua interne, per le funzioni di cui alle lettere f) e h) del comma 1, l'A.R.N.I. svolge attività di istruttoria e di proposta verso la Regione (185).
4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 sono svolte in maniera coordinata con quelle previste dall'art. 140].

(183) Articolo abrogato dall'art. 79, comma 9, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

(184) Comma abrogato dall'art. 54, comma 13, lettera b), L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, a decorrere dal 1° febbraio 2010.

(185) Comma abrogato dall'art. 54, comma 13, lettera b), L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, a decorrere dal 1° febbraio 2010.

Art. 170

Conferimento di funzioni alle province (186).

- [1. Sono delegate alle province competenti per territorio le funzioni relative a:
- a) approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'art. 5 della L. 28 gennaio 1994, n. 84;
 - b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla lett. f) del comma 1 dell'art. 169;
 - c) costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse regionale e locale.
2. Sono attribuite alle province competenti per territorio le funzioni in materia di:
- a) estimo navale, di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 112 del 1998;
 - b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.
3. Sono delegate alle province competenti per territorio tutte le funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. n. 112 del 1998 e non espressamente attribuite dalle norme del presente capo].

(186) Articolo abrogato dall'art. 79, comma 9, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Art. 171

Conferimento di funzioni ai comuni (187).

[1. Sono trasferite ai comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II, classe III ai sensi della L. 28 gennaio 1994, n. 84, tutte le funzioni relative a tutti gli interventi non rientranti tra quelli indicati nella lett. b) del comma 1 dell'art. 170 e alle opere edilizie a servizio dell'attività portuale].

(187) Articolo abrogato dall'art. 79, comma 9, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Capo VII - Trasporti
Sezione II - Semplificazione in materia di trasporti eccezionali

Art. 172

Delega delle funzioni e autorizzazioni (188).

[1. Le province sono delegate all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 8 dell'art. 104 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato Nuovo codice della strada.

2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale con riferimento all'elenco delle strade percorribili previsto ai commi 2 e 3 dell'art. 174, ovvero previo nulla osta dell'ente proprietario per le strade non contenute in tale elenco.

3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata (189).

4. L'autorizzazione è unica; ha valore per l'intero percorso o area in essa indicati ed è rilasciata nel rispetto della vigente normativa].

(188) Articolo abrogato dall'art. 79, comma 9, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

(189) Comma così sostituito dall'art. 3, L.R. 4 maggio 2001, n. 12. Il testo originario così recitava: «3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla Provincia ove è ubicato il cantiere servito dal veicolo o, in mancanza, dalla prima Provincia attraversata dallo stesso.».

Art. 173

Coordinamento delle funzioni (190).

[1. Al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate, è istituita una Commissione tecnico-amministrativa che svolge attività consultiva sulle questioni inerenti le funzioni delegate.

2. La Commissione tecnico-amministrativa è presieduta dal dirigente regionale competente in materia o da un suo delegato ed è composta da un funzionario designato da ciascuna Provincia. Alle riunioni della commissione possono partecipare, con funzione consultiva, i rappresentanti dei comuni, delle categorie di autotrasportatori e gli altri soggetti interessati in relazione agli argomenti in discussione].

(190) Articolo abrogato dall'art. 79, comma 9, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Art. 174

Catasto ed elenco delle strade percorribili (191).

[1. Le province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla redazione e

all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi costitutivi del catasto individuati con atto del dirigente regionale competente.

2. Ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade percorribili con riferimento alla viabilità regionale, provinciale e comunale del proprio territorio; a tal fine i comuni trasmettono alle province le informazioni relative alla propria viabilità (192).

3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel Bollettino Ufficiale regionale dell'elenco delle strade percorribili costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle province; a tal fine le province comunicano alla Regione le modifiche intervenute sulla viabilità compresa nel proprio territorio (193)].

(191) Articolo abrogato dall'art. 79, comma 9, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

(192) Con Det. 21 dicembre 2001, n. 14188, è stato pubblicato l'elenco delle strade percorribili dai veicoli e dai trasporti eccezionali aggiornato con la viabilità trasferita dallo Stato, di cui al presente comma.

(193) Con Det. 21 dicembre 2001, n. 14188, è stato pubblicato l'elenco delle strade percorribili dai veicoli e dai trasporti eccezionali aggiornato con la viabilità trasferita dallo Stato, di cui al presente comma.

Art. 175

Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada (194).

[1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti dall'art. 34 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) tra gli enti proprietari delle strade sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del Nuovo codice della strada è versata alla Provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentite le province].

(194) Articolo abrogato dall'art. 79, comma 9, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VI
Capo VIII - Protezione civile

Art. 176

Funzioni della Regione.

1. In materia di protezione civile la Regione:
 - a) esercita le funzioni di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 112 del 1998;
 - b) partecipa alla definizione delle intese di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 112 del 1998;
 - c) formula gli indirizzi per lo svolgimento di periodiche esercitazioni di protezione civile, di interesse regionale, in collaborazione con gli Enti locali, con altre amministrazioni pubbliche e con gli enti privati interessati, nonché con le associazioni del volontariato di protezione civile;
 - d) concorre all'attuazione degli interventi urgenti relativi agli eventi di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - e) dichiara, sentite anche le province interessate, la situazione di eccezionale calamità o avversità atmosferica.
2. Per l'adeguamento della disciplina delle funzioni regionali e degli Enti locali al complesso dei principi previsti nel D.Lgs. n. 112 del 1998, la Regione procede alla revisione della L.R. 19 aprile 1995, n. 45.

Art. 177

Funzioni conferite agli Enti locali.

1. Le province esercitano le funzioni di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 112 del 1998.
2. Alle province sono delegate le funzioni di spegnimento degli incendi boschivi. Dette funzioni possono essere esercitate d'intesa fra la Provincia e la Comunità montana che ne faccia richiesta, previa verifica dell'idoneità dell'ente richiedente allo svolgimento delle funzioni. La verifica è svolta dalla Provincia sulla base di apposita direttiva della Giunta regionale. L'intesa definisce le specifiche funzioni esercitate dalla Comunità montana. Detta funzione è svolta dagli enti delegati coordinandosi con la Regione e con le competenti autorità dello Stato, in particolare per quanto attiene alle funzioni statali di soccorso tecnico urgente e di uso dei mezzi aerei. Gli enti delegati possono avvalersi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo Forestale dello Stato fino all'attuazione

della lett. c) del comma 1 dell'art. 70 del D.Lgs. n. 112 del 1998, sulla base delle convenzioni stipulate con detti Corpi dalla Regione Emilia-Romagna.

3. I comuni esercitano le funzioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 112 del 1998, nonché adottano tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, sul piano organizzativo, sociale ed economico.

Art. 178

Procedure per l'applicazione della legge n. 185 del 1992.

1. I comuni provvedono alla individuazione delle zone agrarie interessate agli eventi calamitosi, ai sensi della lett. b) del comma 1, dell'art. 66 del D.Lgs. n. 112 del 1998. Tale atto è trasmesso, entro trenta giorni dalla cessazione dell'evento, alla Provincia o alla Comunità montana competenti per territorio ai fini dell'esercizio delle funzioni amministrative di loro competenza ai sensi della L.R. 30 maggio 1997, n. 15.

2. L'individuazione è trasmessa, inoltre, alla Regione entro il medesimo termine ai fini della dichiarazione d'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui alla L. 14 febbraio 1992, n. 185.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VII
Servizi alla persona e alla comunità
Capo I - Sanità

Art. 179

Oggetto.

1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di salute umana e sanità veterinaria conferite dalle norme contenute nel capo I del titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998.

2. Il presente capo provvede inoltre ad adeguare la legislazione regionale vigente in materia di riordino del servizio sanitario regionale, nonché a delegare funzioni

amministrative di competenza della Regione.

3. Ferme restando le funzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale ed i conferimenti disposti dal presente capo, la Regione e le aziende sanitarie esercitano le funzioni amministrative in materia di salute umana e sanità veterinaria conferite dalle norme contenute nel capo I del titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998.

Art. 180

Modifiche alla L.R. n. 19 del 1994 in materia di distretti.

1. Al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 recante « Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517», dopo le parole «è effettuata», sono soppresse le parole «dal Sindaco o dalla Conferenza dei Sindaci » fino alle parole «Consulta provinciale di cui all'art. 14».

2. ... (195).

(195) Sostituisce i commi 3 e 4 dell'art. 9, L.R. 12 maggio 1994, n. 19, con commi 3, 4, 5 e 6.

Art. 181

Istituzione della Conferenza sanitaria territoriale: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994.

1. ... (196).

(196) Sostituisce l'art. 11, L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

Art. 182

Ambito territoriale della Provincia di Bologna: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994.

1. ... (197).
2. ... (198).

(197) Sostituisce il comma 1 dell'art. 18, L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

(198) Sostituisce i commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 18, L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

Art. 183

Integrazione delle attività socio-assistenziali e sanitarie: modifiche alla L.R. n. 19 del 1994

1. ... (199).

(199) Sostituisce l'art. 7, L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

Art. 184

Ulteriori modifiche alla L.R. n. 19 del 1994.

1. Alla lett. b) del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, recante «Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517», dopo le parole

« sentito il Comitato di distretto » è soppressa la parola «eventualmente».

2. ... (200).

3. ... (201).

4. Gli articoli 13 e 14 della L.R. n. 19 del 1994 sono abrogati.

5. ... (202).

6. Al comma 2 dell'art. 19 della L.R. n. 19 del 1994 le parole «entro tre anni» sono sostituite dalle parole «entro cinque anni».

7. ... (203).

(200) Sostituisce il comma 7 dell'art. 5, L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

(201) Aggiunge i commi 3, 4, e 5 all'art. 12, L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

(202) Sostituisce le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 16, L.R. 12 maggio 1994, n. 19, con le lettere a), b), c) e d).

(203) Aggiunge il comma 3 all'art. 19, L.R. 12 maggio 1994, n. 19.

Art. 185

Funzioni delle province in materia di esercizi farmaceutici (204).

[1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti:

a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;

b) l'istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;

c) l'istituzione di farmacie succursali;

d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 1991, n. 362;

e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede;

f) l'assegnazione ai comuni della titolarità di farmacie ai sensi degli articoli 9 e 10 della L. 2 aprile 1968, n. 475.

2. La Provincia adotta i provvedimenti indicati alle lettere a), b), c), d) del comma 1, sentiti i pareri dei comuni interessati e di una apposita commissione, nominata dalla Provincia e formata da un farmacista del ruolo nominativo regionale, che la presiede, e da quattro farmacisti scelti su terne proposte dall'Ordine professionale, dall'associazione titolari di farmacie più rappresentativa, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti sindacali dei farmacisti non titolari.

3. I pareri di cui al comma 2 devono essere espressi entro 90 giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali l'amministrazione ne prescinde.

4. L'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio cura l'attività istruttoria degli atti di competenza della Provincia, ad esclusione dei provvedimenti indicati alle lettere e) e f) del comma 1.

5. La Giunta regionale adotta apposite direttive per l'esercizio delle funzioni delegate alla

Provincia dal presente articolo (205).

6. Le province esercitano le funzioni delegate dal presente articolo a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle di cui alla lett. a) del comma 1, che sono svolte a decorrere dalla revisione della pianta organica riferita all'anno 2000].

(204) Per l'abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall'art. 88, comma 3, lettera b) e dall'art. 88, comma 4, L.R. 30 luglio 2015, n. 13. Successivamente, il presente articolo è stato abrogato dall'art. 22, comma 2, L.R. 3 marzo 2016, n. 2.

(205) Per l'approvazione delle direttive alle province per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di esercizi farmaceutici, ai sensi del presente comma, vedi la Delib.G.R. 1° marzo 2000, n. 318.

Art. 186

Modifiche alla L.R. n. 19 del 1982 (206).

[1. ... (207).

2. Al secondo comma dell'art. 32 della L.R. n. 19 del 1982, dopo le parole «dalla Giunta regionale,» sono aggiunte le parole «anche avvalendosi di una apposita commissione tecnica,».

3. ... (208).

4. Gli articoli 26, 40 e 41 della L.R. n. 19 del 1982, sono abrogati].

(206) Per l'abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall'art. 88, comma 3, lettera b) e dall'art. 88, comma 4, L.R. 30 luglio 2015, n. 13. Successivamente, il presente articolo è stato abrogato dall'art. 22, comma 2, L.R. 3 marzo 2016, n. 2.

(207) Sostituiva l'art. 29, L.R. 4 maggio 1982, n. 19.

(208) Sostituiva il secondo comma dell'art. 36, L.R. 4 maggio 1982, n. 19.

Art. 187

Oggetto (210).

[1. Il presente capo disciplina e organizza l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di servizi sociali conferiti dalle norme contenute nel capo II del titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998.

2. Fino all'entrata in vigore della riforma regionale organica dell'assistenza sociale, è confermata la titolarità delle funzioni e dei compiti di cui alla L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, non diversamente conferita dalla presente legge].

(209) Il presente Capo, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 187 a 195), è stato abrogato dall'art. 64, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

(210) Il Capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 187 a 195, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 64, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

Art. 188

Principi in materia di servizi sociali (211).

[1. La Regione detta norme per la riforma organica della legislazione regionale in materia di servizi sociali, ispirandosi ai seguenti principi e criteri generali:

a) promuovere e garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza individuale e sociale;

b) garantire prestazioni e servizi a favore delle persone e delle famiglie volti a sostenere la loro autonomia ed a prevenire e rimuovere le condizioni di bisogno e di disagio;

c) garantire una valutazione unitaria dei bisogni delle persone e delle famiglie per la programmazione e la collaborazione dei diversi soggetti coinvolti negli ambiti sociale e sanitario, nonché, per quanto riguarda i minori, in quello scolastico ed educativo;

d) promuovere la definizione di politiche integrate e coordinate nei diversi settori della organizzazione sociale, volte alla realizzazione di interventi di prevenzione e rimozione delle cause del disagio sociale;

e) valorizzare e promuovere il concorso dei soggetti privati senza fine di lucro ed in particolare delle organizzazioni di volontariato, degli enti morali, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e delle cooperative sociali, nonché delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, alla definizione ed alla realizzazione della rete di promozione e protezione sociale;

f) attribuire ai comuni, singoli o associati, le funzioni di erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali essenziali da esercitarsi nell'ambito dei livelli ottimali individuati, attraverso le forme di gestione previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142;

g) promuovere forme di gestione dei servizi in grado di garantire flessibilità e personalizzazione delle risposte e livelli elevati di qualità degli interventi, anche attraverso l'adozione di adeguati strumenti per il controllo di gestione e la misurazione dei risultati;

h) prevedere requisiti e criteri per l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture socio-assistenziali, volti a garantire adeguati livelli di qualità dei servizi;

i) adottare il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse per la definizione e la realizzazione di una rete unitaria ed integrata dei servizi attraverso la concertazione con i soggetti coinvolti].

(211) Il Capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 187 a 195, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 64, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

Art. 189

Funzioni della Regione (212).

[1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo nelle materie conferite dal capo II, titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998 e nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 132 del decreto medesimo, ed in particolare:

a) promuove lo sviluppo dei servizi e la realizzazione di interventi innovativi, nonché incentiva la realizzazione di strutture socio-assistenziali;

b) definisce i requisiti minimi per il funzionamento e l'accreditamento, nonché i criteri per l'esercizio della vigilanza sulle strutture socio-assistenziali;

c) organizza e coordina il sistema informativo socio-assistenziale, quale articolazione del sistema informativo regionale;

d) esercita le funzioni di vigilanza sugli organi, di controllo sul funzionamento generale, di approvazione di modifiche statutarie ed istituzionali, di depubblicizzazione in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.);

e) valorizza il ruolo delle I.P.A.B. nell'ambito della rete di promozione e protezione sociale;

f) sostiene lo sviluppo della cooperazione sociale con le modalità previste dalla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;

g) sostiene lo sviluppo del volontariato con le modalità previste dalla L.R. 2 settembre 1996, n. 37, ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;

h) sostiene l'associazionismo sociale con le modalità previste dalla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 ed esercita le funzioni amministrative previste dalla medesima legge;

i) gestisce la quota del fondo nazionale per le politiche sociali assegnata alla Regione].

(212) Il Capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 187 a 195, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 64, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

Art. 190

Funzioni delle province (213).

[1. Le province esercitano, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni amministrative di programmazione e rilevazione dei bisogni socio-assistenziali del proprio territorio, anche attraverso la gestione del sistema informativo socio-assistenziale di livello provinciale, nell'ambito del sistema regionale.

2. Nell'esercizio delle funzioni di programmazione, le province promuovono il concorso dei soggetti coinvolti e favoriscono l'apporto coordinato dei soggetti privati di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 188.

3. A tal fine le province in particolare:

a) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 in materia di volontariato;

b) esercitano le funzioni amministrative di cui alla L.R. 7 marzo 1995, n. 10 in materia di associazionismo;

c) esprimono parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di interesse provinciale.

4. Sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative sociali di cui alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7].

(213) Il Capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 187 a 195, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 64, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

Art. 191

Funzioni dei comuni (214).

[1. I comuni, singoli o associati, nelle forme indicate nel capo III del titolo III, esercitano tutte le funzioni amministrative ed i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali non attribuiti dalla presente legge ad altri soggetti, nonché i compiti di progettazione e realizzazione della rete dei servizi stessi. La progettazione deve essere effettuata in coerenza con la programmazione regionale e provinciale ed in raccordo con la programmazione e pianificazione dei servizi sanitari, nel rispetto dei principi di cui all'art. 188.

2. I comuni esercitano in particolare le funzioni in materia di:

a) autorizzazione al funzionamento e vigilanza sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie;

b) espressione di parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) di interesse comunale;

c) volontariato di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37;

d) assistenza sociale di cui alla L. 18 marzo 1993, n. 67 già di competenza delle province;

e) concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 112 del 1998, nel rispetto della disciplina statale e regionale.

3. Fino all'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza, le province trasferiscono ai comuni le risorse destinate ad assicurare la continuità delle prestazioni di assistenza sociale di cui alla legge n. 67 del 1993, stipulando a tal fine appositi accordi con i comuni interessati].

(214) Il Capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 187 a 195, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 64, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

Art. 192

Modifiche alla L.R. n. 2 del 1985 (215).

[1. Alla lett. a) del secondo comma dell'art. 10 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, recante «Riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale» sono soppresse le seguenti espressioni: «all'autorizzazione all'accettazione di eredità, legati» ; «alle nomine di propria competenza ad incarichi di amministratori»].

(215) Il Capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 187 a 195, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 64, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

Art. 193

Modifiche alla L.R. n. 7 del 1994 (216).

- [1. ... (217).
2. L'articolo 5 della L.R. n. 7 del 1994 è abrogato.
3. La lett. c) del comma 1 dell'art. 22 della L.R. n. 7 del 1994 è abrogata].

(216) Il Capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 187 a 195, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 64, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

(217) Sostituiva il comma 1 dell'art. 2, L.R. 4 febbraio 1994, n. 7.

Art. 194

Modifiche alla L.R. n. 10 del 1995 (218).

- [1. Nella L.R. 7 marzo 1995, n. 10, recante «Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo», dove sono indicate le parole «Albo» si deve intendere «Albo regionale e Albi provinciali».
2. ... (219).
3. ... (220).
4. ... (221).
5. ... (222).
6. II comma 2 dell'art. 15 della L.R. n. 10 del 1995 è abrogato.
7. ... (223)].

(218) Il Capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 187 a 195, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 64, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

(219) Sostituiva il comma 1 dell'art. 12, L.R. 7 marzo 1995, n. 10.

(220) Sostituiva il comma 3 dell'art. 12, L.R. 7 marzo 1995, n. 10.

(221) Sostituiva il comma 3 dell'art. 13, L.R. 7 marzo 1995, n. 10.

(222) Sostituiva l'art. 14, L.R. 7 marzo 1995, n. 10.

(223) Sostituiva il comma 2 dell'art. 16, L.R. 7 marzo 1995, n. 10.

Art. 195

Modifiche alla L.R. n. 37 del 1996 (224).

- [1. Nella L.R. 2 settembre 1996, n. 37, recante «Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26», dove sono indicate le parole «Registro regionale », si deve intendere « Registro regionale e Registri provinciali».
2. ... (225).
3. Il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 37 del 1996, è abrogato.
4. Il comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996, è abrogato.
5. Al comma 7 dell'art. 4 della L.R. n. 37 del 1996, le parole «Il provvedimento di iscrizione nelle sezioni del registro tenute presso ciascuna Provincia è, altresì, comunicato alla Regione» sono sostituite con «I provvedimenti di iscrizione nei registri provinciali sono altresì comunicati alla Regione».
6. L'art. 23 della L.R. n. 37 del 1996, è abrogato].

(224) Il Capo II, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 187 a 195, ivi compreso il presente articolo), è stato abrogato dall'art. 64, comma 1, L.R. 15 luglio 2016, n. 11.

(225) Sostituiva il comma 1 dell'art. 2, L.R. 2 settembre 1996, n. 37.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VII
Servizi alla persona e alla comunità
Capo III - Istruzione e formazione professionale

Art. 196

Ambiti di intervento.

- [1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni di cui ai capi III e IV del titolo IV del D.Lgs. n. 112 del 1998, nonché delle restanti competenze della Regione e degli Enti locali in materia di sistema formativo integrato tra politiche del lavoro, istruzione e formazione professionale.
2. Per sistema formativo pubblico integrato si intende un sistema statale e non statale comprendente funzioni in materia di istruzione e formazione professionale e di diritto allo studio e all'apprendimento] (226).

(226) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 6, L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 197

Sistema educativo integrato.

[1. La Regione, nell'ambito della legislazione in materia di servizi educativi rivolti a bambini in età prescolare, persegue l'integrazione e la collaborazione fra i servizi pubblici e privati e fra questi e quelli scolastici, sociali e sanitari] (227).

(227) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 6, L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 198

Finalità.

- [1. Il sistema formativo integrato è volto alla formazione delle persone.
2. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni di programmazione a livello territoriale dell'offerta formativa, nel rispetto dei principi di coerenza e completezza dell'offerta e integrazione, nonché di pari opportunità di fruizione per tutte le persone.
3. La Regione promuove e sviluppa opportunità formative e attività di orientamento per la scelta dei percorsi più adeguati alle aspettative ed attitudini della persona, garantendo il raccordo sia fra i sistemi formativi, sia fra questi e il mondo del lavoro, sulla base del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti] (228).

(228) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 6, L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 199

Definizioni ed ambiti di integrazione.

[1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per sistema di istruzione, il complesso delle attività finalizzate a formare la persona sui saperi fondamentali, sia di tipo generale, sia di tipo tecnico;

b) per sistema della formazione professionale, il complesso delle azioni destinate a fornire le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere uno o più tipi di lavoro;

c) per percorso integrato, le azioni volte al completamento dei saperi fondamentali ed all'acquisizione di competenze professionali non generiche, attraverso l'azione integrata e coordinata di più soggetti operanti in sistemi formativi diversi.

2. Il sistema formativo integrato sviluppa la propria attività in collaborazione con il sistema delle imprese e con il mondo del lavoro.

3. Le principali tipologie di integrazione fra i sistemi sono le seguenti:

a) svolgimento di attività integrative su richiesta delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi anni dell'obbligo scolastico;

b) svolgimento di attività da parte delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, su richiesta degli enti di formazione professionale, anche nel campo dell'educazione degli adulti;

c) attività svolte da soggetti appartenenti a sistemi formativi diversi, con assunzione di responsabilità condivisa in tutte le fasi dell'attività, in continuità o meno con i percorsi scolastici, da realizzare nei cicli post-obbligo, post-diploma e nei contratti di lavoro a causa mista;

d) attività di formazione tecnico professionale superiore, non in continuità con i percorsi scolastici, anche in collaborazione con l'Università.

4. Le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 3 sono definite con direttive della Giunta regionale] (229).

(229) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 6, L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 200

Funzioni della Regione.

[1. La Regione, ai sensi degli articoli 138, 143 e 144 del D.Lgs. n. 112 del 1998, esercita

funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione e certificazione, nonché di sperimentazione nelle seguenti materie:

- a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli obiettivi nazionali;
- b) diritto allo studio e all'apprendimento;
- c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali;
- d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;
- e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;
- f) orientamento.

2. La Regione, ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art. 138 del D.Lgs. n. 112 del 1998, svolge le funzioni in materia di contributi per le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.

3. Gli indirizzi regionali di cui al comma 1 sono approvati in coerenza agli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 3 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25.

4. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatica, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare nell'ambito della formazione tecnico professionale superiore.

5. La Regione ispira la propria attività ai principi di concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonché di collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A tal fine la Giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro con le istituzioni scolastiche autonome] (230).

(230) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 6, L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 201

Funzioni delle province e dei comuni.

[1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 1998, le province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai comuni ai sensi di detto articolo. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:

- a) programmazione della messa in rete delle scuole;
- b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;
- c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lett. b) del comma 3.

2. Restano ferme le competenze attribuite alle province in materia di formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal comma 2 dell'art. 143 del D.Lgs. n.112 del 1998.

3. I comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 1998, anche in collaborazione con le Comunità montane e le province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:

- a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della legislazione regionale del

settore;

b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.

4. Le province e i comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 1998, svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:

a) offerta formativa integrata, ad esclusione degli interventi di cui al comma 5 dell'art. 200, sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;

b) diritto allo studio e all'apprendimento, ai sensi dell'art. 203 e nell'ambito della legislazione regionale del settore;

c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell'art. 204 e della legislazione regionale;

d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla L. 11 gennaio 1996, n. 23 e dalla legislazione regionale.

5. Le province ed i comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonché quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i comuni operano nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1] (231).

(231) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 6, L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 202

Programmazione della rete scolastica (232).

[1. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze, formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali; coordina altresì la programmazione dell'offerta formativa.

2. Le province, di concerto con i comuni e con le Comunità montane eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione. A tal fine il presidente della Provincia può convocare apposita conferenza di servizi.

3. La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani, può esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le province possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi definitivi della Regione. Le province trasmettono copia dei piani alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.

4. Le province e i comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 1998, provvedono alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati]

(233).

(232) Con Delib.G.R. 22 luglio 2002, n. 1348 sono state approvate disposizioni transitorie in materia di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche autonome e di indirizzi di istruzione secondaria superiore.

(233) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 6, L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 203

Diritto allo studio e all'apprendimento.

[1. La Regione, nell'ambito della propria legislazione in materia di diritto allo studio, adotta le misure necessarie a garantire a ogni persona il diritto allo studio e all'apprendimento] (234).

(234) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 6, L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 204

Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato.

[1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo integrato, la Regione incentiva:

a) la cooperazione tra le istituzioni scolastiche autonome, statali e non statali e tra gli enti di formazione professionale su base territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la qualificazione dell'offerta formativa;

b) progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure professionali di sistema e per la qualificazione della professionalità di docenti del sistema scolastico e di operatori del sistema della formazione professionale;

c) la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche per consentire modalità innovative di comunicazione e interazione all'interno della rete scolastica e formativa, nonché a sostegno di processi educativi e dell'attività didattica.

2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano:

a) ai comuni e alle province, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dall'art. 201;

b) alla Regione per le materie di cui al comma 2, nei limiti della legislazione statale, e al comma 4 dell'art. 200] (235).

(235) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 6, L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 205

Accreditamento delle strutture formative.

[1. I soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli istituti scolastici autonomi, statali e non statali, al fine di ottenere la titolarità diretta delle attività di formazione professionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, devono ottenere l'accreditamento delle proprie sedi operative secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale.

2. Al fine di sostenere i processi di qualificazione dell'offerta formativa complessiva sul territorio regionale, la Regione concede contributi ai soggetti anche non accreditati, che fanno certificare il proprio sistema qualità secondo le norme ISO 9001.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi dalla Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, previa definizione dei criteri e delle priorità stabiliti dal Consiglio] (236).

(236) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 6, L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 206

Promozione dell'attività delle Università della terza età.

[1. Alle province sono conferite le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle Università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:

a) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, anche attraverso la più ampia diffusione della cultura;

b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale ripartisce alle province finanziamenti per la concessione di contributi alle Università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative, Enti locali, Università. Tali soggetti, per accedere ai contributi, debbono:

a) avere sede nel territorio regionale;

b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;

c) operare senza fini di lucro;

d) svolgere attività da almeno un anno.

3. L'accesso ai corsi delle Università della terza età è libero fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa all'iscrizione o alla frequenza.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la concessione da parte delle province dei relativi contributi] (237).

(237) Articolo abrogato dall'art. 55, comma 6, L.R. 30 giugno 2003, n. 12.

Art. 207

Modifiche alla L.R. n. 25 del 1998.

1. Alla lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 27 luglio 1998, n. 25, recante «Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego », le parole « Confederazione delle Autonomie Locali dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 14 aprile 1995, n. 41» sono sostituite dalle parole «Conferenza Regione-Autonomie locali».

2. Restano salvi gli effetti delle designazioni effettuate ai sensi della lett. c) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 25 del 1998, al fine della prima costituzione del Comitato di coordinamento interistituzionale.

Capo IV - Beni e attività culturali, spettacolo e sport
Sezione I - Beni e attività culturali

Art. 208

Esercizio delle funzioni e adeguamento della legislazione regionale.

1. La Regione, avvalendosi di norma dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali, collabora con gli Enti locali al fine di valutare le opportunità e le condizioni ottimali di gestione dei musei e degli altri beni culturali presenti sul territorio regionale, anche prospettando ipotesi di trasferimento di quelli appartenenti allo Stato.
2. L'organizzazione, il funzionamento e il sostegno dei musei e degli altri beni culturali la cui gestione è trasferita agli Enti locali ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1998 sono disciplinati dalla normativa regionale vigente in materia di biblioteche, archivi, musei e altri beni culturali di Enti locali e di interesse locale.
3. La Regione riordina la propria normativa in materia di biblioteche, musei e altri beni culturali ispirandosi ai seguenti criteri generali:
 - a) favorire l'ottimale esercizio dell'attività di gestione dei beni culturali attraverso forme di collaborazione tra lo Stato, la Regione e gli Enti locali ed altri enti pubblici e privati, promuovendo l'autonomia gestionale in relazione alle caratteristiche dei singoli beni e alle esigenze di conservazione e promozione degli stessi, nonché l'attività e lo sviluppo di forme di coordinamento e cooperazione sovracomunale e di area vasta;
 - b) individuare standard scientifici, organizzativi e di fruizione per la gestione di biblioteche, archivi, musei e altri beni culturali;
 - c) programmare gli interventi regionali attraverso programmi poliennali e piani annuali; i programmi e i piani tengono conto, tra l'altro, degli interventi di promozione turistica e delle proposte di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività formulate dalla Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 210;
 - d) promuovere lo sviluppo del sistema dei beni culturali, in particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e altri accordi tra Stato ed enti pubblici e privati;
 - e) perseguire la collaborazione e l'azione coordinata con gli Enti locali tramite la Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. La Regione adegua la L.R. 10 aprile 1995, n. 29, recante « Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna », anche in relazione alle funzioni attribuite alla Regione e agli Enti locali dal D.Lgs. n. 112 del 1998.

Art. 209

Catalogazione, conservazione e tutela dei beni culturali.

1. La Regione concorre con lo Stato, avvalendosi dell'Istituto dei beni artistici, culturali e

naturali (I.B.A.C.N.), alle attività di conservazione dei beni culturali. A tale fine:

a) coopera alla definizione delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione nelle reti nazionali delle banche dati regionali; coopera inoltre alla definizione delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di conservazione e di restauro;

b) formula proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.

2. Gli Enti locali si avvalgono, di norma, dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali per formulare proposte relativamente all'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, alla vigilanza sui beni vincolati, all'espropriazione di beni mobili e immobili e all'esercizio del diritto di prelazione.

Art. 210

Commissione per i beni e le attività culturali. (238)

[1. La Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 154 del D.Lgs. n. 112 del 1998 è la sede di concertazione tra lo Stato, la Regione, gli Enti locali e gli altri soggetti ivi rappresentati per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle relative attività.

2. La Commissione è costituita su iniziativa della Regione.

3. Il Presidente della Regione, a seguito delle designazioni effettuate dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 154 del D.Lgs. n. 112 del 1998, provvede, con proprio decreto, alla nomina del presidente tra i componenti designati, previa intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

4. I componenti designati dalla Regione e dalle associazioni regionali dei comuni e delle province sono individuati tra esperti del settore oppure tra i dipendenti che esercitano funzioni dirigenziali nelle rispettive amministrazioni.

5. Al presidente, qualora non dipendente da pubbliche amministrazioni, spetta un compenso corrispondente al 20% dell'indennità di carica dei consiglieri della Regione.

6. I componenti della Commissione restano in carica tre anni e quelli designati dalla Regione possono essere confermati una sola volta.]

(238) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 20 maggio 2021, n. 5 e relativo allegato A.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VII
Servizi alla persona e alla comunità
Capo IV - Beni e attività culturali, spettacolo e sport
Sezione II - Spettacolo

Art. 211

Principi.

1. La Regione adegua la propria legislazione in materia di spettacolo secondo i seguenti principi e criteri generali:

a) persegue la collaborazione e l'azione coordinata con gli Enti locali nell'attuazione della politica di intervento nel settore dello spettacolo, tramite la Conferenza Regione - Autonomie locali;

b) collabora con lo Stato, unitamente agli Enti locali, nella programmazione e promozione delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale e regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità nell'offerta e nella fruizione di spettacolo, promuovendo l'attivazione e lo sviluppo di forme di coordinamento sovracomunali e di area vasta e favorendo la circolazione sul territorio delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali.

Art. 212

Funzioni della Regione.

1. In materia di spettacolo spettano alla Regione le seguenti funzioni:

a) l'attuazione, con la compartecipazione degli Enti locali, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo;

b) l'attuazione di piani regionali per le attività teatrali, musicali e cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i diversi soggetti, nonché la circuitazione e fruizione delle produzioni sul territorio regionale, l'ampliamento e la mobilità del pubblico;

c) il consolidamento della rete regionale dei teatri, incentivando forme coordinate di gestione e di promozione, anche in relazione a finalità turistiche;

d) la promozione ed il sostegno, in accordo con gli Enti locali, della stabilità dei soggetti operanti nello spettacolo, tramite partecipazione diretta e convenzioni;

e) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, più in generale, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso al credito;

f) il concorso, nell'ambito della Conferenza Unificata, alla definizione dei requisiti della

formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;

g) lo svolgimento di un'attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, in collaborazione con gli Enti locali e gli operatori del settore.

Art. 213

Funzioni degli Enti locali.

1. Spettano agli Enti locali, per i rispettivi ambiti territoriali ed in collaborazione con la Regione, le seguenti funzioni:

a) il concorso alla definizione dei programmi regionali e nazionali in materia di spettacolo;

b) la promozione della formazione del pubblico e l'attività dello spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;

c) la partecipazione, con assunzione dei relativi oneri, alla costituzione di soggetti stabili e la partecipazione, in forma diretta o convenzionata, alla loro gestione;

d) la partecipazione, anche in forma associata, alla distribuzione della produzione teatrale e musicale sul territorio;

e) la promozione della diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole e il sostegno della cultura e della presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le amministrazioni competenti;

f) il concorso, per quanto di propria competenza, all'attività di osservatorio svolta dalla Regione in materia di spettacolo.

2. I comuni, in particolare, nell'ambito della programmazione regionale:

a) sostengono le attività di spettacolo, raccordandole con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;

b) svolgono i compiti attinenti all'erogazione dei servizi teatrali, anche con riguardo alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli, avvalendosi di proprie strutture, come i teatri municipali, o di strutture di soggetti privati convenzionati, anche tramite la costituzione di organismi consortili;

c) attuano interventi di predisposizione, restauro, ristrutturazione ed adeguamento di sedi ed attrezzature destinati allo spettacolo e di interventi di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo.

Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VII
Servizi alla persona e alla comunità
Capo IV - Beni e attività culturali, spettacolo e sport
Sezione III - Sport

Art. 214

Attuazione dell'art. 157 del D.Lgs. n. 112 del 1998.

1. In attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998 la Regione elabora i programmi previsti dal comma 1 dell'art. 157 del decreto stesso.

Art. 215

Adeguamento della legislazione regionale.

1. La Regione adegua la propria legislazione mirando a garantire la funzione sociale e quella educativa, sulla base dei seguenti principi :

a) organizza e coordina attività di monitoraggio, studi e ricerche, di costituzione di banche dati e reti informative nel settore dello sport, in collaborazione con Enti locali, Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), enti di promozione sportiva ed altri enti pubblici e privati;

b) approva, sulla base delle proposte degli Enti locali, il programma regionale per la realizzazione di impianti e di spazi destinati alle attività sportive, con particolare riguardo al riequilibrio territoriale;

c) sostiene attività, iniziative sperimentali e manifestazioni sportive di particolare valenza e di livello almeno regionale;

d) favorisce l'accesso al credito per gli impianti, gli spazi e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nel settore dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito;

e) promuove l'avviamento alla pratica sportiva, in particolare dei bambini, dei giovani e dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli Enti locali, il C.O.N.I., le autorità scolastiche e gli enti di promozione sportiva;

f) assicura la tutela dei cittadini che praticano lo sport, favorendo interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori del settore e definendo standard e requisiti per lo svolgimento di attività rivolte ai fruitori.

Art. 216

Abrogazione di norme della L.R. n. 11 del 1985.

1. Sono abrogati il comma 3 dell'art. 8 e l'art. 9 della L.R. 4 aprile 1985, n. 11, recante «Norme in materia di promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche », come modificata dalla legge regionale 6 settembre 1993, n. 33, dalla legge regionale 3 febbraio 1995, n. 7 e dalla legge regionale 12 maggio 1997, n. 13.

2. Fino all'entrata in vigore del provvedimento legislativo previsto all'art. 211, le funzioni del Comitato tecnico previsto dagli articoli di cui al comma 1 sono svolte da un gruppo di lavoro composto da personale regionale esperto nel settore dello spettacolo, costituito dal direttore generale competente per materia.

Parte terza

Riparto delle funzioni e discipline di settore

TITOLO VIII

Polizia amministrativa regionale e locale regime autorizzatorio (239).

Capo I - Polizia amministrativa e politiche regionali per la sicurezza

Sezione I - principi generali

Art. 217

Oggetto.

[1. Il presente capo detta norme per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale, anche attraverso la disciplina del servizio di polizia regionale e locale] (240).

(239) Ai sensi dell'art. 21, comma 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della suddetta legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al presente titolo.

(240) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 218

Finalità del sistema integrato di sicurezza.

- [1. In attuazione della lettera d) del comma 3 dell'art. 2 dello Statuto regionale, e nell'ambito delle proprie competenze, la Regione assume come proprio compito lo sviluppo della sicurezza, con particolare riferimento all'emergere di fenomeni di illegalità diffusa.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, si intendono come politiche per la sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale.
3. Gli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza privilegiano:
- a) gli interventi integrati, di natura preventiva;
 - b) le pratiche di mediazione e riduzione del danno;
 - c) l'educazione alla convivenza, nel rispetto dei principi di legalità.
4. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali nelle politiche per la sicurezza. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio sulle attività svolte ai sensi del presente capo.
5. La Conferenza Regione-Autonomie locali svolge periodiche sessioni sui temi della sicurezza. A tali sessioni sono invitati a partecipare i Prefetti e i Questori della Regione] (241).

(241) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 219

Coordinamento delle politiche regionali e locali per la sicurezza.

- [1. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali, e nel rispetto delle competenze ad essi spettanti, promuove:
- a) il coordinamento degli interventi di cui al presente capo finalizzato al raccordo con quelli propri degli organi dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica, per una efficace ed integrata presenza sul territorio, nonché al raccordo dei sistemi formativi ed informativi;
 - b) la collaborazione istituzionale per la prevenzione dei fenomeni di criminalità;
 - c) la costituzione, da parte delle amministrazioni locali, di forme di consultazione stabili che coinvolgano anche organismi associativi e di volontariato] (242).

(242) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VIII
Polizia amministrativa regionale e locale regime autorizzatorio
Capo I - Polizia amministrativa e politiche regionali per la sicurezza
Sezione II - Promozione della sicurezza

Art. 220

Politiche e interventi (243).

[1. Per le finalità di cui all'art. 218 la Regione:

- a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
- b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli Enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente Capo;
- c) promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza.

2. Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato (244)] (245).

(243) Vedi, anche, la Delib.G.R. 13 maggio 2002, n. 713.

(244) Gli attuali articoli 220, 220-bis e 220-ter così sostituiscono il precedente testo dell'art. 220 per effetto dell'art. 1, comma 1, L.R. 13 novembre 2001, n. 36. Detto articolo, come modificato dall'art. 20, comma 4, L.R. 26 aprile 2001, n. 11, era così formulato: «Art. 220. Politiche e interventi. 1. Per le finalità di cui all'art. 218 la Regione:

- a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
- b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente capo.

2. Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato.

3. La Regione concede contributi agli Enti locali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 218. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.

4. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi in misura non superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.».

Con riferimento al testo dell'articolo soprariportato vedi, anche, la Delib.G.R. 10 novembre 1999, n. 2044, la Delib.G.R. 4 luglio 2000, n. 1073 e la Delib.G.R. 5 giugno 2001, n. 938, con le quali sono stati determinati i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi previsti dai commi 3 e 4, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001.

(245) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 220-bis

Interventi di rilievo locale (246).

[1. La Regione concede contributi ai comuni, alle Province, alle Unioni, alle Comunità Montane e alle Associazioni intercomunali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 218, realizzate anche di concerto con operatori privati. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.

2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non superiore all'80% di dette spese, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale (247)] (248).

(246) Con Delib.G.R. 13 maggio 2002, n. 713 è stata determinata, per l'anno 2002, la concessione dei contributi, previsti dal presente articolo.

(247) Gli attuali articoli 220, 220-bis e 220-ter così sostituiscono il precedente testo dell'art. 220 per effetto dell'art. 1, comma 1, L.R. 13 novembre 2001, n. 36. Detto articolo, come modificato dall'art. 20, comma 4, L.R. 26 aprile 2001, n. 11, era così formulato: « Art. 220. Politiche e interventi. 1. Per le finalità di cui all'art. 218 la Regione:

a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;

b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente capo.

2. Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato.

3. La Regione concede contributi agli Enti locali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 218. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.

4. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi in misura non superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.».

Con riferimento al testo dell'articolo soprariportato vedi, anche, la Delib.G.R. 10 novembre 1999, n. 2044, la Delib.G.R. 4 luglio 2000, n. 1073 e la Delib.G.R. 5 giugno 2001, n. 938, con le quali sono stati determinati i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi previsti dai commi 3 e 4, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001.

(248) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 220-ter

Interventi di rilievo regionale.

[1. La Regione realizza direttamente gli interventi di propria competenza derivanti dalle intese e dagli accordi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 220.

2. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 220-bis, la realizzazione di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso, caratterizzati da una pluralità di interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti, per iniziativa degli Enti locali, possono coinvolgere altri soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla realizzazione degli interventi previsti.

3. La Regione concede ai soggetti realizzatori dei progetti di cui al comma 2 contributi per spese di progettazione ed attuazione in misura non superiore al 50% delle spese ammesse, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Gli interventi in cui si articolano i progetti possono, in particolare, riguardare: la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dello spazio urbano, l'illuminazione e le tecnologie per la sorveglianza, la prevenzione sociale e la riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e l'animazione dello spazio pubblico, l'integrazione sociale ed il contrasto delle discriminazioni, la qualificazione delle polizie locali e l'integrazione operativa con le polizie nazionali, il sistema di valutazione dei risultati (249)] (250).

(249) Gli attuali articoli 220, 220-bis e 220-ter così sostituiscono il precedente testo dell'art. 220 per effetto dell'art. 1, comma 1, L.R. 13 novembre 2001, n. 36. Detto articolo, come modificato dall'art. 20, comma 4, L.R. 26 aprile 2001, n. 11, era così formulato: « Art. 220. Politiche e interventi. 1. Per le finalità di cui all'art. 218 la Regione:

a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;

b) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente capo.

2. Nell'ambito dell'attuazione della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 la Regione cura l'organizzazione di corsi di formazione per operatori del settore pubblico, del sistema associativo e del volontariato.

3. La Regione concede contributi agli Enti locali per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'art. 218. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.

4. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla L.R. 2 settembre 1996, n. 37 che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono concessi in misura non superiore al 50% dell'importo delle spese ritenute ammissibili, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale.».

Con riferimento al testo dell'articolo soprariportato vedi, anche, la Delib.G.R. 10 novembre 1999, n. 2044, la Delib.G.R. 4 luglio 2000, n. 1073 e la Delib.G.R. 5 giugno 2001, n. 938, con le quali sono stati determinati i criteri, le priorità e le modalità per la concessione dei contributi previsti dai commi 3 e 4, rispettivamente, per gli anni 1999, 2000 e 2001.

(250) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 221

Comitato scientifico.

- [1. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente sezione la Giunta regionale si avvale di un comitato scientifico che coordina le attività di ricerca.
2. Il comitato è composto da un numero massimo di quindici qualificati esperti esterni e da altri esperti interni all'amministrazione nominati dalla Giunta regionale, la quale ne individua il coordinatore] (251).

(251) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Parte terza
Riparto delle funzioni e discipline di settore
TITOLO VIII
Polizia amministrativa regionale e locale regime autorizzatorio
Capo I - Polizia amministrativa e politiche regionali per la sicurezza
Sezione III - Polizia amministrativa regionale e locale

Art. 222

Servizio di polizia amministrativa regionale e locale.

- [1. Il servizio di polizia amministrativa regionale e locale è esercitato dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della Regione.
2. La Regione esercita in materia di polizia amministrativa locale funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attività operativa e alla formazione e aggiornamento professionale dei corpi e servizi. Promuove, altresì, forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza in materia di polizia amministrativa regionale e locale] (252).

(252) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 223

Comitato consultivo per la polizia regionale e locale.

- [1. È istituito il Comitato consultivo per la polizia regionale e locale.
2. Esso dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è composto dall'assessore regionale competente in materia di affari istituzionali, o suo delegato, che lo presiede, da sei esperti scelti, di norma, fra i comandanti di Corpi di polizia locale nominati dal Presidente della Regione, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, e da due collaboratori regionali.
3. Il Comitato è organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni svolte dal servizio di polizia amministrativa regionale e locale.
4. Il Comitato opera sulla base degli indirizzi programmatici deliberati dalla Giunta regionale e delle intese raggiunte in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, finalizzati alla realizzazione di progetti regionali volti alla soluzione di specifiche problematiche inerenti l'esercizio delle funzioni di polizia locale.
5. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al Comitato] (253).

(253) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 224

Contributi regionali.

- [1. La Regione concede contributi agli Enti locali per la realizzazione, in forma associata, di progetti volti alla soluzione di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai fini di cui alla sezione prima del capo primo del presente titolo, sulla base delle priorità, dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, in misura non superiore al 50% delle spese ritenute ammissibili (254).
2. Per l'istruttoria delle domande di finanziamento la Giunta regionale si avvale del Comitato di cui all'art. 223] (255).

(254) Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 5 novembre 2001, n. 2344, la Delib.G.R. 16 settembre 2002, n. 1670 e la Delib.G.R. 16 settembre 2003, n. 1752.

(255) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 225

Funzioni di polizia municipale.

[1. I comuni esercitano le funzioni demandate alla polizia municipale dalla L. 7 marzo 1986, n. 65.

2. La Regione promuove le forme associative fra i comuni relative all'esercizio delle seguenti funzioni:

- a) assicurare la presenza costante sul territorio;
- b) prevenire le emergenze riguardanti la viabilità stradale, in particolare al fine di prevenire i sinistri connessi a ricorrenti condizioni di mobilità ad elevato rischio;
- c) coordinare i propri sistemi informatici ed informativi, anche al fine della connessione con i sistemi delle forze di polizia operanti sul territorio.

3. La Regione promuove accordi fra i comuni e le competenti autorità dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle funzioni di polizia di sicurezza, spettanti agli addetti alla polizia municipale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65 del 1985] (256).

(256) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 226

Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale.

[1. In ogni Comune il servizio di polizia municipale deve essere svolto con modalità che ne consentano la fruizione tutti i giorni dell'anno. A tal fine i comuni adottano opportune forme associative nel quadro dei livelli ottimali di cui al capo III del titolo III.

2. I comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di polizia locale sono esercitati da almeno sette operatori, possono procedere all'istituzione del Corpo di polizia municipale.

3. La dotazione organica dei Corpi di polizia municipale prevede, di norma, almeno un addetto ogni 1000 abitanti.

Nei comuni di classe I/A, I/B e II la dotazione organica del Corpo non può essere inferiore a un addetto per ogni 1.000 abitanti] (257).

(257) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 227

Gestione associata dei servizi di polizia municipale.

- [1. La gestione associata si svolge nell'ambito delle Unioni, delle Associazioni intercomunali e delle Comunità montane.
 2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, la forma associata disciplina l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali.
 3. Gli enti o le strutture comuni per la gestione dei servizi di polizia municipale in forma associata assolvono i compiti di carattere tecnico-organizzativo e strumentali rispetto ad esigenze di efficienza e di economicità del servizio.
 4. Il responsabile del servizio di polizia gestito in forma comune ha il compito di coordinare l'impiego tecnico-operativo degli addetti, sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate; egli è altresì responsabile della disciplina e dell'addestramento del personale] (258).
-

(258) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 228

Funzioni delle province.

- [1. La Provincia esercita le funzioni di polizia locale nelle materie connesse alle proprie competenze.
2. A tal fine la Provincia può istituire un Corpo di polizia amministrativa provinciale]

(259).

(259) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 229

Segni distintivi.

[1. Restano in vigore i segni distintivi per la polizia municipale di cui agli allegati A, B, C e D della L.R. 22 gennaio 1988, n. 3, come sostituiti dalla L.R. 8 aprile 1994, n. 14. Detti allegati possono essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (260). È fatta salva la possibilità per ciascun Corpo o Servizio di polizia municipale di utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte (261)] (262).

(260) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 13 novembre 2001, n. 36.

(261) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 13 novembre 2001, n. 36.

(262) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 230

Regolamento di polizia locale.

[1. Le province, le Comunità montane e i comuni singoli o associati, in cui sia operante un Corpo o servizio di polizia locale, ne definiscono con regolamento l'organizzazione, l'attività e le funzioni.

2. L'ordinamento del Corpo di polizia municipale si articola, per i comuni di classe I/A, I/B, II e III, indicate nella tabella A della L. 8 giugno 1962, n. 604, in responsabile del Corpo (comandante), addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili). Per i comuni di classe IV, si può prevedere l'articolazione in addetto al coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili). Qualora specifiche disposizioni contrattuali o legislative

innovino l'attuale classificazione dei comuni, la Giunta regionale provvede a dettare, con proprio atto, le specifiche norme di adeguamento.

3. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate dagli Enti locali sulla base di criteri che tengano conto della popolazione residente e temporanea, della dimensione, morfologia e caratteri urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessaria operatività del servizio, degli indici di violazione delle norme, nonché di ogni altro rilevante criterio di efficienza e di funzionalità] (263).

(263) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 231

Formazione professionale.

[1. La Regione, nell'ambito delle attività previste dalla L.R. 24 luglio 1979, n. 19, attua interventi per la formazione e l'aggiornamento degli addetti alla polizia amministrativa regionale e locale, promuovendo, in particolare, corsi di formazione al lavoro finalizzati al reclutamento di detto personale, anche attraverso la promozione di una scuola regionale di polizia amministrativa locale (264).

2. I regolamenti degli Enti locali possono prevedere che la partecipazione con profitto agli specifici corsi di formazione e di aggiornamento per la polizia locale riconosciuti dalla Regione, costituiscano titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del personale di polizia locale.

2-bis. Al fine di promuovere la collaborazione con gli Enti locali e allo scopo di favorire la formazione congiunta del personale delle polizie locali, la Regione può concedere un contributo per le spese di funzionamento della scuola regionale di polizia amministrativa locale (265).

3. Le modalità di ammissione ai corsi di cui al presente articolo, la loro durata e tipologia, nonché i criteri di preselezione e valutazione finale, saranno definiti con deliberazione della Giunta regionale] (266).

(264) La scuola regionale specializzata di polizia locale, attivata ai sensi del presente comma, costituisce, in virtù dell'art. 21, comma 7, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24, scuola specializzata ai sensi dell'art. 18 della medesima legge, fino a diversa attuazione.

(265) Comma aggiunto dall'art. 20, comma 5, L.R. 26 aprile 2001, n. 11.

(266) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 232

Adeguamento.

[1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni in essa contenute, nonché ad adottare le norme regolamentari in essa previste] (267).

(267) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera a), L.R. 4 dicembre 2003, n. 24.

Art. 233

Competizioni su strada.

1. Le autorizzazioni per competizioni sportive su strada, di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con o senza veicoli a motore, sono di competenza dei seguenti Enti:

a) Comuni, per le competizioni riguardanti le strade comunali o vicinali di un solo comune;

b) Province, nei rimanenti casi.

2. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), qualora la competizione interessi il territorio di più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio regionale della gara, previa intesa con le altre Province interessate.

4. Le autorizzazioni devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle che coinvolgono il territorio di un solo comune, e almeno trenta giorni prima per quelle che coinvolgono il territorio di più comuni.

5. Gli Enti proprietari delle strade rispondono alla richiesta di nulla osta, di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 285 del 1992, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. In caso contrario il nulla osta si intende espresso.

6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992 (268).

(268) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, comma 3, L.R. 13 novembre 2001, n. 36, è stato poi così sostituito dall'art. 1, L.R. 19 dicembre 2002, n. 36. Il testo originario era così formulato: «Art. 233. Competizioni su strade regionali. 1. È trasferito alle province il rilascio della autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, di cui all'art. 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza ovvero l'ingresso nel territorio

regionale della gara, previa intesa con le altre province interessate. Del provvedimento è data tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.».

TITOLO IX
Organizzazione e personale

Art. 234

Modifiche alla L.R. n. 44 del 1984.

- [1. ... (269).
2. ... (270).
3. ... (271).
4. Sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, 11, 14, 15, 26 e 27 della L.R. n. 44 del 1984] (272).

(269) Sostituiva l'art. 1, L.R. 18 agosto 1984, n. 44, poi abrogata, al pari della presente legge, dall'art 65, L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

(270) Sostituiva il secondo comma dell'art. 10, L.R. 18 agosto 1984, n. 44, poi abrogata, al pari della presente legge, dall'art 65, L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

(271) Aggiungeva un comma, dopo l'ultimo, all'art. 10. L.R. 18 agosto 1984, n. 44, poi abrogata, al pari della presente legge, dall'art 65, L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

(272) Articolo abrogato dall'art. 65, comma 2, lettera e), L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

Art. 235

Modifiche alla L.R. n. 41 del 1992.

- [1. Nella rubrica dell'art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41, recante « Disciplina della dirigenza regionale », le parole «delle qualifiche dirigenziali » sono sostituite dalle parole « della qualifica dirigenziale».
2. ... (273).
3. Sono abrogati gli articoli 22 e 23 della L.R. n. 41 del 1992. Essi continuano ad applicarsi fino all'adozione del provvedimento di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, come modificata dalla presente legge] (274).

(273) Sostituiva i commi 1 e 2 dell'art. 24, L.R. 19 novembre 1992, n. 41, poi abrogata, al pari della presente legge, dall'art 65, L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

(274) Articolo abrogato dall'art. 65, comma 2, lettera e), L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

Art. 236

Modifiche alla L.R. n. 31 del 1994.

[1. ... (275).

2. ... (276).

3. ... (277).

4. ... (278).

5. Sono abrogati l'art. 41, il comma 4 dell'art. 45, gli articoli da 47 a 50, il comma 2 dell'art. 51, l'art. 52, i commi 4 e 7 dell'art. 53 della L.R. n. 31 del 1994] (279).

(275) Aggiungeva l'art. 2-bis, L.R. 4 agosto 1994, n. 31, poi abrogata, al pari della presente legge, dall'art 65, L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

(276) Sostituiva i commi 1 e 2 dell'art. 3, L.R. 4 agosto 1994, n. 31, poi abrogata, al pari della presente legge, dall'art 65, L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

(277) Sostituiva i commi 1 e 2 dell'art. 4, L.R. 4 agosto 1994, n. 31, poi abrogata, al pari della presente legge, dall'art 65, L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

(278) Sostituiva l'art. 44, L.R. 4 agosto 1994, n. 31, poi abrogata, al pari della presente legge, dall'art 65, L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

(279) Articolo abrogato dall'art. 65, comma 2, lettera e), L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

Art. 237

Modifiche alla L.R. n. 2 del 1997.

1. Nel comma 1 dell'art. 8 della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2, recante « Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale» la locuzione « La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza possono» è sostituita dalla locuzione «La Regione, nel

rispetto delle competenze della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, può».

2. Sono abrogati gli articoli 16 e 18 della L.R. n. 2 del 1997.

Art. 238

Disposizioni transitorie (280).

[1. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo VI della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, il decreto del Presidente della Regione di cui al comma 2 dell'art. 8, nel rispetto di quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo, dispone il trasferimento del personale che all'entrata in vigore della presente legge si trova in comando, per l'esercizio di funzioni delegate, presso le amministrazioni destinatarie delle funzioni conferite. A detto personale si applica integralmente l'art. 8. Gli enti destinatari dei trasferimenti adeguano conseguentemente la propria dotazione organica. La Regione, a seguito dei trasferimenti, provvede alla rideterminazione della propria dotazione organica e del relativo tetto di spesa.

2. I fondi di cui al comma 4 dell'art. 7 sono destinati altresì agli oneri relativi al personale trasferito di cui al comma 1.

3. L'art. 5 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 si applica fino all'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001.

4. Per il personale regionale di cui al comma 1 dell'art. 24 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15 l'indennità di cui all'art. 27 della medesima legge tiene luogo di quella di cui al comma 5 dell'art. 8 ed è calcolata in forma attualizzata (281).

5. La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31, come modificata dalla presente legge, si applica a tutte le graduatorie relative ai concorsi ed ai processi selettivi interni banditi in attuazione della L.R. 16 gennaio 1997, n. 2.

Dette graduatorie potranno essere utilizzate per il periodo di loro vigenza anche per la copertura di posti istituiti in applicazione del comma 1 dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994.

6. In attuazione dell'art. 44 della L.R. n. 31 del 1994, come sostituito dall'art. 236 della presente legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale procedono alla proporzionale riduzione delle rispettive dotazioni organiche].

(280) Articolo abrogato dall'allegato A, elenco 3, L.R. 18 luglio 2017, n. 15.

(281) Comma abrogato dall'art. 7, comma 5, lettera b), L.R. 22 febbraio 2001, n. 5.

Art. 239

Abrogazione di norme della legge regionale n. 27 del 1985, e della legge regionale n. 51 del 1992.

1. [Sono abrogati gli articoli 1, 16 e 27 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27, recante «Norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali»] (282).
2. È abrogato l'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 51, recante «Partecipazione della Regione alle spese per il funzionamento per l'esercizio delle deleghe».

(282) Comma abrogato dall'allegato A, elenco 3, L.R. 18 luglio 2017, n. 15.

TITOLO X
Disposizioni finali

Art. 240

Procedimenti in corso.

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.

Art. 241

Abrogazioni.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

1) L.R. 11 novembre 1972, n. 10, recante: Istituzione di un fondo per prevenzioni nei settori della medicina e assistenza.

2) L.R. 23 gennaio 1973, n. 10, recante: Concessione di contributi in conto capitale ai comuni e ai loro Consorzi, nonché alle Comunità montane per la formazione di alcuni strumenti urbanistici.

3) L.R. 20 febbraio 1973, n. 12, recante: Istituzione di n. 60 borse di studio per iscritti alla scuola di igiene e medicina preventiva o sanità pubblica.

4) L.R. 25 febbraio 1973, n. 13, recante: Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione di una società per azioni per lo sviluppo e la valorizzazione dell'itticoltura nelle acque interne e lagunari.

5) L.R. 12 marzo 1973, n. 16, recante: Disposizioni transitorie relative a commissioni e comitati operanti nei settori sanitario e dei servizi sociali.

6) L.R. 23 marzo 1973, n. 18, recante: Norme per gli interventi straordinari nelle aree depresse del territorio emiliano-romagnolo in attuazione della legge 20 ottobre 1971, n. 912.

7) L.R. 8 giugno 1973, n. 22, recante: Integrazione della somma stanziata con legge regionale 22 novembre 1972, n. 12, relativa a provvedimenti straordinari ed urgenti a favore di iniziative destinate alla tutela, allo sviluppo ed alla valorizzazione delle attività artigiane.

8) L.R. 20 novembre 1973, n. 36, recante: Disposizioni transitorie per la partecipazione di funzionari medici a commissioni e comitati operanti nel settore sanitario.

9) L.R. 27 novembre 1973, n. 40, recante: Integrazione della somma stanziata per l'esercizio 1972 con legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1 relativa all'adeguamento di disposizioni della legge statale 12 marzo 1968, n. 326, per iniziative nel campo delle attività turistiche.

10) L.R. 4 marzo 1974, n. 10, recante: Celebrazione del XXX anniversario della Resistenza.

11) L.R. 6 marzo 1974, n. 12, recante: Norme per il piano regionale ospedaliero.

12) L.R. 3 aprile 1974, n. 13, recante: Abrogazione della legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 12 luglio 1973, concernente «Norme per il funzionamento delle commissioni sanitarie per gli invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118».

13) L.R. 27 maggio 1974, n. 20, recante: Contributo alla Società itticoltura Valli Comacchio S.p.A. (S.I.VAL.CO.) per la redazione dei progetti esecutivi delle opere e degli impianti in attuazione del progetto di massima per il razionale sviluppo dell'itticoltura nelle residue valli di Comacchio.

14) L.R. 20 giugno 1974, n. 23, recante: Celebrazione del centenario della nascita di Luigi Einaudi.

15) L.R. 9 agosto 1974, n. 37, recante: Assegnazione di un fondo di dotazione di lire 300 milioni nonché di un contributo annuo di lire 100 milioni al Consorzio regionale fra gli Istituti autonomi per le case popolari dell'Emilia-Romagna.

16) L.R. 19 agosto 1974, n. 40, recante: Contributi per la stipula di n. 58 contratti di ricerca per la formazione e l'orientamento medico-sociale di studenti iscritti a una facoltà di medicina e chirurgia dell'Emilia-Romagna.

17) L.R. 26 agosto 1974, n. 42, recante: Concessione di contributi a comuni, province, Enti di diritto pubblico e loro Consorzi per l'avvio ed il miglioramento di attività termali.

18) L.R. 21 novembre 1974, n. 51, recante: Norme per il finanziamento dei servizi di prevenzione nei settori della medicina ed assistenza.

19) L.R. 20 dicembre 1974, n. 56, recante: Erogazione all'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - E.R.V.E.T. - S.p.A. - di un contributo di lire un

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

miliardo per favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali.

20) L.R. 16 gennaio 1975, n. 3, recante: Interventi per il finanziamento dei centri socio-sanitari realizzati dagli Enti locali e loro Consorzi.

21) L.R. 20 gennaio 1975, n. 4, recante: Norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e sulla sua ripartizione agli enti ospedalieri, nonché sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli enti medesimi.

22) L.R. 24 gennaio 1975, n. 7, recante: Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.

23) L.R. 24 gennaio 1975, n. 8, recante: Interventi straordinari a favore di comuni e consorzi di comuni per la costruzione, l'impianto e l'arredamento di asili-nido già finanziati negli esercizi 1972-1973-1974 a norma delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali.

24) L.R. 14 marzo 1975, n. 15, recante: Mantenimento dell'orfano Mauro Russo, vittima dell'attentato al treno «Italicus».

25) L.R. 14 maggio 1975, n. 30, recante: Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione Emilia-Romagna.

26) L.R. 19 maggio 1975, n. 34, recante: Mantenimento del minore Franco Sirotti, fratello di Silver Sirotti vittima dell'attentato al treno «Italicus».

27) L.R. 5 giugno 1975, n. 42, recante: Fusione di enti ospedalieri del Consorzio per i servizi Sanitari e Sociali di Copparo.

28) L.R. 5 giugno 1975, n. 43, recante: Erogazione all'Ente regionale per la Valorizzazione economica del territorio - E.R.V.E.T. - S.p.A. - di un contributo di lire due miliardi, per favorirne l'attività in conformità ai programmi regionali.

29) L.R. 5 giugno 1975, n. 44, recante: Conferimento all'Ente regionale per la Valorizzazione economica del territorio - E.R.V.E.T. - S.p.A. - di un'assegnazione finanziaria per la costituzione della S.p.A. «Idrorisorse per lo Sviluppo dell'Emilia-Romagna (IDRO.S.E.R.)».

30) L.R. 11 dicembre 1975, n. 45, recante: Finanziamento dei servizi veterinari - Integrazione della legge regionale 21 novembre 1974, n. 51.

31) L.R. 13 dicembre 1975, n. 46, recante: Integrazione del fondo previsto dall'art. 10 della legge regionale 10 gennaio 1973, n. 3 «Interventi a favore delle Cooperative artigiane di garanzia».

32) L.R. 24 dicembre 1975, n. 48, recante: Rifinanziamento della legge regionale 19 agosto 1974, n. 40.

33) L.R. 23 gennaio 1976, n. 1, recante: Fondo per l'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie di lavoratori autonomo (coltivatori diretti, commercianti e artigiani), degli invalidi civili, degli invalidi di guerra e categorie assimilate e loro familiari a carico - Aumento dello stanziamento previsto per l'anno 1975.

34) L.R. 23 gennaio 1976, n. 4, recante: Fusione di enti ospedalieri del Comprensorio di Lugo.

35) L.R. 23 gennaio 1976, n. 5, recante: Fusione di enti ospedalieri del Comprensorio di Guastalla e istituzione dell'Ente ospedaliero del Comprensorio di Castelnovo nè Monti.

36) L.R. 26 gennaio 1976, n. 7, recante: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4.

37) L.R. 25 aprile 1976, n. 17, recante: Interventi a favore delle cantine sociali.

38) L.R. 5 giugno 1976, n. 21, recante: Primo finanziamento della spesa derivante dal concorso della Regione Emilia-Romagna nel pagamento del costo di realizzazione del piano per l'utilizzazione ottimale e per la salvaguardia delle risorse idriche.

39) L.R. 15 giugno 1976, n. 23, recante: Concorso della Regione Emilia-Romagna al fondo di solidarietà e ricostruzione delle zone terremotate del Friuli.

40) L.R. 15 luglio 1976, n. 29, recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 gennaio 1975, n. 4 «Norme sul fondo regionale per l'assistenza e sulla sua ripartizione agli enti ospedalieri nonché sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli enti

medesimi» modificata con L.R. 26 gennaio 1976, n. 7.

41) L.R. 19 agosto 1976, n. 34, recante: Modifiche alla legge regionale 14 maggio 1975, n. 30 «Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione Emilia-Romagna».

42) L.R. 19 agosto 1976, n. 36, recante: Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero-caseario.

43) L.R. 24 agosto 1976, n. 37, recante: Assegnazione di fondi all'Ente regionale per la Valorizzazione economica del territorio - E.R.V.E.T- S.p.A. - per favorirne l'attività e lo sviluppo in conformità ai programmi regionali.

44) L.R. 5 novembre 1976, n. 45, recante: Assegnazione contributi in capitale per opere di edilizia ospedaliera nel territorio dell'Emilia-Romagna.

45) L.R. 17 dicembre 1976, n. 53, recante: Contributo alla «Società itticoltura Valli di Comacchio S.I.VAL.CO. - S.p.A.» per la realizzazione delle opere e degli impianti necessari al razionale sviluppo dell'itticoltura nelle residue valli di Comacchio.

46) L.R. 23 dicembre 1976, n. 55, recante: Provvedimenti urgenti a favore delle imprese artigiane situate nei Comuni di Bellaria, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Riccione, Rimini e San Giovanni in Marignano, colpite dal nubifragio del 18 e 19 agosto 1976.

47) L.R. 31 gennaio 1977, n. 6, recante: Istituzione del Comitato regionale per le celebrazioni del XXX anniversario della proclamazione della Repubblica e della promulgazione della Costituzione.

48) L.R. 2 aprile 1977, n. 15, recante: Interpretazione autentica dell'art. 28 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 30 «Disciplina dell'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione Emilia-Romagna», sostituito dall'art. 6 della legge regionale 19 agosto 1976, n. 34.

49) L.R. 5 maggio 1977, n. 18, recante: Attuazione delle Direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

50) L.R. 2 maggio 1977, n. 24, recante: Sospensione degli interventi stabiliti dalla legge regionale 19 agosto 1974, n. 40 e dalla legge regionale 24 dicembre 1975, n. 48 «Contributi per la stipula di n. 58 contratti di ricerca per la formazione e l'orientamento medico-sociale di studenti iscritti a una facoltà di medicina e chirurgia dell'Emilia-Romagna».

51) L.R. 28 agosto 1977, n. 37, recante: Assegnazione di fondi ai comuni per interventi a favore di aziende commerciali, artigianali e alberghiere danneggiate in occasione di eventi straordinari.

52) L.R. 10 novembre 1977, n. 44, recante: Norme per l'anticipazione da parte della Regione, alle aziende agricole da parte della Regione, alle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, di alcune provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, sul Fondo di Solidarietà nazionale.

53) L.R. 16 gennaio 1978, n. 6, recante: Ulteriori modificazioni alla legge regionale 20 gennaio 1975, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Norme sul fondo regionale per l'assistenza ospedaliera e sulla sua ripartizione agli enti ospedalieri, nonché sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione degli enti medesimi».

54) L.R. 24 gennaio 1978, n. 7, recante: Rifinanziamento della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7 «Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione».

55) L.R. 7 luglio 1978, n. 20, recante: Modalità e criteri per il passaggio ai comuni dei beni, del personale e di ogni altro rapporto giuridico di patronati scolastici e dei loro consorzi provinciali.

56) L.R. 10 luglio 1978, n. 22, recante: Prestiti per lo sviluppo della meccanizzazione agricola.

57) L.R. 16 agosto 1978, n. 32, recante: Ripiano della quota regionale delle perdite accertate, in sede di approvazione del bilancio annuale, dall'assemblea ordinaria dei soci

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

della S.p.A. SO.GE.PA.CO. (Società per la gestione del palazzo della cultura e dei congressi di Bologna).

58) L.R. 31 agosto 1978, n. 38, recante: Norme transitorie, interpretative e modificative in tema di ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera e di delega di funzioni di natura contabile conseguenti il ricovero nei presidi non dipendenti da enti ospedalieri.

59) L.R. 2 novembre 1978, n. 44, recante: Contributi in conto capitale per la redazione di alcuni strumenti urbanistici.

60) L.R. 27 dicembre 1978, n. 54, recante: Norme per l'elaborazione meccanografica e l'impianto di elenchi unici regionali dei medici e degli aventi diritto all'assistenza medico-generica e pediatrica.

61) L.R. 18 maggio 1979, n. 14, recante: Formazione del Piano sanitario regionale per l'anno 1980-1982.

62) L.R. 25 ottobre 1979, n. 35, recante: Scorporo dell'Ospedale climatico provinciale specializzato extraregionale «Istituti Elioterapici Codivilla Putti» in Cortina d'Ampezzo, sezione dell'Ente ospedaliero «Istituti ortopedici Rizzoli» con sede legale in Bologna.

63) L.R. 29 dicembre 1979, n. 48, recante: Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini portatori di handicap;

64) L.R. 21 gennaio 1980, n. 5, recante: Adeguamento del sussidio giornaliero stabilito a favore degli hanseniani con la L.R. 10 giugno 1977, n. 26.

65) L.R. 25 marzo 1980, n. 21, recante: Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Società «Officine ortopediche Rizzoli S.p.A.».

66) L.R. 5 maggio 1980, n. 32, recante: Promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva, e tutela sanitaria delle attività sportive.

67) L.R. 19 maggio 1980, n. 36, recante: Contributo della Regione Emilia-Romagna alla ricostruzione della Chiesa dei Santi Giacomo ed Anna di Venzone.

68) L.R. 23 maggio 1980, n. 42, recante: Interpretazione autentica della L.R. 31 gennaio 1975, n. 12 «Istituzione dei Comitati comprensoriali nel territorio della Regione Emilia-Romagna» e della L.R. 29 marzo 1980, n. 23 «Norme per l'acceleramento delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonché norme modificative ed integrative della L.R. 31 gennaio 1975, n. 12, della L.R. 24 marzo 1975, n. 18, della L.R. 12 gennaio 1978, n. 2, della L.R. 2 maggio 1978, n. 13, della L.R. 1° agosto 1978, n. 26, della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47 e della L.R. 13 marzo 1979, n. 7».

69) L.R. 31 ottobre 1980, n. 50, recante: Intervento in via di anticipazione a favore degli enti ospedalieri delle somme agli stessi spettanti ai sensi dell'articolo 23-ter della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

70) L.R. 1° dicembre 1980, n. 56, recante: Interpretazione autentica del primo comma dell'art. 6 della L.R. 29 dicembre 1979, n. 48 « Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale dei cittadini portatori di handicap.

71) L.R. 12 dicembre 1980, n. 57, recante: Norme per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle Unità sanitarie locali.

72) L.R. 5 gennaio 1981, n. 1, recante: Istituzione di un Fondo di solidarietà per i soccorsi alle popolazioni vittime del terremoto e la ricostruzione nelle Regioni sinistrate.

73) L.R. 3 marzo 1981, n. 8, recante: Parametri provvisori di riparto tra le Unità sanitarie locali della quota del Fondo sanitario nazionale per il finanziamento della spesa corrente a destinazione indistinta.

74) L.R. 9 giugno 1981, n. 16, recante: Nuove provvidenze per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli considerati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

75) L.R. 9 luglio 1981, n. 19, recante: Disposizioni transitorie alle Unità sanitarie locali per la formazione del bilancio di previsione 1981. Norme interpretative sulla formazione del bilancio.

76) L.R. 1° settembre 1981, n. 24, recante: Proroga dei termini previsti dalla L.R. 7

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

dicembre 1978, n. 47 modificata ed integrata dalla L.R. 29 marzo 1980, n. 23.

77) L.R. 2 settembre 1981, n. 26, recante: Nuovo inquadramento degli infermieri generici e psichiatrici di ruolo delle Unità sanitarie locali che abbiano conseguito il diploma di infermiere professionale.

78) L.R. 25 novembre 1981, n. 38, recante: Modifiche alla L.R. 29 dicembre 1979, n. 48 «Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini portatori di handicap».

79) L.R. 28 gennaio 1982, n. 5, recante: Norme sul contenzioso in materia sanitaria.

80) L.R. 1 febbraio 1982, n. 6, recante: Modificazioni della legge regionale 27 luglio 1974, n. 32 «Istituzione dell'Istituto regionale di psicopedagogia dell'apprendimento».

81) L.R. 17 aprile 1982, n. 16, recante: Celebrazione del centenario della morte di Giuseppe Garibaldi.

82) L.R. 17 maggio 1982, n. 23, recante: Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 44 « Norme per la costituzione di una società per la valorizzazione economica del territorio».

83) L.R. 17 giugno 1982, n. 28, recante: Rinnovo della fideiussione a favore della gestione speciale «Officine degli Istituti ortopedici Rizzoli».

84) L.R. 27 luglio 1982, n. 33, recante: Interventi per lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa ed associata fra i giovani e per la loro formazione professionale.

85) L.R. 2 dicembre 1982, n. 54, recante: Approvazione dell'accordo tra Regione e province autonome del Nord-Italia per la costituzione del Consorzio per la formazione dei divulgatori agricoli (C.I.F.D.A.) in applicazione del regolamento CEE/270/1979.

86) L.R. 18 dicembre 1982, n. 59, recante: Norme di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in materia di procedure concorsuali e di disciplina del rapporto di impiego del personale delle Unità sanitarie locali.

87) L.R. 1° febbraio 1983, n. 9, recante: Redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque.

88) L.R. 22 febbraio 1983, n. 10, recante: Modifiche alla legge regionale 8 marzo 1976, n. 10 e alla legge regionale 24 marzo 1975, n. 18 (Delega di funzioni amministrative e nuove procedure in materia di viabilità provinciale e Comunale).

89) L.R. 2 maggio 1983, n. 13, recante: Interventi a favore dei consorzi-fidi fra piccole e medie industrie dell'Emilia-Romagna.

90) L.R. 9 maggio 1983, n. 15, recante: Contributi in conto capitale per l'attivazione di strutture socio-assistenziali.

91) L.R. 10 agosto 1983, n. 29, recante: Concessione della fideiussione regionale sulle anticipazioni di cassa contratte dall'Ente autonomo lirico Teatro Comunale di Bologna.

92) L.R. 5 aprile 1986, n. 7, recante: Norme per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Società per le infrastrutture di rilevante interesse regionale - S.I.R.I.R.

93) L.R. 4 giugno 1986, n. 17, recante: Norme in materia di circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38. Delega alle province e ai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti - con decorrenza 1° gennaio 1999.

94) L.R. 23 giugno 1986, n. 20, recante: Compensi ai componenti delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici dei concorsi per l'assunzione del personale delle Unità sanitarie locali.

95) L.R. 10 novembre 1986, n. 40, recante: Celebrazione del IX Centenario dell'Università degli Studi di Bologna.

96) L.R. 27 marzo 1987, n. 13, recante: Revoca della deliberazione legislativa concernente l'istituzione del servizio di mensa.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

97) L.R. 21 maggio 1987, n. 21, recante: Solidarietà alle famiglie dei tredici operai vittime della sciagura avvenuta sulla nave «Elisabetta montanari».

98) L.R. 20 novembre 1987, n. 34, recante: Contributo regionale per i danni subiti dagli allevatori di mitili a causa di avverse condizioni ambientali.

99) L.R. 22 gennaio 1988, n. 3, recante: « Norme in materia di polizia locale», salvo quanto previsto dall'art. 229.

100) L.R. 7 marzo 1988, n. 7, recante: Contributo della Regione Emilia-Romagna per il mantenimento delle isole amministrative di San Pellegrino in Alpe, Pieve Corena e Valle Inferiore.

101) L.R. 5 settembre 1988, n. 39, recante: Attuazione del Programma integrato mediterraneo per la Regione Emilia-Romagna.

102) L.R. 25 gennaio 1989, n. 2, recante: Istituzione di un fondo di solidarietà per i soccorsi alle popolazioni dell'Armenia vittime del terremoto.

103) L.R. 20 marzo 1989, n. 8, recante: Interventi finanziari per la realizzazione di un impianto per la produzione di organismi utili da impiegare nella difesa delle colture agricole e forestali.

104) L.R. 6 giugno 1989, n. 21, recante: Assunzione pro-parte degli oneri annui di funzionamento del Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara.

105) L.R. 3 luglio 1989, n. 22, recante: Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alle Regioni in ordine all'attività dei Comitati provinciali prezzi e subdelega delle funzioni amministrative alle province.

106) L.R. 23 ottobre 1989, n. 36, recante: Disposizioni in materia di inquinamento atmosferico in attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. Delega di funzioni amministrative alle province ed al Circondario di Rimini.

107) L.R. 9 dicembre 1989, n. 43, recante: Soppressione dell'Azienda regionale per la gestione del Centro elettronico (A.R.C.E.L.).

108) L.R. 16 gennaio 1990, n. 3, recante: Contributi regionali agli operatori della pesca marittima per i danni subiti a causa di avverse condizioni ambientali.

109) L.R. 1° febbraio 1990, n. 7, recante: Adeguamento delle cabine elettorali alle necessità dei cittadini disabili.

110) L.R. 21 febbraio 1990, n. 11, recante: Istituzione di un fondo di solidarietà a favore del popolo rumeno.

111) L.R. 17 marzo 1990, n. 21, recante: Costituzione di una società informatica a partecipazione regionale.

112) L.R. 9 aprile 1990, n. 30, recante: Modifiche alla L.R. 12 dicembre 1980, n. 57 «Norme per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto a presidi, servizi ed uffici delle Unità sanitarie locali».

113) L.R. 5 maggio 1990, n. 42, recante: Norme per la promozione dell'attività delle Università della terza età in Emilia-Romagna.

114) L.R. 20 marzo 1991, n. 2, recante: Interventi straordinari nel settore della cooperazione agricola.

115) L.R. 4 aprile 1991, n. 8, recante: Concorso della Regione Emilia-Romagna alle iniziative del Comitato italiano dell'UNICEF in favore dei bambini della zona del Golfo Persico.

116) L.R. 28 giugno 1991, n. 16, recante: Iniziative di solidarietà a favore dei profughi albanesi.

117) L.R. 8 novembre 1991, n. 28, recante: Interventi di solidarietà per il popolo della Somalia ed il popolo curdo.

118) L.R. 22 novembre 1991, n. 31, recante: Interventi a favore dei Consorzi e delle Società consortili fidi regionali che agevolano alle piccole e medie imprese industriali l'accesso al credito a medio termine.

119) L.R. 5 febbraio 1992, n. 6, recante: Attuazione della seconda fase del Programma integrato Mediterraneo per la Regione Emilia-Romagna.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

120) L.R. 9 marzo 1992, n. 12, recante: Abrogazione della L.R. 21 novembre 1989, n. 42: « Intervento straordinario a sostegno dell'attività di trasformazione del pesce azzurro».

121) L.R. 19 marzo 1992, n. 16, recante: Amministrazione straordinaria di alcuni Enti regionali.

122) L.R. 4 agosto 1992, n. 31, recante: Iniziative di solidarietà a favore degli sfollati delle repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia.

123) L.R. 3 settembre 1992, n. 37, recante: Interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di qualità nell'artigianato e nella piccola e media impresa.

124) L.R. 15 maggio 1993, n. 13, recante: Norme transitorie per assicurare la continuità delle prestazioni socio assistenziali di competenza delle province.

125) L.R. 27 dicembre 1993, n. 47, recante: Norme per il sostegno delle attività culturali per l'anno 1993.

126) L.R. 15 febbraio 1994, n. 9, recante: Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione.

127) L.R. 28 febbraio 1994, n. 12, recante: Intervento straordinario per il settore della trasformazione delle carni.

128) L.R. 8 aprile 1994, n. 14, recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 gennaio 1988, n. 3 «Norme in materia di polizia locale», salvo quanto previsto dall'art. 229.

129) L.R. 28 giugno 1994, n. 25, recante: Proroga scadenza termini di validità della riclassificazione generale delle aziende alberghiere della Regione Emilia-Romagna relativa al quinquennio 1990-1994, di cui al quarto comma dell'art. 3 della L.R. 30 novembre 1981, n. 42, e successive modificazioni.

130) L.R. 29 luglio 1994, n. 30, recante: Interventi straordinari a favore dei comuni della riviera per iniziative e manifestazioni.

131) L.R. 15 novembre 1994, n. 47, recante: Modificazione della L.R. 28 febbraio 1994, n. 12, «Intervento straordinario per il settore della trasformazione delle carni».

132) L.R. 7 dicembre 1994, n. 48, recante: Integrazioni alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 9 «Interventi per la promozione di nuove imprese e per l'innovazione».

133) L.R. 16 novembre 1995, n. 57, recante: Intervento a sostegno della riproduzione animale.

134) L.R. 23 febbraio 1996, n. 2, recante: Proroga dei termini relativi alla classificazione generale delle aziende turistiche di cui alla L.R. 30 novembre 1981, n. 42 e dei complessi turistici all'aria aperta di cui alla L.R. 7 gennaio 1985, n. 1.

135) L.R. 6 agosto 1996, n. 28, recante: Contributo straordinario per la provincia di Forlì-Cesena.

2. È abrogata la L.R. 25 gennaio 1974, n. 8, recante «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali», ad eccezione degli articoli 8 e 9.

3. Sono abrogati i seguenti regolamenti regionali:

1) Reg. 6 novembre 1973, n. 32 - Regolamento di esecuzione della L.R. 10 maggio 1973, n. 21 «Contributo della Regione per l'estensione dell'assistenza farmaceutica ai pensionati delle categorie dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, artigiani, commercianti ed invalidi civili)».

2) Reg. 24 marzo 1975, n. 20 - Regolamento regionale per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita per la stagione venatoria 1975-1976.

3) Reg. 3 giugno 1975, n. 41 - Regolamento regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne dell'Emilia-Romagna.

4) Reg. 13 agosto 1976, n. 32 - Regolamento per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita per la stagione venatoria 1976-1977.

5) Reg. 9 marzo 1977, n. 11 - Regolamento per la cattura sperimentale di volatili nei territori aperti all'esercizio venatorio.

6) Reg. 9 ottobre 1977, n. 41 - Regolamento per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita per la stagione venatoria 1977-1978.

Emilia-Romagna
L.R. 21 aprile 1999, n. 3
Riforma del sistema regionale e locale

7) Reg. 4 agosto 1978, n. 30 - Regolamento per l'esercizio venatorio nei territori di caccia autogestita per la stagione venatoria 1978-1979.

8) Reg. 28 luglio 1979, n. 21 - Modifica del Regolamento regionale per l'esercizio della pesca nelle acque interne dell'Emilia-Romagna, 3 giugno 1971, n. 41.

9) Reg. 28 luglio 1979, n. 22 - Regolamento per la concessione del contributo di avviamento alle Associazioni di produttori agricoli costituite allo scopo di fornire l'assistenza alle aziende associate ed una più razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali (articolo 20 della legge regionale 5 maggio 1977, n. 18).

10) Reg. 28 luglio 1979, n. 23 - Regolamento per l'accesso e la gestione dei territori di caccia autogestita nella stagione venatoria 1979-1980.

11) Reg. 2 maggio 1980, n. 48 - Regolamento regionale per l'accesso e la gestione dei territori per la gestione della caccia.

12) Reg. 24 gennaio 1981, n. 3 - Regolamento della caccia al cinghiale.

13) Reg. 18 maggio 1981, n. 14 - Regolamento regionale per la disciplina dei complessi turistici all'aria aperta.

14) Reg. 6 agosto 1981, n. 20 - Regolamento regionale per l'accesso e la gestione dei territori per la gestione sociale della caccia.

15) Reg. 7 luglio 1983, n. 22 - Regolamento di esecuzione della legge regionale 27 luglio 1982, n. 33 «Interventi per lo sviluppo dell'imprenditorialità cooperativa ed associata fra i giovani e per la loro formazione professionale».

16) Reg. 7 luglio 1983, n. 23 - Modifiche all'art. 19 del regolamento regionale per la disciplina dei complessi turistici all'aria aperta 18 maggio 1981, n. 14.

17) Reg. 10 agosto 1983, n. 28 - Modifiche ed integrazioni al «Regolamento regionale dei territori per la gestione sociale della caccia, Reg. 3 agosto 1982, n. 36».

18) Reg. 31 maggio 1984, n. 27 - Regolamento regionale attuativo degli articoli 8, 9, e 12 della legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente la concessione di contributi per il contenimento dei consumi energetici nei settori agricolo e industriale e la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo.

19) Reg. 31 maggio 1984, n. 28 - Regolamento regionale attuativo degli articoli 6 e 7 della legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente la concessione di contributi in conto capitale e sostegno dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nell'edilizia.

20) Reg. 24 settembre 1988, n. 43 - Disposizioni d'attuazione degli interventi per lo sviluppo dell'occupazione (in attuazione della legge regionale 10 settembre 1987, n. 29).